

6622

MODULARIO
Promiscuo - 239

Mod. 102

Vice Presidente del Consiglio
dei Ministri

MINISTERO

DISPACCIO TELEGRAFICO 14 GEN. 1972

DOTT. ARTEMO STRAZZI

COMITATO PSI - SIMEONI 11 ANCONA

SONO LIETO COMUNICARTI CHE SEGUITO
PRESSANTE INTERESSAMENTO VICEPRESIDENTE CONSI-
GLIO MINISTRI AUTORITA' RUMENE HANNO CONCESSO
BENESTARE AT MATRIMONIO GIANFRANCO CAPOZZUCCA
CON ROMANA NICOLINA IORDACHE PUNTO CORDIALITA'

ALDO AJELLO

CAPO SEGRETERIA VICEPRESIDENTE CONSIGLIO
MINISTRI

ch.





PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
COMITATO REGIONALE DELLE MARCHE

IL SEGRETARIO
2250/ss.

19/10/71
ANCONA,
VIA SIMEONI II - TEL. 28193

2

Dr. Aldo AJELLO
Capo della Segreteria particolare
del Vice Presidente del Consiglio
ROMA

Caro Ajello,

Il Compagno Gianfranco CAPOZZUCCA di Civitanova Marche ha presentato nell'aprile scorso al Consiglio di Stato della Repubblica Socialista di Romania i documenti necessari per contrarre matrimonio con la cittadina Romana Nicolina Jordache nata il 1.6.1943 ad Hotarele (Provincia di ILFOV) ed ivi residente.

Detti documenti, seguendo la prassi normale, dovrebbero essere approvati non prima di un anno.

Quel che ti chiedo, è appunto un intervento immediato presso le attività Rumene perchè sia abbreviata la procedura di approvazione dei documenti presentati.

La questione ci sta particolarmente a cuore perchè l'interessato è un bravissimo compagno.

Fraterni saluti.



(Artemio Strazzi)

Artemio Strazzi

Al dott. Ajello

via Roma *Barca*

~~slab. P. ...~~



Consiglio dei Ministri

IL CAPO DELLA SEGRETERIA
DEL VICE PRESIDENTE

3

Elenco delle cittadine rumene che devono contrarre
matrimonio con cittadini italiani

Signorina Miha Daniela Florentina, ha chiesto autorizzazione a contrarre matrimonio con il sig. Flavio Pizzini.
La domanda è stata presentata nel 1970.
E' stata personalmente segnalata al Presidente Ceausescu dal Sindaco di Milano compagno Aniasi.

Signorina Pietraru Adriana, ha chiesto autorizzazione a contrarre matrimonio con il signor Mario Oddone.
La domanda è stata presentata il 31.8.1970. E' rubricata al n. 54 A.C.

Signorina Elena Victoria Cordos, ha chiesto autorizzazione a contrarre matrimonio con il signor Brenno Matteucci.
La domanda è stata presentata il 28.I.1970. E' rubricata con il n. 1112.

Signorina Roamna Nicolina Iordache ha chiesto autorizzazione a contrarre matrimonio con il signor Gianfranco Capozucca.

Signorina Doina Pescaru, ha chiesto autorizzazione a contrarre matrimonio con il signor Roberto Zaccaria.
La domanda è stata presentata il 4 giugno 1971. E' rubricata con il n. 20 A.C.

Signora Margareta-Elena Angelescu, ha chiesto autorizzazione a contrarre matrimonio con l'Ing. Mauro Bertelli.
La domanda (rubricata con il n. A.C. 1377/1970) è stata presentata nel dicembre 1970, e respinta il 21 settembre 1971. Se ne chiede un riesame favorevole.

PROMEMORIA

In seguito all'interessamento dell'On. Prof. Francesco De Martino durante la visita fatta in Romania su invito del Primo Vice Presidente Ilie Verdet, siamo in grado di informarVi che le competenti autorità romene hanno approvato le domande di matrimonio dei seguenti cittadini italiani:

Aniasi

-PIZZINI FLAVIO, economista

-MATEUCCI BRENNO, commerciante

Sticazzi

-CAPOZUCCA GIANFRANCO MARIO, funzionario

Magliari

-ODDONE MARIO GABRIELE, commerciante

-LEONE SERGIO, professore

-BERTELLI MAURO, ingegnere.



PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
COMITATO REGIONALE DELLE MARCHE

IL SEGRETARIO
2250/ss.

5

ANCONA, 19/10/71
VIA SIMEONI II - TEL. 28193

Dr. Aldo AIELLO
Capo della Segreteria particolare
del Vice Presidente del Consiglio
ROMA

Caro Aiello,

Il Compagno Gianfranco CAPOZZUCCA di Civitanova Marche ha presentato nell'aprile scorso al Consiglio di Stato della Repubblica Socialista di Romania i documenti necessari per contrarre matrimonio con la cittadina Romana Nicolina Iordache nata il 1.6.1943 ad Hotarele (Provincia di ILFOV) ed ivi residente.

Detti documenti, seguendo la prassi normale, dovrebbero essere approvati non prima di un anno.

Quel che ti chiedo, è appunto un intervento immediato presso le attività Rumene perchè sia abbreviata la procedura di approvazione dei documenti presentati.

La questione ci sta particolarmente a cuore perchè l'interessato è un bravissimo compagno.

Fraterni saluti.



(Artemio Strazzi)

Artemio Strazzi

slab. 77 o. ca. lica

2



pec
[Signature]

6612
6

Ministero
della Pubblica Istruzione

Roma, 31 Dic 1971

IL CAPO DI GABINETTO DEL MINISTRO
Il Segretario

Gentile Professore,

a nome del Consigliere Niutta, temporaneamente as
sente, Le comunico che in data 21 dicembre 1971 il diplo
ma della sig.ra Svetlana Stanescu Gh. è stato trasmesso
per competenza, con parere favorevole, al Ministero de-
gli Affari Esteri che ne curerà l'inoltro all'Ateneo di
Pisa alle cui autorità accademiche spettano le determina
zioni definitive in merito.

Con i migliori saluti

[Handwritten signature: Pier Giorgio Cataldi]

(Dr. Pier Giorgio Cataldi)

Prof. Gianni FERRARA
Capo di Gabinetto del Vice Presidente
del Consiglio dei Ministri

R O M A

[Handwritten notes: Ferrera, 7/1/72, Franceschi]

MINISTRO PUBLICAZIONE DELLO STATO

7

Roma, li 17 DIC. 1971

7271/ST/GC

Caro Bosio, £

ti invio l'accluso esposto dell'Avv. Vittorino MOROSELLI di Modena pregandoti di disporre che il problema ch'egli espone sia considerato con la necessaria attenzione e premura.

In attesa di cortesi notizie ti ringrazio e ti invio i più cordiali saluti,

(prof. Gianni Ferrara)

all. 1

Dott. MARIO EMANUELE BOSIO
Direttore Generale INAIL
Via 4 novembre 144

00100 ROMA

Roma, 17 DIC. 1971

7263/ST/LD

Caro Gino,

tin prego di intervenire perchè i compagni della Commissione Lavori Pubblici sollecitino la discussione della proposta di legge n.2026 presentata dagli onorevoli Querci e Vassalli il 17/11 1969 riguardante la regolarizzazione dei rapporti dei soci dell'Istituto romano cooperativo case impiegati dello Stato "IRCIS".

In attesa di cortesi notizie, ti ringrazio e fraternamente ti saluto.

(prof. Gianni Ferrara)

On. GINO BERTOLDI
Presidente Gruppo Parlamentare PSI
Camera Deputati
ROMA

72h1

9

10 DIC. 1971

Roma,

Espresso

Caro Belardinelli,

mi è dispiaciuto non averti potuto vedere alcuni giorni or sono; ma io ero pieno di impegni predisposti in precedenza e tu hai avuto il torto di non farti precedere almeno da una telefonata, non per ragioni protocolari, ma per ragioni di tempo e di puntualità negli appuntamenti. Comunque ti prego di scusarmi con il Presidente della Giunta, Conti.

Appena sarà passato questo periodo vedrò di organizzare l'incontro da voi desiderato.

Fraterni saluti.

(Francesco De Martino)

Mario Belardinelli
Assemblea Regionale Umbra

Perugia

FDM/rl

TELEGRAMMA



AVVERTENZA IMPORTANTISSIMA

Nei telegrammi diretti a destinatari abbonati al telefono, invece dell'indirizzo stradale, si può adoperare l'indicazione (tassata per una parola): **TF** (n. abbonato) seguita dal cognome o da altra designazione sociale dell'abbonato. Es. **TF 912468 - Castaldi Romaz TF 866279 - Fabrial Milano.**

Qualora il mittente non conosca o non ricordi il numero telefonico del destinatario può ugualmente usufruire del servizio facendo precedere all'indirizzo completo dell'abbonato la sola indicazione **TF**. Es. **TF = Castaldi Marie, Via del Corso, 151 - Roma.**

Detti telegrammi vengono, nei limiti del possibile, telefonati subito all'abbonato e recapitati per posta.

Significato delle principali
Indicazioni che eventualmente
figurano prima dell'indirizzo

FS = Far proseguire.

GP = Da tenere a disposizione
del destinatario presso
l'Ufficio postale.

MP = Da consegnarsi nelle mani
del destinatario.

TG = Telegr. collazionato.

PG = Telegr. con avviso tele-
grafico di ricevimento.

TV = Da telefonarsi al domi-
cilio del destinatario.

TR = Da tenere a disposizione
del destinatario presso
l'Ufficio telegrafico.

RP. x = Telegramma con rispo-
sta pagata. x rappresenta
l'ammontare della tassa
pagata in lire italiane, e
franchi oro.

XP = Telegramma con tassa di
espresso pagata dal mittente.

L'Amministrazione non assume alcuna responsa-
bilità colta in conseguenza del servizio telegrafico.

5826

MANDOLAKIO
7 abbr. - 61

IL VICE PRESIDENTE PITO

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ONOREVOLE
FRANCESCO DE MARTINO PALAZZO CHIGI

ROMA +

MOD. 30 - Ediz. 1960
cod. 502200

D. 11/11/60 Ricevuto Pel circuito N.	DESTINAZIONE 71701 NA PXU4	P. 0 55	NUM. 190 ROMA NAPOLI	PAROLE 35	DATA DELLA PRESSIONE 7 19 14	Ora e minuti +
--	-------------------------------	------------	-------------------------	-----------	---------------------------------	-------------------



(9001318) Mod. 30 del 10-1-60 - Roma, I.P.S. - S. G. 60088009

+ LA RINGRAZIO VIVAMENTE SUO CONTINUO AFFETTUOSO INTERESSAMENTO
 E LE INVIO I MIEI PIU CARI DEVOTI SALUTI + EDUARDO MUZZI

0130G

Falco
Falco → *tenars*

Avv. GIUSEPPE MORSELLI
Via ... 210024
41100 MODENA

On. FRANCESCO DE MARTINO

Vice Presidente del Consiglio dei Ministri

Palazzo Chigi

R O M A

Un gruppo di lavoratori socialisti, tutti in età pensionabile, residenti nel Comune di Pievepelago nell'alto appennino modenese, si sono rivolti al sottoscritto, loro compagno, rappresentandogli la seguente loro situazione:

In tempo di loro gioventù, prima della guerra, furono costretti ad emigrare in Francia, quindi in Algeria. Questo stato ebbe a liquidare loro "maggiorazioni di rendita in conseguenza di infortuni sul lavoro verificatisi sul territorio dell'attuale Stato Algerino".

Ritornati successivamente in patria, al proprio luogo di origine, tale rendita continuò ad essere erogata sino al 1965 alla quale data l'I.N.A.I.L. comunicava "che la Caisse des Dépôts et Consignations" di Bordeaux aveva disposto la cessazione dei pagamenti. L'ente in questione ha, infatti, sospeso l'invio delle autorizzazioni di pagamento nei confronti di tutti gli appartenenti a detta categoria di beneficiari a decorrere dal 1.12.1964".

L'I.N.A.I.L. faceva anche presente di aver informato

della predetta decisione le competenti Autorità italiane "premurando alle stesse il loro interessamento in merito alla questione".

Purtroppo sino ad oranon ha fatto seguito alcun provvedimento concreto e gli stessi lavoratori anziani e per giunta invalidi sono completamente scoperti da ogni previdenza e da ogni assistenza. In questo loro stato di grave disagio si rivolgono alla sensibilità del Vice-Presidente del Consiglio dei Ministri, loro compagno, invocando il di Lui interessamento per la soluzione del loro angoscioso problema. Porgono le più vive grazie e il loro più affettuoso e riconoscente saluto.

M. M. M. M.
10 dicembre 1971

4.12.1971

13

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

concernente il trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di "beneficenza pubblica" e del relativo personale.

RELAZIONE allo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di "beneficenza pubblica" e del relativo personale.

Lo schema di decreto delegato in materia di beneficenza pubblica è stato predisposto conformemente ai criteri stabiliti dall'art.17 della legge 16.5.1970, n.281, come risultano interpretati nell'ordine del giorno approvato dal Senato, nella seduta del 18.12.1970, a conclusione del dibattito sulla politica di attuazione dell'ordinamento regionale.

Nella formulazione definitiva del provvedimento è stato tenuto conto delle osservazioni fatte dalle Regioni, cui lo schema originario, redatto d'intesa con l'Amministrazione principalmente interessata, è stato inviato in ottemperanza a quanto disposto dal sopracitato articolo 17. Lo schema medesimo è stato altresì perfezionato sulla base del parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sempre ai sensi del citato articolo 17.

Il provvedimento prevede il trasferimento pieno ed integrale delle funzioni statali nella materia considerata, senza riserve per lo Stato che intacchino la competenza regionale; e ciò anche nella considerazione che la salvaguardia dell'interesse nazionale si realizza mediante la funzione di indirizzo e coordinamento da parte dello Stato medesimo.

Il passaggio delle funzioni amministrative è riferito a quelle esercitate attualmente dagli organi dello Stato in base alla legislazione vigente; non vi risultano quindi compresi né istituti od organi nuovi né enunciati principi fondamentali di legislazione, nella considerazione che essi debbano costituire oggetto di norme cornice le quali vanno adottate, eventualmente, con separato provvedimento da sottoporre all'approvazione del Parlamento.

Lo schema predisposto consta di quindici articoli e disciplina il passaggio alle Regioni delle funzioni amministrative e del contingente di personale statale, comprendendo altresì

la conseguente determinazione delle spese da eliminare dal bilancio dello Stato. 15

Lo schema di provvedimento, nella sua stesura definitiva, ha tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Commissione parlamentare, che, in via generale, ha segnalato l'opportunità di evitare interpretazioni restrittive del concetto e dei contenuti dell'espressione "beneficenza pubblica"; conseguentemente, premesso che i concetti di "assistenza" e di "beneficenza" rappresentano due inscindibili momenti - il primo teleologico ed il secondo strumentale - della medesima attività, mirante a soddisfare necessità e bisogni di coloro che risultano sforniti di mezzi, è parso logico e più aderente alle realtà socio-economiche del Paese affermare che la voce "beneficenza", nell'uso fattone dal legislatore costituente, copra tutta l'area trattata, sotto la rubrica "assistenza e beneficenza", nella legge n.6972 del 1890 e nei testi normativi che, via via, sono intervenuti a modificarla od integrarla.

Si è altresì ritenuto di aderire, risolvendo in tal modo una questione rimasta volutamente insoluta nel primo schema di decreto delegato inviato, per il relativo parere, alle Regioni ed alla Commissione parlamentare, all'unanime orientamento emerso in tali sedi circa il problema concernente l'assistenza privata; si è conseguentemente affermato che, ai fini della ripartizione costituzionale di competenze fra Stato e Regioni, non ha alcun rilievo la natura pubblica o privatistica dell'ente, dovendosi invece aver riguardo al rilievo pubblicistico dell'attività svolta, onde la competenza regionale potrà estendersi sino a comprendere l'attività delle istituzioni private di assistenza, nella misura in cui dette attività rivestano caratteri di pubblico servizio.

In ordine al contenuto delle singole disposizioni previste dai vari articoli si rileva in particolare :

- Art. 1

Dispone il trasferimento alle Regioni di tutte le funzioni amministrative svolte in materia di "assistenza e beneficenza pubblica", sottolineando, con l'aggiunta del termine "assistenza" rispetto allo schema originario, la portata ed il significato dell'indicazione "beneficenza pubblica" contenuta nell'art.117 della Costituzione.

Nella elencazione delle funzioni trasferite, contenuta nell'articolo a titolo esemplificativo, sono indicate: 16

- le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (legge 17.7.1890, n.6972, e successive modificazioni), che operano nel territorio regionale.

Al riguardo, non si è ritenuto di accogliere il parere della Commissione parlamentare, secondo la quale la norma non avrebbe dovuto trovare limitazioni, ai fini della sua applicazione, alle istituzioni regionali, giacché, per quanto concerne il problema degli enti ultraregionali e nazionali, si è ritenuto di provvedere, secondo il costante orientamento della Commissione in materia, mantenendo ferme le attribuzioni degli organi statali in ordine a tali enti, che peraltro, nell'esercitare in concreto le loro attività nell'ambito territoriale delle singole Regioni, dovranno adeguarne lo svolgimento alla legislazione ed alle potestà amministrative delle Regioni medesime;

- gli enti comunali di assistenza (legge 3.6.1937, n.847, e successive modificazioni);

- i comitati di soccorso e le altre istituzioni private di beneficenza operanti nel territorio regionale (art.2, lett.a) e b), legge 17.7.1890, n.6972, ed art.4RD. 5.2.1891, n.99).

Questa voce è stata inserita in relazione al parere della Commissione parlamentare ed alle osservazioni delle Regioni;

- le controversie in materia di spedalità (art.80 legge 17.7.1890, n.6972 e successive modificazioni).

Questa voce, in base al parere della Commissione, è stata integrata, individuando nel luogo di nascita di colui che ha usufruito della spedalità il criterio discriminatore della competenza territoriale a decidere nell'ipotesi di controversie fra enti di Regioni diverse;

- l'autorizzazione all'accettazione di lasciti e donazioni ed agli acquisti di beni immobili (legge 21.6.1896, n.218);

- il mantenimento degli inabili al lavoro (art.154 T.U. leggi di P.S.) e le rette per l'ospitalità di minori presso istituti e di anziani presso case di riposo.

La voce soddisfa alle esigenze segnalate dalla Commissione, il cui testo proposto ricalca, sostanzialmente, i criteri in essa esposti;

- le attività di controllo ed assistenziali già esercitate dai

Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica (articolo 2 D.L.Lgt. 2.3.1945, n.173);

17.

- l'assistenza estiva ed invernale in favore di minori;
- l'assistenza delle categorie assistibili ai sensi del D.L.Lgt. 31.7.1945, n.425 e 28.9.1945, n.646;
- l'assistenza ai dimessi dagli istituti di prevenzione e pena ed alle loro famiglie (legge 23.5.1956, n.491) e gli interventi in favore dei profughi italiani e stranieri e dei rimpatriati, successivamente alla prima assistenza.

Per quanto concerne quest'ultima voce, mentre si è ritenuto di accogliere il parere della Commissione circa i dimessi dal carcere, si è invece limitata la competenza delle Regioni, in ordine all'assistenza ai profughi e rimpatriati, al periodo successivo alla prima fase di assistenza; durante tale fase, infatti, l'attività assistenziale appare necessariamente correlata a problemi di carattere internazionale e di ordine pubblico, che, rispetto ad essa, assumono rilievo prevalente, attraendo la materia nell'orbita di competenza statale.

In ordine, infine, alle altre voci, di cui la Commissione ha proposto l'inserimento (assistenza agli orfani di guerra e di caduti per servizio, alle famiglie di militari richiamati o trattenuti alle armi, alle persone di cui alla legge 20.2.1958, n.75), deve osservarsi che a ciò osta la considerazione dell'accessorietà di tale assistenza rispetto a situazioni di "status personae" (orfani di guerra e assimilati), o della sua strumentalità rispetto ad attività o fini di esclusiva competenza statale, onde la medesima non risulta dotata, di fatto e di diritto, di una propria autonomia che ne giustifichi l'attribuzione alle Regioni. Infine, per quanto concerne la vigilanza sulle federazioni provinciali dell'O.N.M.I., valgono al riguardo le osservazioni in precedenza formulate in ordine al problema degli Enti nazionali;

- l'attribuzione delle funzioni di controllo sugli enti comunali di assistenza e sulle altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che operano nel territorio regionale agli organi regionali di controllo (art.130 Costituzione), con la determinazione delle modalità di tale controllo (Capo III della legge 10.2.1953, n.62, ed art.36 legge 17.7.1890, n.6972);

./.

- Pare opportuno, contrariamente al parere della Commissione, ¹⁸⁷ mantenere il riferimento normativo alle modalità del controllo, al fine di facilitare il passaggio di tali funzioni, senza soluzioni di continuità, dagli organi dello Stato a quelli regionali.

- Art. 2

Dispone la conservazione alle Province, ai Comuni ed agli altri enti locali delle funzioni di interesse locale attualmente esercitate in materia di beneficenza pubblica fino a quando non si provvederà, con legge dello Stato, al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali. Si precisa, altresì, che, ove le norme, in ordine a funzioni degli enti locali, facciano riferimento ad organi od uffici statali, questi debbono ritenersi sostituiti dagli organi regionali.

- Art. 3

Afferma la permanenza della competenza statale (è stato eliminato, secondo il parere della Commissione, il riferimento all'emenda legge quadro di riforma dell'assistenza sociale) in ordine :

- ai rapporti internazionali in materia assistenziale, ai rapporti con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, all'assistenza degli stranieri in relazione alle convenzioni internazionali;
- agli interventi assistenziali ai sensi della legge 8.12.1970, n. 996 (si è eliminato il riferimento agli interventi "per altre esigenze di carattere eccezionale o straordinario" secondo il parere della Commissione, giacché la notevole latitudine interpretativa di una simile dizione potrebbe determinare indebite interferenze nell'ambito delle competenze regionali e sarebbe comunque fonte di possibili situazioni di conflittualità);
- alle pensioni ed assegni continuativi per i ciechi civili, i sordomuti e gli invalidi civili; agli interventi per i profughi italiani e stranieri e per i rimpatriati, limitatamente alla fase di prima assistenza, e per gli orfani dei caduti per servizio; all'assistenza delle famiglie dei militari e dei richiamati alle armi e delle persone, di cui alla legge 20.2.1958,

n.75 (circa le osservazioni formulate dalla Commissione su questa voce, valgono le motivazioni esposte nell'illustrazione del precedente articolo 1);

- agli studi, alla sperimentazione ed all'assistenza tecnica in materia di servizi sociali (questa voce è stata integrata secondo il parere della Commissione).

Non è stato, infine, riprodotto il n.2 dello schema originario, che manteneva alla competenza statale la vigilanza sugli enti pubblici assistenziali a carattere nazionale od ultraregionale ed il relativo finanziamento, giacché a tale problema, come sopra illustrato, è stata data, nel successivo articolo 4, diversa soluzione e ciò in conformità all'indirizzo generale in materia adottato dalla Commissione.

- Art. 4

Lascia ferme le attribuzioni degli organi statali in ordine agli enti ed istituti pubblici o privati, operanti nella materia di cui all'articolo 1, che svolgono la loro attività nel territorio di più regioni.

E' stato precisato che, ovviamente, l'attività degli enti stessi deve essere svolta in conformità alle disposizioni legislative ed amministrative della Regione nel cui territorio si svolge.

L'articolo è stato introdotto in sostituzione del n.2 dell'art.3 dello schema originario, in relazione alla precisazione della Commissione parlamentare che non rientra nei poteri delegati la soppressione di enti ed organismi, riaffermando nello stesso tempo che essi debbono adeguarsi territorialmente alla normativa regionale.

- Art. 5

Prevede che rimangano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonché quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attività nelle materie di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese nell'art.117 della Costituzione.

La formulazione dell'articolo è stata rivista in relazione a talune osservazioni delle Regioni mosse dalla preoccupazione che, attraverso un giudizio unilaterale di connessione, possano venire ridotte le competenze delle Regioni ed in relazione all'avviso e-

spreso dalla Commissione parlamentare che l'articolo stesso affermi un principio ineccepibile e, pertanto, non possa essere o messo.

20

- Art. 609

Dispone la soppressione dei Comitati Provinciali per l'assistenza e la beneficenza e la delega delle loro residue funzioni statali, dopo il trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni ai sensi del precedente art.1, lett. g); è altresì disposta la delega alle Regioni delle funzioni esercitate dalle Commissioni provinciali di accertamento, istituite presso l'ufficio del Medico Provinciale, in materia di pensioni ed assegni per i mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (Questo articolo è stato inserito recependo integralmente il suggerimento espresso al riguardo dalla Commissione).

L'articolo si conclude con due disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni delegate: con la prima si stabilisce che le funzioni stesse vengano esercitate dagli organi regionali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale; con la seconda si prevede che, in caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative comportino adempimenti propri dell'Amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge, oppure termini risultanti dalla natura degli interventi, il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'Amministrazione regionale.

- Art. 706

Determina le forme di esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento dello Stato che risultano conformi all'art.17 della legge finanziaria regionale ed al noto ordine del giorno del Senato.

Leggenda

L'articolo è stato parzialmente modificato in relazione alla contrarietà manifestata dalle Regioni in ordine alla sua formulazione in quanto non chiaramente puntualizzante "le altre attività" attraverso le quali potrebbero esercitarsi, secondo il noto ordine del giorno del Senato, le funzioni di indirizzo e di coordinamento.

è inserito nell'art. 6

Il complesso delle questioni emergenti dalle osservazioni delle Regioni ha formato oggetto di attento esame da parte della Commissione parlamentare la quale ha espresso il proprio parere, al riguardo, in sede di esame del decreto delegato concernente la materia del turismo ed industria alberghiera.

In relazione a tale parere è stato, appunto, formulato l'articolo, precisando le modalità di esercizio delle funzioni stesse.

- Art. 807

L'articolo, che è stato ora inserito, disciplina la consegna alle Regioni degli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici non trasferiti alle Regioni, concernenti le funzioni amministrative trasferite e relativi ad affari non ancora esauriti (salvo quanto disposto dal successivo art. 9 per i procedimenti amministrativi in corso recanti oneri a carico del bilancio statale) ovvero a questioni o disposizioni di massima inerenti alle dette funzioni.

- Art. 908

Stabilisce la disciplina transitoria per la definizione dei procedimenti amministrativi in corso, all'atto del trasferimento delle funzioni, che comportino spese a carico di bilanci statali precedenti al trasferimento stesso. Essi rimangono di competenza dello Stato soprattutto per motivi di ordine tecnico-contabile.

- Articoli 10, 11 e 12

Disciplinano il trasferimento alle Regioni del personale statale in relazione al passaggio alle Regioni stesse delle funzioni amministrative disposto con il presente decreto. Il contingente del personale trasferito è indicato nella tabella annessa. In corrispondenza di detto contingente, messo a disposizione delle Regioni con effetto dal 1° gennaio 1972, vengono ridotti, ai sensi dell'art. 17, lett. c), della legge 16 maggio 1970, n. 281, i ruoli organici del personale dell'Amministrazione dell'Interno.

Al personale viene assicurato, fino all'inquadramento nei ruoli

regionali, la conservazione dello stato giuridico e dei trattamenti economico, di assistenza, previdenza e quiescenza degli 22 impiegati statali. Al predetto personale viene, infine, assicurato l'inquadramento nei ruoli regionali, salvaguardando le posizioni di carriera ed economiche acquisite nei ruoli di provenienza.

- Articoli 13 e 14

Contengono, ai sensi dell'art.18 della legge 16 maggio 1970, n.281, la determinazione dei capitoli di spesa da sopprimere o da ridurre nel bilancio dello Stato e delle spese aggiuntive conseguenti al trasferimento delle funzioni alle Regioni.

- Art. 15

Stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la sua efficacia dal 1° gennaio 1972.

3
SCHEMA DI DECRETO del Presidente della Repubblica concernente il trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di "beneficenza pubblica" e del relativo personale. 23

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione;

VISTA la legge 16 maggio 1970, n.281, concernente provvedimenti finanziari per le Regioni a Statuto ordinario, che all'art.17 conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle Regioni;

SENTITE le Regioni a Statuto ordinario;

UDITO il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art.52 della legge 10 febbraio 1953, n.62;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica;

D E C R E T A :

Tutte le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di "assistenza e beneficenza pubblica" sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a Statuto ordinario.

Tra le funzioni amministrative trasferite sono, fra l'altro, comprese quelle concernenti :

- a) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza previste dalla legge 17 luglio 1890, n.6972 e successive modificazioni ed integrazioni, che operano nel territorio regionale;
- b) gli Enti comunali di assistenza di cui alla legge 3 giugno 1937, n.847 e successive modificazioni;
- c) i Comitati di soccorso e le altre istituzioni private di beneficenza operanti nel territorio regionale, previste dai punti a) e b) dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1890, n.6972 e dall'articolo 4 del relativo regolamento 5 febbraio 1891, n.99, in quanto soggetti a vigilanza per motivi assistenziali in base alle leggi vigenti od in quanto ricevano finanziamenti pubblici o stipulino convenzioni con enti pubblici;
- d) le controversie in materia di speditività di cui all'articolo 80 della legge 17 luglio 1890, n.6972 e successive modificazioni e integrazioni; nell'ipotesi che tali controversie sorgano tra Enti appartenenti a Regioni diverse, la determinazione della competenza a decidere è effettuata in relazione al luogo di nascita di colui che ha usufruito delle cure di speditività;
- e) l'autorizzazione agli enti, di cui ai precedenti punti a), b) e c), ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni immobili ai sensi della legge 21 giugno 1896, n.218;
- f) il mantenimento degli inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 e siano segnalati dall'autorità locale

di pubblica sicurezza agli organi regionali; la concessione di rette per l'ospitalità di minori presso Istituti educativi-assistenziali e di anziani presso case di riposo;

- g) i controlli sugli Enti comunali di assistenza e sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la disciplina della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, e gli interventi assistenziali effettuati dai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 173;
- h) l'assistenza estiva ed invernale in favore di minori;
- i) l'assistenza in natura da effettuare con distribuzione di materiale vario ed assistenza sanitaria e farmaceutica in favore delle categorie assistibili, di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646;
- l) l'assistenza ai dimessi dagli Istituti di prevenzione e pena ed alle loro famiglie, di cui alla legge 23 maggio 1956, n. 491, e gli interventi in favore dei profughi italiani e stranieri e dei rimpatriati, successivamente alla prima assistenza;
- m) ogni altra funzione amministrativa esercitata dai Prefetti e dagli altri organi centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza e beneficenza pubblica, fermo restando quanto disposto dai successivi articoli.

La vigilanza e la tutela sugli enti comunali di assistenza e sulle altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che operano nel territorio regionale sono esercitate dall'organo regionale di controllo, previsto dall'articolo 130 della Costituzione, e si svolgono con le modalità di cui al capo terzo della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Gli atti soggetti al controllo di merito sono quelli indicati nell'articolo 36 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni.

Sono conservate alle Province ed ai Comuni le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale attualmente esercitate nelle materie di cui al precedente articolo 1; ciò fino a quando, con legge dello Stato non sia provveduto al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli Enti locali.

Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della Regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nelle materie di cui al precedente articolo 1 facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli Enti locali, a funzioni amministrative degli organi o degli uffici centrali e periferici dello Stato.

Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine :

- 1) ai rapporti internazionali nella materia di cui al presente decreto ed ai rapporti in materia di assistenza con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonché alla assistenza degli stranieri in relazione alle convenzioni internazionali;
- 2) agli interventi assistenziali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n.996, nonché per altre esigenze di carattere straordinario;
- 3) alle pensioni ed assegni a carattere continuativo, disposti in attuazione dell'art.38 della Costituzione, in favore dei ciechi civili, sordomuti ed invalidi civili; agli interventi in favore degli orfani dei caduti per servizio; all'assistenza delle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi, e delle persone di cui alla legge 20 febbraio 1958, n.75; agli interventi di prima assistenza in favore dei profughi italiani e stranieri e dei rimpatriati;
- 4) agli studi ed alle sperimentazioni relative alle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di assistenza e beneficenza, che attengano ad esigenze di carattere unitario, con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli obblighi internazionali.

Restano ferme le attribuzioni esercitate dagli organi dello Stato in ordine agli Enti assistenziali pubblici e privati a carattere nazionale o pluriregionale.

Nello svolgimento delle proprie attività, nella materia di cui al presente decreto gli Enti di cui al comma precedente debbono uniformarsi alle disposizioni legislative ed alle potestà amministrative della Regione nel cui territorio le attività stesse si svolgono.

Gli eventuali conflitti fra più Regioni sono risolti, su richiesta di una delle Regioni interessate, con decisione del Governo.

ART. 5

Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, non -
chè quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attività inerenti alla materia di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese nell'articolo 117 della Costituzione.

I Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica di cui al decreto legislativo luogotenenziale 2 marzo 1945, n.173, le cui attribuzioni sono in parte trasferite alle Regioni a Statuto ordinario per effetto del precedente articolo 1, sono soppressi.

Viene delegato alle Regioni a Statuto ordinario, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative che, già esercitate dai Comitati provinciali suddetti, residuano alla competenza statale in materia di :

- a) concessione, previo accertamento delle condizioni di minorazione e di quelle economiche, ed erogazione della pensione di inabilità, dell'assegno mensile e dell'assegno di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili ai sensi della legge 30 maggio 1971, n.118;
- b) concessione, previo accertamento delle condizioni visive e di quelle economiche, della pensione, dell'indennità di accompagnamento e dell'assegno vitalizio ai ciechi civili ai sensi della legge 27 maggio 1970, n.382;
- c) concessione, previo accertamento delle condizioni del sordomutismo e di quelle economiche, dell'assegno mensile di assistenza ai sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n.381.

Sono altresì delegate alle Regioni a Statuto ordinario le funzioni di tutela e di controllo sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che svolgono la loro attività nel territorio di più Regioni, già esercitate dai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza. Tali funzioni saranno svolte dall'organo regionale di controllo, previsto dall'art.130 della Costituzione, della Regione nella quale l'Istituzione pubblica ha sede legale.

Avverso le deliberazioni in materia di pensioni ed assegni indicati nelle precedenti lettere a), b) e c) è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale, anziché al Ministero dell'Interno.

E' soppresso il parere preventivo per la decisione di detto ricorso previsto dalle leggi sopraindicate.

Sono altresì delegate alle Regioni a Statuto ordinario per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dalle Commissioni provinciali di accertamento, istituite presso gli Uffici del Medico Provinciale, nelle materie di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi regionali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale.

In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'Amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Governo della Repubblica, sentita la Commissione Parlamentare per le Questioni Regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

Le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a Statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali, vengono esercitate, fuori dei casi in cui si provveda con legge nazionale, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri oppure altri atti collegiali, assunti sotto la direzione del Presidente del Consiglio dei Ministri e nell'ambito della sua responsabilità, singola o condivisa con i Ministri competenti.

Le funzioni di cui al precedente comma, qualora riguardino questioni di alta amministrazione o di interesse generale o la determinazione di principi operativi nella materia di cui al presente decreto, vengono attuate dopo aver sentito le Regioni interessate oppure, qualora le questioni medesime siano comuni a tutte le Regioni, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n.281.

Gli organi statali e le Amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del Commissario del Governo nella Regione, informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto.

Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, le Amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna Regione interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici, concernenti le funzioni amministrative trasferite alle Regioni con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal successivo art. 9, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.

La definizione dei procedimenti amministrativi, che abbiano avuto inizio di svolgimento prima della data del trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, spetta all'Amministrazione regionale competente per territorio.

Rimane di competenza degli organi statali, fino al 31 dicembre 1973, la definizione dei procedimenti sopraindicati, qualora i medesimi comportino spese che abbiano trovato il loro finanziamento in stanziamenti iscritti sui bilanci dello Stato relativi all'esercizio finanziario 1971 ed a quelli precedenti.

Il contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, da trasferire alle Regioni a Staturo ordinario in relazione al passaggio alle Regioni stesse delle funzioni amministrative statali, disposto con il presente decreto, è indicato nella tabella allegata.

In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo determinato con la tabella di cui al precedente comma vengono ridotti, con decorrenza dal 1° gennaio 1972, i relativi ruoli organici e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.

Ferma restando la decorrenza del 1° gennaio 1972 del trasferimento alle Regioni, l'ammissione nei ruoli dei contingenti regionali del personale di cui al primo comma sarà effettuata entro il 30 giugno 1972 con la prima legge regionale di istituzione dei ruoli regionali. Ove a tale data le Regioni non abbiano istituito propri ruoli, il personale predetto sarà considerato, con effetto dal 1° luglio 1972 e fino al suo inquadramento nei ruoli regionali, nella posizione di fuori ruolo.

Sino alla data di inquadramento nei ruoli regionali, all'amministrazione del personale da trasferire continuerà a provvedere, salvo quanto previsto nei successivi articoli, l'amministrazione di provenienza.

- Ai fini della progressione in carriera dello stesso personale, i posti di ruolo organico relativi al contingente indicato nel primo comma si considerano, nelle nuove dotazioni organiche risultanti dall'applicazione del secondo comma, come posti aggiunti fino all'inquadramento nei ruoli regionali effettuato anteriormente al 30 giugno 1972 e come posti fuori ruolo fino all'inquadramento effettuato successivamente a tale data.

ART. 11

Con effetto dal 1° gennaio 1972, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, indicato nella tabella allegata al presente decreto, che alla data del 31 dicembre 1971 risulti assegnato ad uffici periferici non trasferiti alle Regioni o a servizi centrali che svolgano funzioni amministrative trasferite alle Regioni, è messo, previo consenso dei singoli impiegati od operai, a disposizione delle singole Regioni e, se presta servizio presso ufficio periferico, della Regione nel cui territorio tale ufficio si trova.

Ove alla data del 31 gennaio 1972 i consensi fossero inferiori alle unità da trasferire, l'Amministrazione provvederà d'ufficio a mettere a disposizione delle singole Regioni gli impiegati o gli operai che ne abbiano fatto domanda entro la data predetta, dando la precedenza a coloro che svolgevano le stesse funzioni o funzioni connesse con quelle trasferite alle Regioni; a parità di tali condizioni si terrà conto della Regione di nascita, di quella di residenza e, subordinatamente, delle altre condizioni di cui all'art. 32, 3° comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.

Nel caso di inesistenza o insufficienza di domanda, l'Amministrazione può provvedere d'autorità, sentito il Consiglio di Amministrazione, a mettere a disposizione delle singole Regioni gli impiegati ed operai in possesso della minore anzianità nella qualifica o categoria.

Al predetto personale continuano ad applicarsi, fino al suo inquadramento nei ruoli o contingenti non di ruolo regionali, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza, assistenza e quiescenza dei dipendenti dello Stato.

Nell'ambito della Regione i trasferimenti di sede del personale statale di cui al presente articolo sono disposti, osservate le norme dell'articolo 32 del testo approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, con provvedimento dell'Amministrazione regionale, che ne da notizia all'Amministrazione

statale di provenienza del dipendente.

Fino al previsto inquadramento nei ruoli regionali, può essere disposta, con provvedimento del Ministro competente, e su richiesta motivata dell'Amministrazione regionale interessata, la sostituzione, con unità di pari qualifica, di dipendenti messi a disposizione delle Regioni ai sensi del presente articolo.

Le spese per gli stipendi e tutte le altre competenze spettanti al personale statale di cui al presente articolo sono sostenute direttamente dalle Regioni che provvederanno altresì a versare all'Amministrazione statale l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalle leggi.

La legge della Regione, concernente l'inquadramento nel ruolo regionale del personale delle Amministrazioni dello Stato e di quello degli Enti locali necessario all'impianto dei ruoli regionali, assicurerà al personale di cui al precedente articolo 11, il passaggio nei ruoli stessi, salvaguardando, contemporaneamente, le posizioni di carriera ed economiche, già acquisite al momento del passaggio stesso nel ruolo statale o dell'Ente locale di appartenenza anche per effetto delle agevolazioni previste dall'art. 16, comma 3°, della legge 18 marzo 1968, numero 249, quale risulta sostituito con l'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

ART. 14

40

41
ART. 15

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1972.

42

TABELLA

CONTINGENTE DEL PERSONALE STATALE DI RUOLO E NON DI RUOLO DA TRASFERIRE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN RELAZIONE AL PASSAGGIO ALLE REGIONI STESSE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI DISPOSTO CON IL PRESENTE DECRETO :

RUOLI ORGANICI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

- RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELLE CARRIERE DIRETTIVE :	
•Direttore di Sezione)	
•Consigliere	45
	--
	45
- RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELLE CARRIERE DI CONCETTO DI RAGIONERIA :	
•Ragioniere principale	23
•Ragioniere	22
	--
	45
- RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELLE CARRIERE DI CONCETTO AMMINISTRATIVE :	
•Segretario Capo o equiparato	2
•Segretario principale o equiparato	7
•Segretario o equiparato	6
	--
	15
- RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELLA CARRIERA ESECUTIVA :	
•Coadiutore superiore o equiparato	6
•Coadiutore principale o equiparato	27
•Coadiutore o equiparato	27
	--
	60
<u>TOTALE GENERALE</u>	<u>165</u>

*
SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di "beneficenza pubblica" e del relativo personale.-

... .. 002

44

RELAZIONE allo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di "beneficenza pubblica" e del relativo personale.

Lo schema di decreto delegato in materia di beneficenza pubblica è stato predisposto conformemente ai criteri stabiliti dall'art. 17 della legge 16.5.1970, n. 281, come risultano interpretati nell'ordine del giorno approvato dal Senato, nella seduta del 18.12.1970, a conclusione del dibattito sulla politica di attuazione dell'ordinamento regionale.

Nella formulazione definitiva del provvedimento è stato tenuto conto delle osservazioni fatte dalle Regioni, cui lo schema originario, redatto d'intesa con l'Amministrazione principalmente interessata, è stato inviato in ottemperanza a quanto disposto dal sopracitato articolo 17. Lo schema medesimo è stato, altresì, perfezionato sulla base del parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sempre ai sensi del citato articolo 17.

Il provvedimento prevede il trasferimento pieno ed integrale delle funzioni statali nella materia considerata, senza riserve per lo Stato che intacchino la competenza regionale; e ciò anche nella considerazione che la salvaguardia dell'interesse nazionale si realizza mediante la funzione di indirizzo e coordinamento da parte dello Stato medesimo.

Il passaggio delle funzioni amministrative è riferito a quelle esercitate attualmente dagli organi dello Stato in base alla legislazione vigente; non vi risultano quindi compresi né istituti od organi nuovi né enunciati principi fondamentali di legislazione, nella considerazione che essi debbono costituire oggetto di norme cornice le quali vanno adottate, eventualmente, con separato provvedimento da sottoporre all'approvazione del Parlamento.

Lo schema predisposto consta di quindici articoli e disciplina il passaggio alle Regioni delle funzioni amministrative e del contingente di personale statale, comprendendo, altresì,

la conseguente determinazione delle spese da eliminare dal bilancio dello Stato.

45

Lo schema di provvedimento, nella sua stesura definitiva, ha tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Commissione parlamentare che, in via generale, ha segnalato l'opportunità di evitare interpretazioni restrittive del concetto e dei contenuti dell'espressione "beneficenza pubblica"; conseguentemente, premesso che i concetti di "assistenza" e di "beneficenza" rappresentano due inseparabili momenti - il primo teleologico ed il secondo strumentale - della medesima attività, mirante a soddisfare necessità e bisogni di coloro che risultano sforniti di mezzi, è parso logico e più aderente alla realtà socio-economica del Paese affermare che la voce "beneficenza", nell'uso fattone dal legislatore costituente, copra tutta l'area trattata, sotto la rubrica "assistenza e beneficenza", nella legge n. 6972 del 1890 e nei testi normativi che, via via, sono intervenuti a modificarla ed integrarla.

Non si è però ritenuto di aderire, risolvendo negativamente una questione rimasta insoluita nel primo schema di decreto delegato inviato, per il relativo parere, alle Regioni ed alla Commissione parlamentare, all'orientamento emerso in tali sedi circa il problema concernente l'assistenza privata; si è conseguentemente affermato che, ai fini della ripartizione costituzionale di competenze fra Stato e Regioni, ha rilievo la natura pubblica o privatistica dell'ente, onde la competenza regionale non potrà estendersi sino a comprendere l'attività delle istituzioni private di assistenza.

In ordine al contenuto delle singole disposizioni previste dai vari articoli si rileva in particolare:

- Art. 1

Dispone il trasferimento alle Regioni di tutte le funzioni amministrative svolte in materia di "beneficenza pubblica".

Nella elencazione delle funzioni trasferite, contenuta nell'articolo a titolo esemplificativo, sono indicate:

- le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (legge 17.7.1890, n. 6972, e successive modificazioni), che operano nel territorio regionale.

Al riguardo, non si è ritenuto di accogliere il parere della Commissione parlamentare, secondo la quale la norma non avrebbe

46

be dovuto trovare limitazioni, ai fini della sua applicazione, alle istituzioni regionali, giacchè, per quanto concerne il problema degli enti ultraregionali e nazionali, si è ritenuto di provvedere, secondo il costante orientamento della Commissione in materia, mantenendo ferme le attribuzioni degli organi statali in ordine a tali enti;

- gli enti comunali di assistenza (legge 3.6.1937, n.847, e successive modificazioni);
- le controversie in materia di spedalità (art.80 legge 17.7.1890, n.6972 e successive modificazioni).

Questa voce è stata integrata, individuando nel luogo di residenza di colui che ha usufruito della spedalità il criterio di discriminatore della competenza territoriale a decidere nell'ipotesi di controversie fra enti di Regioni diverse (la Commissione aveva proposto il luogo di nascita);

- il mantenimento degli inabili al lavoro (art.154 T.U. leggi di P.S.) e le rette per l'ospitalità di minori presso istituti e di anziani presso case di riposo.

La voce soddisfa alle esigenze segnalate dalla Commissione, il cui testo proposto ricalca, sostanzialmente, i criteri da essa esposti;

- le attività di controllo ed assistenziali già esercitate dai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica (articolo 2 D.L.Lgt. 2.3.1945, n.173);
- l'assistenza estiva ed invernale in favore di minori;
- l'assistenza delle categorie assistibili ai sensi del D.L.Lgt. 31.7.1945, n.425 e 28.9.1945, n.646;
- gli interventi in favore dei profughi italiani e dei rimpatriati, successivamente alla prima assistenza, di cui alla legge 19 ottobre 1970, n.744, integrata dalla legge 25 luglio 1971, n.568. Per quanto concerne quest'ultima voce, si è limitata la competenza delle Regioni, in ordine all'assistenza ai profughi e rimpatriati, al periodo successivo alla prima fase di assistenza; durante tale fase, infatti, l'attività assistenziale appare necessariamente correlata a problemi di carattere internazionale e di ordine pubblico che, rispetto ad essa, assumono rilievo prevalente attracendo la materia nell'orbita di competenza statale.

In ordine, infine, alle altre voci, di cui la Commissione ha proposto l'inserimento (assistenza ai diseredati dagli istituti di prevenzione^e di pena e alle loro famiglie di cui alla legge 23.5.1956, n.491, agli orfani di guerra e dei caduti per servizio, alle famiglie di militari richiamati o trattenuti alle armi, alle persone di cui alla legge 20.2.1953, n.75), dev'essere osservato che a ciò osta la considerazione dell'accessorietà di tale assistenza rispetto a situazioni di "status personae" (orfani di guerra e assimilati), o della sua strumentalità rispetto ad attività o fini di esclusiva competenza statale, e che la medesima non risulta dotata, di fatto e di diritto, di una propria autonomia che ne giustifichi l'attribuzione alle Regioni. Infine, per quanto concerne la vigilanza sulle federazioni provinciali dell'O.N.M.I., valgono al riguardo le osservazioni in precedenza formulate in ordine al problema degli Enti nazionali;

- l'attribuzione delle funzioni di controllo sugli enti comunali di assistenza e sulle altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che operano nel territorio regionale agli organi regionali di controllo (art.130 Costituzione), con la determinazione delle modalità di tale controllo (Capo III del titolo quinto della legge 10.2.1953, n.62, ed art.36 legge 17.7.1890, n.6972);
- pare opportuno, contrariamente al parere della Commissione, mantenere il riferimento normativo alle modalità del controllo, al fine di facilitare il passaggio di tali funzioni, senza soluzioni di continuità, dagli organi dello Stato a quelli regionali.

- Art. 2

Dispone la conservazione alle Province, ai Comuni ed agli altri Enti locali delle funzioni di interesse locale attualmente esercitate in materia di beneficenza pubblica fino a quando non si provvederà, con legge dello Stato, al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali. Si precisa, altresì, che, ove le norme, in ordine a funzioni degli enti locali, facciano riferimento ad organi ed uffici statali, questi debbono ritenersi sostituiti dagli organi regionali.

Art. 3

Afferma la permanenza della competenza statale (è stato eliminato, secondo il parere della Commissione, il riferimento alla emananda legge quadro di riforma dell'assistenza sociale) in ordine :

- ai rapporti internazionali in materia assistenziale, ai rapporti con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, all'assistenza degli stranieri in relazione alle convenzioni internazionali;
- agli interventi assistenziali ai sensi della legge 8.12.1970, n.996, nonché per altre esigenze di carattere straordinario od urgente o di carattere perequativo in relazione alle necessità degli Enti assistenziali nelle diverse Regioni;
- ai Comitati di soccorso ed alle altre istituzioni private di beneficenza operanti nel territorio regionale (art.2, lettere a) e b), legge 17.7.1890, n.6972 ed art.4 R.D. 5.2.1891, n.99).
- alle pensioni ed assegni continuativi per i ciechi civili, i sordomuti e gli invalidi civili; agli interventi per i profughi italiani e per i rimpatriati, limitatamente alla fase di prima assistenza, e per gli orfani dei caduti per servizio; all'assistenza delle famiglie dei militari e dei richiamati alle armi e delle persone, di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75 (circa le osservazioni formulate dalla Commissione su questa voce, valgono le motivazioni espresse nell'illustrazione del precedente articolo 1);
- all'autorizzazione, agli Enti assistenziali pubblici e privati, all'accettazione di lasciti e donazioni e ad acquisti di beni

immobili (legge 21.6.1896, n.218);

49

agli studi, alla sperimentazione od all'assistenza tecnica in materia di servizi sociali (questa voce è stata integrata secondo il parere della Commissione).

Non è stato, infine, riprodotto il n.2 dello schema originario, che manteneva alla competenza statale la vigilanza sugli enti pubblici assistenziali a carattere nazionale od ultraregionale ed il relativo finanziamento, giacchè a tale problema, come sopra illustrato, è stata data, nel successivo articolo 4, diversa soluzione e ciò in conformità all'indirizzo generale in materia adottato dalla Commissione.

- Art. 4

Lascia ferme le attribuzioni degli organi statali in ordine agli enti ed istituti pubblici operanti nella materia di cui all'articolo 1, che svolgono la loro attività nel territorio di più regioni, fino a quando non sarà provveduto al loro riordinamento con legge dello Stato. Restano, altresì, ferme le attribuzioni esercitate dagli organi dello Stato in ordine agli Enti assistenziali privati a carattere nazionale o pluriregionale.

L'articolo è stato introdotto in sostituzione del n.2 dell'art.3 dello schema originario, in relazione alla precisazione della Commissione parlamentare che non rientra nei poteri delegati la soppressione di enti ed organismi.

- Art. 5

Prevede che rimangano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonché quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attività nella materia di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese nell'art.117 della Costituzione.

La formulazione dell'articolo è stata rivista in relazione a talune osservazioni delle Regioni mosse dalla preoccupazione che, attraverso un giudizio unilaterale di connessione, possano venire ridotte le competenze delle Regioni ed in relazione all'avviso espresso dalla Commissione parlamentare che l'articolo stesso affermi un principio ineccepibile e, pertanto, non possa essere omissivo.

- Art. 6:

Determina le forme di esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento dello Stato che risultano conformi all'articolo 17 della legge finanziaria regionale ed al noto ordine del giorno del Senato.

L'articolo è stato parzialmente modificato in relazione alla contrarietà manifestata dalle Regioni in ordine alla sua formulazione in quanto non chiaramente puntualizzante le "altre attività" attraverso le quali potrebbe esercitarsi, secondo il noto ordine del giorno del Senato, la funzione di indirizzo e di coordinamento.

Il complesso delle questioni emergenti dalle osservazioni delle Regioni ha formato oggetto di attento esame da parte della Commissione parlamentare, la quale ha espresso il proprio parere al riguardo in sede di esame del decreto delegato concernente la materia del turismo ed industria alberghiera.

In relazione a tale parere è stato, appunto, formulato l'articolo, precisando le modalità di esercizio della funzione stessa.

- Art. 7:

L'articolo, che è stato ora inserito, disciplina la consegna alle Regioni degli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici non trasferiti alle Regioni, concernenti le funzioni amministrative trasferite e relativi ad affari non ancora esauriti (salvo quanto disposto dal successivo art. 8 per i procedimenti amministrativi in corso recanti oneri a carico del bilancio statale) ovvero a questioni o disposizioni di massima inerenti alle dette funzioni.

- Art. 8:

stabilisce la disciplina transitoria per la definizione dei procedimenti amministrativi in corso, all'atto del trasferimento delle funzioni, che comportino spese a carico di bilanci statali precedenti al trasferimento stesso.

Essi rimangono di competenza dello Stato soprattutto per motivi di ordine tecnico-contabile.

Dispone che i Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica di cui al decreto legislativo luogotenenziale 2 marzo 1945, n.173, continuano ad esercitare le funzioni loro spettanti ai sensi della legislazione vigente ad eccezione di quelle trasferite alle Regioni a statuto ordinario con il presente decreto. Si tratta di funzioni amministrative di competenza statale, particolarmente, in materia di :

- a) concessione, previo accertamento delle condizioni di minima zione e di quelle economiche, ed erogazione della pensione di inabilità, dell'assegno mensile e dell'assegno di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili ai sensi della legge 30 maggio 1971, n.118;
- b) concessione, previo accertamento delle condizioni visive e di quelle economiche, della pensione, dell'indennità di accompagnamento e dell'assegno vitalizio ai ciechi civili ai sensi della legge 27 maggio 1970, n.382;
- c) concessione, previo accertamento delle condizioni del sordomutismo e di quelle economiche, dell'assegno mensile di assistenza ai sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381.

- Articoli 10, 11 e 12

Disciplinano il trasferimento alle Regioni del personale statale in relazione al passaggio alle Regioni stesse delle funzioni amministrative disposto con il presente decreto. Il contingente del personale trasferito è indicato nella tabella annessa. In corrispondenza di detto contingente, messo a disposizione delle Regioni con effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative statali ad esse trasferite, vengono ridotti, ai sensi dell'art.17, lett.c), della legge 16 maggio 1970, n.281, i ruoli organici del personale dell'Amministrazione dell'Interno. Al personale viene assicurata, fino all'inquadramento nei ruoli regionali, la conservazione dello stato giuridico e dei trattamenti economico, di assistenza, previdenza e quiescenza degli impiegati statali. Al predetto personale viene, infine, assicurato l'inquadramento nei ruoli regionali, salvaguardando le posizioni di carriera ed economiche acquisite nei ruoli di provenienza.

ART. 1

Tutte le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di "beneficenza pubblica" sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.

Il trasferimento riguarda, tra l'altro, le funzioni concernenti:

a)-le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni, che operano nel territorio regionale;

b)-gli Enti comunali di assistenza di cui alla legge 3 giugno 1937, n. 847 e successive modificazioni;

c)-le controversie in materia di spedalità di cui all'articolo 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni e integrazioni; nell'ipotesi che tali controversie insorgano tra enti appartenenti a Regioni diverse, la determinazione della competenza a decidere è effettuata in relazione al luogo di residenza di colui che ha usufruito delle cure di spedalità;

d)-il mantenimento degli inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e siano segnalati dall'autorità locale di pubblica sicurezza agli organi regionali; le rette per l'ospitalità di minori presso istituti educativo-assistenziali e di anziani presso case di riposo;

- e)-i controlli sugli Enti comunali di assistenza e sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la disciplina della legge 17 luglio 1890, n.6972 e successive modificazioni; gli interventi assistenziali effettuati dai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi dell'art.2 del decreto legislativo luogotenenziale 2 marzo 1945, n.173;
- f)-l'assistenza estiva ed invernale in favore di minori;
- g)-l'assistenza in natura da effettuare con distribuzione di materiale vario agli assistibili bisognosi; la assistenza in natura e l'assistenza sanitaria e farmaceutica, in favore delle categorie assistibili, di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n.425 e 28 settembre 1945, n.646;
- h)-gli interventi in favore dei profughi italiani e dei rimpatriati, successivamente alla prima assistenza, di cui alla legge 19 ottobre 1970, n.744, integrata dalla legge 25 luglio 1971, n.568;
- i)-ogni altra funzione amministrativa esercitata dai Prefetti e dagli altri organi centrali e periferici dello Stato in materia di beneficenza pubblica, fermo restando quanto disposto dai successivi articoli.

La vigilanza e la tutela sugli Enti comunali di assistenza e sulle altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che operano nel territorio regionale sono esercitate dall'organo regionale di controllo, previsto dall'art.130 della Costituzione, e si svolgono con le modalità di cui al capo terzo del titolo quinto della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Gli atti soggetti al controllo di merito sono quelli indicati nell'art. 36 della legge 17 luglio 1890, numero 6972 e successive modificazioni.

Fino a quando non sia provveduto con legge dello Stato al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, sono conservate alle province, ai comuni ed agli altri Enti locali, le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale attualmente esercitate nella materia di cui al precedente articolo 1.

Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della Regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nella materia di cui al precedente art. 1 facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative degli organi ed uffici centrali o periferici dello Stato.

Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine :

- 1) - ai rapporti internazionali nella materia di cui al presente decreto ed ai rapporti, in materia di assistenza, con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonché alla assistenza degli stranieri in relazione alle convenzioni internazionali;
- 2) - agli interventi assistenziali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996 nonché per altre esigenze di carattere straordinario od urgente o di carattere peregrativo in relazione alle necessità degli Enti assistenziali nelle diverse Regioni;
- 3) - ai Comitati di soccorso ed alle altre istituzioni private di beneficenza operanti nel territorio regionale, previsti dai punti a) e b) dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e dall'articolo 4 del relativo regolamento 5 febbraio 1891, n. 99, in quanto soggetti a vigilanza per motivi assistenziali in base alle leggi vigenti ed in quanto ricevano finanziamenti pubblici o stipulino convenzioni con enti pubblici;
- 4) - alle pensioni ed assegni a carattere continuativo, disposti in attuazione dell'art. 33 della Costituzione, in favore dei ciechi civili, sordomuti ed invalidi civili; agli interventi in favore degli orfani dei caduti per servizio; all'assistenza delle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi e delle persone di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75; agli interventi di prima assistenza in favore dei profughi italiani e dei rimpatriati di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, integrata

dalla legge 25 luglio 1971, n. 568; alla assistenza ai profughi stranieri;

- 5) - alla autorizzazione agli enti assistenziali pubblici e privati ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni immobili ai sensi delle vigenti disposizioni;
- 6) - agli studi ed alle sperimentazioni relative alle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di assistenza e beneficenza, che attengano ad esigenze di carattere unitario, con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli obblighi internazionali.

Fino a quando non sarà provveduto al riordimento, con legge dello Stato, degli enti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale operanti nella materia di cui al presente decreto, restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine agli enti medesimi.

Restano, altresì, ferme le attribuzioni esercitate dagli organi dello Stato in ordine agli enti assistenziali privati a carattere nazionale o pluriregionale.

ART. 5

Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonché quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attività inerenti alla materia di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese nell'articolo 117 della Costituzione.--

La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro o con i Ministri competenti.

L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato, di volta in volta, dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.

Gli organi statali e le Amministrazioni regionali sono tenute a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del Commissario del Governo nella Regione, informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto.

ART. 7

Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, le Amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna Regione interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici, concernenti le funzioni amministrative trasferite alle Regioni con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal successivo art. 8, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni. -

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data del trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli Organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli Organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle Regioni, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.

Resta altresì, fino alla data del 31 dicembre 1972, di competenza degli Organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Le somme che, alla data predetta, non risultino ancora impegnate, saranno portate in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n.281. Il Ministro del Tesoro provvederà, con propri decreti, alle conseguenti variazioni compensative nel conto dei residui delle Amministrazioni interessate. Le somme trasferite al fondo saranno assegnate, entro un biennio, alle Amministrazioni regionali sulla base dei criteri che il Comitato Interministeriale per la programmazione economica determinerà, in relazione a quanto previsto nel secondo comma del predetto articolo 9 della legge n.281 e tenuto anche conto dell'originaria destinazione delle somme medesime.

I Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica di cui al decreto legislativo luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 173, continuano ad esercitare le funzioni loro spettanti ai sensi della legislazione vigente ad eccezione di quelle trasferite alle Regioni a statuto ordinario con il presente decreto.

Il contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, da trasferire alle Regioni a statuto ordinario con effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative statali ad esse trasferite con il presente decreto, è indicato nella tabella allegata.

Il contingente di cui al precedente comma sarà ripartito per qualifica e per Regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro per il Tesoro, da emanare entro tre mesi della data indicata nel primo comma.

In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo determinato ai sensi dei precedenti comma vengono ridotti, con decorrenza dalla data indicata nel primo comma, i relativi ruoli organici e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.

Ferma restando la decorrenza dalla data indicata nel primo comma del trasferimento alle Regioni, l'ammissione nei ruoli e contingenti regionali del personale di cui al primo comma sarà effettuata con la prima legge regionale di istituzione di ruoli regionali.

Sino alla data di inquadramento nei ruoli regionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 1972, all'amministrazione del personale da trasferire continuerà a provvedere, salvo quanto previsto nei successivi articoli, l'Amministrazione di provenienza.

Al predetto personale continuano ad applicarsi, fino al suo inquadramento nei ruoli o contingenti regionali, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza, assistenza e quiescenza dei dipendenti dello Stato.

Nell'ambito della Regione i trasferimenti di sede del personale statale di cui al presente articolo sono disposti, osservate le norme dell'art.32 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, con provvedimento dell'Amministrazione regionale, che fino alla data indicata nel precedente quinto comma ne dà notizia all'Amministrazione statale di provenienza del dipendente.

Le spese per gli stipendi e tutte le altre competenze spettanti al personale di cui al presente articolo sono a carico delle Regioni che provvederanno altresì a versare all'Amministrazione statale di provenienza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Fino a quando non si potrà provvedere diversamente il pagamento delle competenze di attività di servizio e della pensione spettanti all'impiegato ed operaio messo a disposizione o trasferito verrà effettuato dall'Amministrazione di provenienza salvo il successivo rimborso.

Entro due mesi dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle Regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, indicato nella tabella allegata al presente decreto, che il giorno anteriore alla data predetta risulta assegnato ad uffici periferici non trasferiti alle Regioni o a servizi centrali che svolgano funzioni amministrative trasferite alle Regioni, è messo dall'Amministrazione di provenienza, previo assenso degli impiegati ed operai, a disposizione delle singole Regioni e, se presta servizio presso ufficio periferico, della Regione nel cui territorio tale ufficio si trova.

Ove gli assensi fossero inferiori alle unità da trasferire, l'Amministrazione provvederà, entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma, a mettere a disposizione delle singole Regioni gli impiegati ed operai che ne abbiano fatto domanda, dando la precedenza a coloro che svolgevano le stesse funzioni o funzioni connesse con quelle trasferite alle Regioni e tenendo conto dei titoli di cui all'art. 32, terzo comma, del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di inesistenza o insufficienza di domande, l'Amministrazione provvede d'ufficio, sentito il Consiglio di Amministrazione, a mettere a disposizione delle singole Regioni gli impiegati ed operai che risultino in possesso dei minori titoli indicati dall'art. 32, terzo comma, del T.U. n. 3 suindicato.

Al personale contemplato nel presente articolo che viene trasferito a sede diversa da quella dell'ufficio statale di provenienza anche a domanda, compete il trattamento economico di missione e di trasferimento, compresa l'indennità di prima sistemazione, stabilito per i dipendenti dello Stato dalle vigenti disposizioni di legge.

Al personale messo a disposizione in base al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 10.

La legge della Regione concernente l'inquadramento nei ruoli regionali del personale delle Amministrazioni dello Stato assicurerà al personale di cui ai precedenti articoli il passaggio nei ruoli stessi, salvaguardando, nello stesso tempo, le posizioni di carriera ed economiche già acquisite, al momento del passaggio stesso, nel ruolo statale di provenienza, anche per effetto delle agevolazioni previste dall'art. 16, comma terzo, della legge 18 marzo 1958, n. 249, quale risulta sostituito con l'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Ai fini del conseguimento delle agevolazioni indicate nel comma precedente il personale di cui al precedente art. 11 si considera di diritto trasferito a domanda.

Sino ad un anno dalla entrata in vigore delle singole leggi regionali istitutive dei ruoli regionali, la metà dei posti comunque disponibili, dopo effettuato l'inquadramento previsto nel primo comma, nelle singole qualifiche di tali ruoli sarà conferita mediante concorsi di trasferimento riservati al personale di pari qualifica e di ruoli corrispondenti già trasferito ad altra Regione ai sensi del presente decreto. I posti eventualmente non coperti saranno conferiti con le normali procedure.

Nella prima applicazione del presente decreto, i dipendenti dello Stato trasferiti alla Regione presso cui ricoprono la carica di consigliere regionale, ove non chiedono, entro dieci giorni dalla messa a disposizione, il collocamento in aspettativa senza assegni, sino alla scadenza dell'attuale mandato, sono dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 18, comma primo, della legge 17 febbraio 1963, n. 708.

Articolo 13

Le soppressioni e le riduzioni da apportare, ai sensi dell'articolo 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, agli stati di previsione del Ministero dell'Interno e del Tesoro, in conseguenza del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, nonché del personale statale, nei contingenti indicati sulla tabella allegata e delle connesse spese di funzionamento, restano determinate come segue:

1) CAPITOLI DA SOPPRIMERE

Ammontare dello stanziamento da sopprimere (milioni di lire)

a) Spese di natura operativa correnti:

Stato di previsione Ministero dell'Interno

2495	Assistenza e cura di infermi poveri affetti da malattie o minorazioni che non ricadono nella competenza di Istituti o di Enti pubblici o privati, o di Enti mutualistici, ai sensi dell'articolo 6, lettera a) del regio Decreto legislativo 30 maggio 1945, n. 538	500,-
2496	Contributo per il mantenimento dei minori assistiti nell'Albergo dei poveri di Napoli (legge 9 agosto 1936, n. 285 e art. 2 della legge 15 maggio 1970, n. 393)	300,-
2512	Contributo a favore della Società Umanitaria - Fondazione Prospero Moisè Loria con sede in Milano (art. 1 della legge 15 aprile 1955, n. 441 e art. 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1619)	150,-
2519	Contributo a favore della Fondazione Donato Pascoli con sede in San Mauro Pascoli (art. 1 della legge 5 giugno 1967, n. 415)	50,-
2525	Contributo a favore della Fondazione del Banco di Napoli per l'assistenza all'infanzia (legge 2 aprile 1958, n. 490)	70,-

Stato di previsione del Ministero del Tesoro

2777	Speso per la beneficenza romana (Spese obbligatorie)	392.5
------	--	-------

2) CAPITOLI DA RIDURRE

Ammontare delle riduzioni
(in milioni di lire)

a) - spese di natura operativa correntiStato di previsione Ministero dell'Interno

2344	Spese per il trasporto degli assistibili (decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 23 settembre 1945, n. 615 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 741) e delle loro case e per la custodia e l'assicurazione delle materizie dei connazionali profughi dall'estero e trasporto di altro materiale comunque destinato all'assistenza. Spese di esercizio, riparazione, noleggio ed acquisto di automezzi e spese per le autorimesse	35%--
2481	Assegni a stabilimenti ed Istituti diversi di assistenza, compresi quelli a carattere fisso - Sussidi di assistenza e contributi per provvidenze eccezionali	2.700%--
2483	Mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti ai sensi dell'articolo 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato col regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Spese obbligatorie)	1% 500%--
2484	Spese per rette e sussidi alle Istituzioni pubbliche e private di beneficenza e ad altri Istituti che provvedono per conto del Ministero dell'Interno all'assistenza, mediante ricoveri, degli indigenti in genere nonché dei minorenni e dei profughi inabili di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 23 settembre 1945, n. 616 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 741 (b)	6% 350%--
2486	Assegnazione ordinaria per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, art. 9 della legge 27 luglio 1958, n. 771, art. 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 67 ed articolo 2 della legge 21 novembre 1966, n. 1044)	10.600%--
2487	Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica	15.000%--
2489	Concorsi nelle spese per l'organizzazione e lo svolgimento dell'assistenza estiva ed invernale ai minori bisognosi sostenute da Istituti, Enti, Associazioni e Comitati	5.500%--
2500	Contributi ad Enti, Istituzioni, Associazioni e Comitati da erogarsi per i compiti di assistenza generica (decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 23 settembre 1945, n. 616 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 741) (a)	50%--

2502	Spese per l'assistenza sanitaria e farmaceutica agli assistibili (decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 23 settembre 1945, n. 616 e decreto-legge 23 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744) nonché contributi agli Enti che vi provvedono (c)	700%--
2505	Assistenza in natura da effettuare con distribuzione di materiale vario agli assistibili bisognosi specie in caso di pubbliche calamità, nonché agli assistibili di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 23 settembre 1945, n. 616, e decreto-legge 23 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744. Spese inerenti ai servizi di approvvigionamento, distribuzione, deposito e custodia di detto materiale	600%--
2506	Mantenimento delle case di riposo di Bari e Pigna per profughi rimpatriati - Ospitalità in alberghi o pensioni per profughi e rimpatriati - Indennità di sistemazione ai profughi e rimpatriati che si dimettono dagli alberghi o pensioni - Sussidi straordinari in denaro per l'assistenza (esclusa quella nel campo dell'istruzione e nel campo dell'avviamento e dell'addestramento professionale) alle persone disoccupate e bisognose - Sussidi in denaro per l'assistenza ai nativi degli ex territori dell'Africa orientale Italiana residenti in Italia (decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 23 settembre 1945, n. 616 e decreto-legge 23 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744)	1.551%--

b) Spese di personale ed accessorie:

Stato di previsione del Ministero dell'Interno

1011	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo (Spese fisse ed obbligatorie)	646.5
1013	Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo	63.8
1014	Compensi per lavoro straordinario al personale operaio	1.3
1015	Compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19	24.7
1016	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale	7.5
1018	Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti	3.1
1051	Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie)	0.1
1055	Spese per cure, ricoveri e protesi (articolo 66 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) (Spese obbligatorie) (a)	0.6
1062	Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale. Partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituti e Amministrazioni varie	0.4
1081	Interventi assistenziali a favore del personale in ser-	

c) Spese di funzionamento:Stato di prebilancio del Ministero dell'Interno

1051	Compensi per speciali incarichi (art. 230 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3)	0,4
1052	Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'Amministrazione dell'Interno - di consigli, comitati e commissioni	5,4
1050	Spese di ufficio per gli organi periferici	45,6
1059	Spese postali	0,6

Per l'anno 1972, in relazione al disposto del decreto legge 28 dicembre 1971, n.1121, che fissa al 1° aprile 1972 la data di inizio dell'esercizio, da parte delle Regioni a statuto ordinario, delle funzioni loro trasferite e quella di iscrizione nel bilancio dello Stato del fondo comune indicato nell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n.281, gli stanziamenti relativi a capitoli da sopprimere ai sensi del precedente comma rimarranno iscritti nel bilancio dello Stato per una somma corrispondente ai tre dodicesimi del loro importo e le riduzioni di stanziamenti indicate nel medesimo primo comma saranno effettuate nella misura dei nove dodicesimi dell'ammontare delle riduzioni stesse.

Articolo 14

Le spese aggiuntive connesse al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali di cui al presente decreto sono determinate, ai sensi dell'articolo 18 della legge 16 maggio 1970, n.231, applicando agli aumentari delle soppressioni e riduzioni di stanziamenti risultanti nel primo comma del precedente articolo le seguenti percentuali:

- a) spese di natura operativa corrente: venti per cento
- b) spese di personale ed accessorie: sedici virgola cinque per cento
- c) spese di funzionamento: venti per cento

Per l'anno 1972, l'aumentare delle spese aggiuntive, quale risulta applicando le sopra indicate misure percentuali agli importi delle soppressioni e riduzioni di stanziamenti, resta determinato in milioni 6.933,8, in relazione a quanto disposto dal decreto legge 28 dicembre 1971, n.1121.

All'onere relativo si provvede, per l'anno medesimo, con una corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1972.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto, per quanto riguarda il trasferimento delle funzioni amministrative, dalla data fissata nel decreto-legge 28 dicembre 1971, n.1121.

CONTINGENTE DEL PERSONALE STATALE DI RUOLO E NON DI RUOLO DA TRASFERIRE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN RELAZIONE AL PASSAGGIO ALLE REGIONI STESSE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI DISPOSTO CON IL PRESENTE DECRETO :

RUOLI ORGANICI DEL MINISTERO DELL'INTERNO-Amministrazione civile.

- Ruolo organico del personale della carriera direttiva amministrativa :	unità n.	55
- Ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria:	" "	55
- Ruolo organico del personale della carriera di concetto amministrativa:	" "	25
- Ruolo organico del personale di archivio della carriera esecutiva :	" "	75
- Ruolo organico del personale della carriera ausiliaria :	" "	15
<hr/>		
<u>Totale generale</u>	<u>unità n.</u>	<u>225</u>

1980.11

Nota:

Parlare originali proposte legge
al Parlamento in tutta libertà

Dr. CORSINI MARIO - Docente
di Medicina

A. S. I. R. C. I. S.

75

ASSOCIAZIONE SOCI EREDI ISTITUTO ROMANO COOPERATIVO CASE IMPIEGATI DELLO STATO "I. R. C. I. S."

(Reg. Mommucari reg. Atti Pubblici, Albano Laziale, 4-7-1955 vol. 135, n. 26)

SEZIONE SANITARIA " VERBANO ..

Prot. N. _____

Roma, 2 dicembre 1971
Via Tarò, 29 - Telefono 851.346

Gentilissimo Dottore,
ai cordiali ringraziamenti per la gradita comunicazione relativa alla predisposta Commenda all'amico e compagno Argentino Antognoli, oso aggiungere la richiesta di un breve incontro per avere notizie circa il pro memoria fatto pervenire all'On. Francesco De Martino, tramite l'On. Aldo Venturini, peraltro Presidente Onorario di questo Sodalizio.

Unisco copia del detto documento.

Cordiali saluti e sentiti ringraziamenti

(rag. Benedetto Trillini)



Allegato uno

Gentmo. Dott. Gianni Ferrara
Capo Gabinetto del Vice Presidente
del Consiglio dei Ministri

R O M A

✓



5826

76

Consiglio Superiore della Magistratura
Il Vice Presidente

Roma, - 1 DIC. 1971

5826

Caro De Martino,

con riferimento al Tuo interessamento in favore
del dott. Edoardo MUZJ, mi è gradito informarTi che il Consi-
glio, in accoglimento di sua istanza, ne ha deliberato il trasfe-
rimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di

**ho una buona notizia per te: sono lieto di
inviarti l'unita lettera che ho ricevuto dal Vice Pre-
sidente del CSM nella quale mi comunica che è stato
disposto il tuo trasferimento presso il Tribunale per
i minorenni di Napoli, quale sostituto.**

Molti, cordiali saluti

(Alfredo Amateucci)

(Francesco De Martino)

On. Avv. Prof. Francesco DE MARTINO
Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi
all. 1.-
P O M A

Dott. Edoardo MUZJ
Albergo Bertazzoni
Via Corridoni, 22
MILANO

GL/em

7288

78

Reiner Braukmann

3212 GRONAU (LEINE) KLEIWEG 1

GERMANY

Gronau, November 30th, 1971

To
Deputy Primeminister of Italy
de Martino

R o m a
ITALY

Ajello

Excellency,

My name is Reiner Braukmann. I am 28 years old and live at Gronau, my little hometown with nearly 6000 inhabitants. Since several years now I am employed there by a bank.

In my freetime I am very much interested about the political and social affairs of the countries of South Europe. Recently I had the chance, to read a booklet about Your pretty and loveley country Italy. In this booklet was also reported about Your Excellency. I appreciate Your Excellency very much. I hope with my whole heart, that Your Excellency will be elected to the next President of Italy. I am sure, that Your Excellency will do the best for the country and the demokraty.

Excellency, it is my greatest wish now, to possess a signed photograph of You. Will You please be so kind and fulfil my great request? This picture I will keep on a prominent place in my sitting room, so that my friends or visitors can see my respect in Your person and the Republic of Italy. May I hope for an answer? I am looking forward to the day, I will perhaps receives an answer.

With my best wishes to Your Excellency and the future of the Republic of Italy, I am

a sincere friend from Germany

Reiner Braukmann

please
to
him

m

REGIONE DELL'UMBRIA ^{EV} 79

GRUPPO CONSILIARE
DEL PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

PERSONALE

Perugia, 18 novembre 1971

IL CAPO GRUPPO

ON. FRANCESCO DE MARTINO
Vice Presidente del
Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi

R O M A

Caro Vice Presidente,

come certamente ricorderai, nella tarda matti-
nata di ieri mercoledì, approfittando della urgente con-
vocazione che il Ministro Giolitti aveva sollecitato a
me e al Presidente della Giunta Regionale Conti, mi so-
no affacciato nel tuo ufficio nella speranza di essere
da te ricevuto (sempre unitamente al Presidente Conti),
per metterti al corrente sui gravi sviluppi che va regi-
strando il programma di investimento del Gruppo I.B.P.,
e nello stesso tempo riproporti l'esigenza di una riu-
nione a livello di Governo per l'esame dei problemi eco-
nomici dell'Umbria, in conformità all'impegno da te as-
sunto allorchè ricevesti la delegazione della Regione il
23 marzo scorso.

Il nostro intendimento non ha potuto trovare
realizzazione in quanto, e giustamente, esigenze di pro-
tocollo che noi tutti siamo tenuti ad osservare, non han-
no appunto determinato una vana attesa.

Ecco perchè con la presente, vengo a formaliz-
zare la richiesta ufficiale di un incontro, da collega-
re ovviamente alle due questioni cennate, e per il quale
rimango in attesa di tue determinazioni.

Fraterni saluti.

- Mario Belardinelli



All'attenzione di DM

Inverno

80

Roma, 16 NOV. 1971

= 5826 =

Care Muzj,

mi spiace di inviarti l'unita
lettera, purtroppo negativa, che ho ricevuto
dal Vice Presidente del Consiglio Superiore
della Magistratura, relativa alla tua aspira-
zione.

Speriamo in una prossima occasio-
ne.

Cordiali saluti

(Francesco De Martino)

all.1.=

Dr. Edoardo MUZZI
Albergo Bertazzoni
Via Corridoni, 22

MILANO

GL/ch.

3947



*nee
broc*

82

Roma, lì 9 nov. 1971

CAMERA DEI DEPUTATI

GRUPPO PARLAMENTARE
DEL PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
IL PRESIDENTE

Att'

Caro Ferrara,

il disegno di legge recante "disposizioni speciali in materia di integrazioni salariali agli operai addetti alle cave ed ai materiali lapidei" è attualmente all'esame della Commissione XIII[^] Lavoro che ne ha iniziato l'esame il 28 ottobre scorso.

Il compagno Zaffanella è relatore del provvedimento e ritengo che l'iter legislativo dovrebbe concludersi entro breve tempo.

Cordiali saluti.

Gino Bertoldi

Prof. Gianni Ferrara
Capo di Gabinetto del
Vice Presidente del Consiglio
Palazzo Chigi
R O M A

Roma,

23 OTT 1974

3978/ST/1d

Caro Gino,

è stata inviata dalla Presidenza del Consiglio alla Camera dei Deputati, la scorsa settimana, il provvedimento - approvato dal Consiglio dei Ministri - rubricato al n. 3683 e recante "disposizioni speciali in materia di integrazioni salariali agli operai addetti alle cave ed ai materiali lapidei".

Ti prego di adoperarti perchè il provvedimento sia esaminato con sollecitudine e, in attesa di cortesi notizie, ti ringrazio e graternamente ti saluto.-

(prof. Gianni Ferrara)

=====
On.GINO BERTOLDI
Presidente Gruppo Parlamentare PSI
CAMERA DEPUTATI
ROMA
=====



CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL CAPO DI GABINETTO DEL VICE PRESIDENTE

Precedenti.

Disposizione degli uffici in materia
di intersezione - solisti operanti a detto
alle case e ministeriali locali -
Atto camera n: 3683 -
inviato dalla presidenza alla Camera dei
deputati la sera settimana

Roma, 12 FEB. 1974

3978

ST/ld

Caro Gino,

recentemente il Senato ha approvato il disegno di legge n.1067, presentato dai com pagni Castellani, Cipellini e Minnocci, riguardante l'estensione agli operai dipendenti dalle aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia delle pre videnze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n.77.

E' una legge che interessa circa 80.000 lavora tori da sempre esclusi dal trattamento della Casse di integrazione e soggetti a stagionali sospensioni del lavoro a cause delle intemperie.

E' necessario che anche alla Camera la proposta di legge segua un rapido corso e ti prego, quin di, di intervenire in tal senso, dandomi - eppe na possibile - notizie.

Ti ringrazio e ti saluto fraternamente.

(prof. Gianni Ferrara)

On. GINO BERTOLDI

Presidente Gruppo Parlamentare PSI

Camera dei Deputati

R O M A

Fare fascicolo

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1067)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CATELLANI**, **CIPELLINI** e **MINNOCCI**
(PSI) (PSI) (PSI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1970

Estensione agli operai dipendenti dalle aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia delle previdenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto con decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 788 e successive modificazioni (decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869 e legge 21 maggio 1951, n. 498) è stata istituita la Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria a cui sono assoggettate tutte le aziende inquadrare nel settore industria della Cassa assegni familiari.

Il datore di lavoro è tenuto al contributo dello 0,20 per cento entro il limite massimale di lire 2.500 giornaliere di retribuzione ed è prevista in favore dei lavoratori sospesi o lavoratori ad orario ridotto una integrazione del salario a carico dell'INPS in ragione di due terzi (66,666 per cento) della retribuzione globale corrispondente alle ore di lavoro non prestate nel limite massimo di 16 ore settimanali (comprese tra le 24 e le 40 ore settimanali), per la durata di tre mesi ogni anno nel caso di sospensione totale e senza limite nel caso di lavorazione ad orario ridotto.

L'integrazione spetta agli operai che per circostanze involontarie, indipendenti dalla loro volontà e da quella del datore di la-

voro, per cause di forza maggiore (mancanza di commesse, materiali, sostituzione macchinari, intemperie eccetera) effettuino un orario inferiore a 40 ore settimanali oppure siano sospesi totalmente, purchè risulti certa la loro ammissione al lavoro entro breve periodo (articolo 5 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869).

L'integrazione non spetta quando risulti che l'attività produttiva è soggetta a flessioni legate a lavorazioni aventi periodi di sospensione stagionali e correnti (decreto ministeriale 11 febbraio 1939).

Con legge 3 febbraio 1963, n. 77, soltanto per le aziende del settore della industria edilizia e affini si è stabilita una eccezione alla regola sopradescritta stabilendo che agli operai dipendenti da tali aziende, costretti a sospendere il lavoro od a lavorare ad orario ridotto anche per effetto delle intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, compete l'integrazione salariale di cui alle ricordate disposizioni legislative, per le ore di lavoro prestate comprese tra le 0 e le 40 ore settimanali.



87

CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SEGRETARIO PARTICOLARE
DEL VICE PRESIDENTE

Integrazione salariale
per sospensione lavoro
lavoratori per Cave Miumere
e torbiera



CAMERA DEI DEPUTATI

GRUPPO PARLAMENTARE
DEL PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
IL PRESIDENTE

rec. base *AA*
Roma, 9.3.1971

cm.


Caro Ferrara,

il progetto di legge d'iniziativa dei compagni Catellani, Cipellini e Minnocci n. 1067, è stato trasmesso alla Camera e reca il n. 3042. Attualmente risulta assegnato alla XIII^a Commissione Lavoro in sede referente e su di esso devono esprimere il parere la V^a Commissione Bilancio e la XII^a Industria.

Intavengo presso i compagni della Commissione Lavoro perchè sollecitino la discussione in sede di Commissione.

Cordiali saluti.

(Luigi Bertoldi)



Prof. Gianni FERRARA
Capo di Gabinetto del
Vice Presidente del
Consiglio dei Ministri
R O M A



CAMERA DEI DEPUTATI

GRUPPO PARLAMENTARE
DEL PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
IL PRESIDENTE

89
rec
P. S. S. C.
Roma, 9.3.1971

cm.

Caro Ferrara,

il progetto di legge d'iniziativa dei compagni Catellani, Cipellini e Minnocci n. 1067, è stato trasmesso alla Camera e reca il n. 3042. Attualmente risulta assegnato alla XIII^a Commissione Lavoro in sede referente e su di esso devono esprimere il parere la V^a Commissione Bilancio e la XII^a Industria.

Intervengo presso i compagni della Commissione Lavoro perchè sollecitino la discussione in sede di Commissione.

Cordiali saluti.

(Luigi Bertoldi)

Prof. Gianni FERRARA
Capo di Gabinetto del
Vice Presidente del
Consiglio dei Ministri
R O M A

6686

MINISTERO DEI LL. PP.

IL PROVVEDITORE ALLE OPERE PUBBLICHE
PER LA CAMPANIA

4 OTT. 1971

90

1316/USP

Egregio Dottore,

in merito alla Sua segnalazione, Le comunico di aver emesso il decreto di concessione del contributo statale di Lire 4.454.870 a favore della ditta DEL VECCHIO Michele, da S.Sossio Baronia, per danni subiti dalla propria abitazione, a seguito del terremoto dell'agosto 1962.

Cordiale saluto *G. Tringali*

Comunicato
a Del Vecchio

il 27-10-71

oooooooo

Dott. Silvano LABRIOLA
Capo della Segreteria
del Vice Presidente
del Consiglio dei Ministri

R O M A



6617
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

SEZIONE ITALIANA DELL'INTERNAZIONALE SOCIALISTA

Federazione Provinciale di LIVORNO

91

IL SEGRETARIO PROVINCIALE

Fasciolo

57100 Livorno, il 15 ottobre 1971

Via G. Verdi, 107 - Tel. 28.001

Prot. N. 1088

RACCOMANDATA

- Eriberto STORTI
Seg. Part. On. DE MARTINO
Palazzo Chigi
R O M A

Caro Storti,

mi dispiace disturbarti ma la questione che ti sottopongo riveste per noi notevole importanza e ci auguriamo che vorrai interessartene personalmente.

Il nostro compagno Pistolesi Paolo di Rosignano Solvay ha sposato una ragazza rumena.

Questa giovane ha conseguito il diploma liceale in Romania.

Per iscriversi alla Facoltà di Lingue dell'Università di Pisa è necessario che tale diploma (di cui ti allego l'originale) sia tradotto in Italiano e accompagnato da un nulla osta del competente Ministero.

Il diploma deve essere rimesso, da parte del Ministero competente, alla segreteria della Facoltà di Lingue entro e non oltre il 1° Novembre di quest'anno.

Mi rendo conto che ti chiedo un impegno notevole ma non sapevo quale altra via prendere.

Nel ringraziarti per quello che potrai fare abbiti i miei più fraterni saluti.

(Massimo BIANCHI)

Massimo Bianchi



16 DIC 1979
Mob. 102

92

MINISTERO

6617/ST/LD

DISPACCIO TELEGRAFICO

CONS. UGO NIUTTA

CAPOGABINETTO MINISTRO P.I.

ROMA

SEGUITO MIA LETTERA 6617 DEL 23/10 ST

TELEGRAMMA 10/II U.S. PREGOTI DARMI CORTESI

NOTIZIE CASO STANESCU GH. SVETLANA LUMINITA

ERATO INVIO CORDIALI SALUTI

PROF. GIANNI FERRARA CAPOGABINETTO VICEPRESID.

CONS. MIN.



93

MINISTERO

6617/ST/GC

10 NOV. 1971

DISPACCIO TELEGRAFICO

CONS. UGO NIUTTA

CAPO GABINETTO MINISTRO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA

PREGO FARMI AVERE CORTESI NOTIZIE DEFINIZIONE

PRATICA STANESCUGH ZVETLANA LUMINATA DA ME

SEGNALATA CON LETTERA 6617 DEL 23.10 SCORSO PUNTO

GRATO CORDIALMENTE SALUTO

PROF. GIANNI FERRARA

CAPO GABINETTO VICE PRES CONS MIN

Roma,

94
23 OTT 1971

6617/SRE/ld

Caro Ugo,

ti prego di adoperarti perchè sia al più presto definita la questione che ti sottopongo.

La signora STANESCU GH. ZVEFLANA LUMINITA, nata a Sinaia (Romania), ha sposato il sig. Pistolesi Paolo di Rosignano Solvay. Ora desidera iscriversi alla Facoltà di Lingue dell'Università di Pisa, ma per ottenere la iscrizione è necessario che entro il corrente mese di ottobre il diploma - accluso in originale - corrispondente alla maturità classica, sia tradotto in italiano ed inviato dal Ministero P.I. alla Segreteria della Facoltà di Lingue dell'Università di Pisa con un nullaosta ministeriale che autorizzi l'iscrizione.

Vuoi, per piacere, occupartene, con cortese premura? Grazie.

La attesa di cortesi notizie ti invio i miei migliori saluti.-

(prof. Gianni Ferrara)

N.1 al l.: diploma originale

=====
Prof. Dr. UGO NIUTTA
Capogabinetto Ministro P.I.
ROMA
=====



REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA
MINISTERUL ÎNVĂȚĂMINTULUI

Viza inspectoratului
școlar județean
Inspector general Județean,

Nr. 6634 / 1969

Loc pentru
timbru sec

DIPLOMA DE BACALAUREAT

De baza rezultatelor examenului de bacalaureat care a avut loc în
sesiunea AUGUST 1969 la Liceul "NICOLAE CRIGORESCU" din locali-
tatea CÎMPINA județul PRAHOVA, se acordă absolvenței
STĂNESCU GH. ZVETLANA-LUMINIȚA care a terminat cursurile Liceului
din SINAIA în anul școlar 1968/1969,
prezenta DIPLOMĂ DE BACALAUREAT pentru secția UMAHISTĂ.

PREȘEDINTELE COMISIEI

Gari

L.S.

SECRETARUL COMISIEI

Mărcuș Luciu

Seria C Nr. 7649

Semnătura titular

Luminița Stănescu

Nr. 697/709. 1969

Data eliberării: anul 1969 luna sept ziua 1

MINISTERUL ÎNSTRUMENTELOR ȘI
AL ÎNȘĂȘIRII ȘI ÎNȘĂȘIRII
Logos...
No. 11/49000-
Data redactării, 23.8.1971

SITUAȚIA ȘCOLARĂ

LUMINIȚA

Școlii de la examenul de bacalaureat a absolvenților **ȘTĂNESCU GH. ZVETLANA**, născut în anul 1950
zina 6, în localitatea **SINAIA** județul **PRAHOVA**
și a **VALERIA**
Luna **DECEMBRIE**
Clasa **VI-a**

OBIECTELE	Clasa a IX-a	Clasa a X-a	Clasa a XI-a	Clasa a XII-a	LA EXAMINUL DE BACALAUREAT	
	an școlar 1965/1966 Liceul din SINAIA	an școlar 1966/1967 Liceul din SINAIA	an școlar 1967/1968 Liceul din SINAIA	an școlar 1968/1969 Liceul din SINAIA	Liceul din NICOAE GRIGORESCU din CIMPINA sesiunea AUGUST secția UMANISTĂ	anul
Limba și literatura română	633/10x33	7/10x33	633/10x33	5/civc	Literatura română	80
Limba și literatura 1					Limba 1 - FRANC.	70
Limba 1 - FRANCEZĂ.	723/10x33	723/10x33	8/10x33	8/10x33		
Limba 1 - RUSA.	600/10x33	533/civc33	533/civc33	6/10x33		
Limba latină	7/10x33	566/civc66	7/10x33	533/civc33	Literatura 1	
Istoria	633/10x33	7/10x33	5/civc	533/civc33	Istoria patriei	60
Economie politică	-	-	633/10x33	-		
Fizic și socialism științific	-	-	-	5/civc	Filozofia	
Psihologia	-	-	-	610/10x33		
Logica	-	-	-	-	Matematica	
Matematica	533/civc33	566/civc66	5/civc	5/civc		
Astronomie	-	-	-	6/10x33		
Fizica	533/civc33	7/10x33	5/civc	5/civc	Chimie	
Chimia	5/civc	533/civc33	5/civc	5/civc		
Biologia	566/civc66	5/civc	533/civc33	5/civc	Biologia	
Geografia	566/civc66	7/10x33	-	533/civc33	MEDIA GENERALĂ	70
Cultura tehnică	-	-	-	-		
Studii tehnice cu aplicații practice	8/10x33	833/10x33	8/10x33	-		
Etimologia	-	-	-	-		
Desenul	866/10x33	9/10x33	-	-		
Muzica	766/10x33	11/10x33	10/10x33	-		
Edificația fizică	9/10x33	9/10x33	833/10x33	8/10x33		
IST. LIT. UNIVERSIALE	-	-	7/10x33	-		
Portarea	966/10x33	10/10x33	10/10x33	933/10x33		

PREȘEDINTELE COMISIEI
Jani

SECRETAR
Chioacă



DIRECTOR

SECRETARUL ÎNȘĂȘIRII ȘI ÎNȘĂȘIRII
AL ÎNȘĂȘIRII ȘI ÎNȘĂȘIRII

SECRETAR

90058

VIZAT
DIRECTOR

Handwritten signature

5826

Roma,

10 LUG 1971

97

Caro Cavallari,

ti prego vivamente di esaminare con la maggiore comprensione possibile l'aspirazione del dr. Eduardo MUZI, Sostituto Procuratore della Repubblica a Milano, ad essere trasferito a Napoli dove recentemente sono stati messi a concorso 7 posti.

Il Muzj è un ottimo magistrato, è stato già un paio d'anni a Milano ed ha a Napoli i genitori in età molto anziana e bisognosi di cure.

Ti ringrazio di quanto farai e ti invio cordiali saluti

(Gianni Ferrara)

Prof. Avv. Vincenzo CAVALLARI
Corso della Giovecca 167
FERRARA

GF/mm



Consiglio Superiore della Magistratura
Al Vice-Presidente

Roma, 22 Luglio 1971

Caro De Martino,

con riferimento al tuo interessamento al dott. Eduardo MUZJ ti informo che sulla copertura dei posti disponibili negli uffici giudiziari di Napoli il Consiglio delibererà ormai alla ripresa dei lavori dopo il periodo feriale.

Io ho, comunque, già da ora preso particolare nota di quanto mi hai rappresentato al riguardo e ti farò poi avere, appena possibile, ulteriori notizie.

Con i più cordiali saluti.

(On. Avv. Alfredo Amatucci)

On. Avv.
Prof. Francesco DE MARTINO
Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi
ROMA



Consiglio Superiore della Magistratura
Il Vice-Presidente

Roma, 22 Luglio 1971

Caro De Martino,

con riferimento al tuo interessamento al dott. Eduardo MUZJ ti informo che sulla copertura dei posti disponibili negli uffici giudiziari di Napoli il Consiglio delibererà ormai alla ripresa dei lavori dopo il periodo feriale.

Io ho, comunque, già da ora preso particolare nota di quanto mi hai rappresentato al riguardo e ti farò poi avere, appena possibile, ulteriori notizie.

Con i più cordiali saluti.

(On. Avv. Alfredo Amatucci)

On. Avv.
Prof. Francesco DE MARTINO
Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi
ROMA



*Al Vice Presidente
del Consiglio dei Ministri*

Roma,

100

5826

Caro Dott. Muzj,

Le rimetto l'unita lettera che ho ricevuto dal Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, relativa alla sua aspirazione.

Appena avrò ulteriori notizie gliele farò sapere.

Cordiali saluti

(Francesco De Martino)

all.1.-

Dott. Edoardo MUZZI
Albergo Bertazzoni
Via Corridoni, 22

MILANO

GI/am

a settembre

tenere agli atti.

Lu Brano



5826

101

McC.
Consiglio Superiore della Magistratura
Il Vice Presidente

Roma, 27 ottobre 1971

Caro De Martino,

il Consiglio ha deliberato sulla copertura del posto di pretore di Ottaviano, ufficio del quale avesti a scrivermi per segnalarmi l'aspirazione del dott. Eduardo MUZJ.

Mi spiace al riguardo non poterTi fornire una favorevole notizia giacché è stato ivi destinato altro magistrato, il dott. Mario LAINATI, i cui titoli sono stati riconosciuti prevalenti su quelli di molti altri aspiranti.

Desidero nel contempo assicurarti che continuerò a tenere ben presente la posizione del dott. Muzj in occasione della prossima copertura di posti negli altri uffici per i quali egli ha fatto tenere istanza di trasferimento.

Con riserva di ulteriori notizie appena possibile, Ti invio intanto i miei più cordiali saluti.

(Alfredo Amatucci)

On. Avv. Prof. Francesco DE MARTINO
Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi

R O M A

3363

102



Il Ministro dei Lavori Pubblici

Coop. 481

Ref. n. 23363

Roma, li 6 LUG. 1971

Caro Ajello,

con riferimento alle tue premure in merito alla questione del finanziamento della Cooperativa Edilizia "S. Gabriele P.T." con sede in Roma, devo purtroppo farti presente che, al momento attuale, i fondi stanziati per tale categoria di lavori sono del tutto esauriti.

Ti assicuro comunque, che l'esigenza segnalata, sarà tenuta nella massima evidenza allorchè verranno disposte nuove assegnazioni di fondi.

Cordiali saluti.

(Salvatore Lauricella)

Dr. Aldo AJELLO
Capo della Segreteria del
Vice Presidente del Consiglio
dei Ministri

00100 ROMA

PL/RI/ac



103

Il Ministro dei Lavori Pubblici

Coop. 481

Rif. n° 3363

Roma, li 6 LUG. 1971

Caro Ajello,

con riferimento alle tue premure in merito alla questione del finanziamento della Cooperativa Edilizia "S. Gabriele P.T." con sede in Roma, devo purtroppo farti presente che, al momento attuale, i fondi stanziati per tale categoria di lavori sono del tutto esauriti.

Ti assicuro comunque, che l'esigenza segnalata, sarà tenuta nella massima evidenza allorchè verranno disposte nuove assegnazioni di fondi.

Cordiali saluti.

(Salvatore Lauricella)

Dr. Aldo AJELLO
Capo della Segreteria del
Vice Presidente del Consiglio
dei Ministri

00100 ROMA

PL/RI/ac

2263

15 40

Mon. 30 - Ediz. 1970 104
cod. 00000

Il Ministero non assume alcuna responsabilità
per gli errori di trascrizione del servizio telegrafico.

TELEGRAMMI TELEGRAFICI	Indirizzo di _____ _____ _____	Se per il destinatario non è possibile consegnare il telegramma al domicilio, il telegramma viene consegnato al ufficio di competenza. Il telegramma viene consegnato al destinatario o al suo domicilio, o al domicilio di quello delle parti, o al domicilio del mittente, o al domicilio del destinatario.	
290 F ROMA ROMA LLPP 223/322 54 19 1330 +		Via e indirizzo dell'ufficio	

(00112) Roma, I. S. S. - 00100

RELAZIONE TUO VIVO INTERESSAMENTO COOPERATIVA SANGABRIELE DI ROMA
 MENTRE DEBBO RAPPRESENTARTI CHE ATTUALMENTE NON SUSSISTE ALCUNA
 DISPONIBILITA DI FONDI PER CONCESSIONE CONTRIBUTI AT COOPERATIVE
 EDILIZIE VRG TI ASSICURO CHE ESIGENZE SODALIZIO IN QUESTIONE SONO
 TENUTE IN PARTICOLARE EVIDENZA IN RELAZIONE AT ITER PARLAMENTARE
 DISEGNO DI LEGGE "RIFORMA DELLA CASA" PUNTO CORDIALITA +
 SALVATORE LAURICELLA MINISTRO LL. PP. + +



CAMERA DEI DEPUTATI

S21h

105

preced

Cagliari, 30/6/71

Caro Presidente,

per semplificare Ti compiego alla presente fotostatica di una lettera che il com pagno Giovanni Giuliani da Sorgono (Nuoro) Ti ha av viato sin dal 17/4 c.a.

Scopo di questa mia è di pregarTi vivamente di voler fare esaminare il contenuto della lettera, facendo quanto puoi per bloccare l'azione che va svolgendo il Ministro delle Finanze contro la cooperativa "La Rinascita".

Il tutto perchè la situazione precipita.

Grazie per quanto vorrai fare. Con molti saluti cordiali.-

Giuseppe Tocco

MAI

On. Francesco De Martino
V. Presidente del Consiglio

ROMA

TEL. 60202

106

AL COMPAGNO ON.

FRANCESCO DE MARTINO

vice presidente del consiglio
dei ministriR O M A

Caro DE MARTINO

Il sottoscritto GIULIANI GIOVANNI

COMPAGNO DELLA SEZIONE DI SORGONO in provincia di Nuoro, presidente della cooperativa edile "LA RINASCITA" fra lavoratori dell'edilizia con sede in Sorgono (NU), trovandomi in difficoltà estrema a causa di una ispezione della tributaria con verbale in data 29/4/1969, scrivo a te ~~per~~ sicuro del tuo interessamento in merito e cercherò di spiegarti le cose nel modo più breve possibile; nel 1963 un gruppo di compagni sentendo parlare di cooperazione avevamo costituito ~~una~~ cooperativa di lavoratori edili formata in prevalenza da socialisti e comunisti, incontrando subito ~~la~~ reazione della borghesia locale con mille difficoltà con poco lavoro mal pagato e tal volta fatto a cambio merce, con una giornata alla miseria ma con i denti stretti abbiamo resistito con il solo pensiero di non lasciare la nostra terra alla quale noi Sardi siamo molto attaccati. Con i pochi soldi incassati dovevamo comprare un po di attrezzatura ed il materiale che i rivenditori ci davano soltanto in contanti non avendo fiducia nella cooperativa, dopo tre anni circa ci siamo riusciti a farci iscrivere all'album delle imprese della regione mentre la iscrizione per l'album nazionale era insabbiata al proveditorato di Cagliari e c'è voluto l'intervento del compagno Mancini allora ministro dei LLPP da me interessato. In seguito siamo riusciti ad avere qualche lavoro di una certa importanza almeno per noi che ci stava facendo sperare in un domani migliore sin quando non è arrivata la visita della tributaria mandataci sicuramente da qualche grande impresa che opera nella zona visto che non avevano ottenuto nulla mandandoci l'ispettorato del %

lavoro che venendo a Sargono visitava solo la cooperativa.

Con la triburaria sono riusciti nel loro intento infatti ci è stata contestata una evasione di IGE di circa 3.000.000 per gli anni dal 64 al 69, è successo che appena costituita la cooperativa lavorava solo con privati a le condizioni prima espresse in'oltre noi il nostro lavoro lo sappiamo fare, ma di IGE non ne sapevamo un bel niente, tanto che gli stessi agenti si sono meravigliati della nostra buona fede scrivendolo anche nel verbale. Da cosa nasce cosa l'ufficio del registro ci contesta la registrazione delle somme che per noi sapendolo avevano speso circa cento mila lire a tassa fissa mentre ci contestano adesso fra penalità ed interessi circa 3.500.000, e così anche le imposte si sono interessate di noi, e da pochi giorni che l'intendenza di finanza di Nuoro mi ha fatto notificare la pena pecuniaria per la IGE evasa rispondendone in proprio per la cifra di 4.000.000 circa pur essendo la nostra una società a responsabilità limitata. Come puoi vedere è stata emessa una condanna a morte, ti chiedo dunque il tuo interessamento affinché questa condanna non sia eseguita affinché ci sia garantito il posto di lavoro e che non ci sia preso ciò che abbiamo ~~mutato~~ saputo costruirci associandoci ad un misera paga impiantando nella nostra provincia la cooperazione fra operai edili essendo la nostra la prima cooperativa funzionante nella provincia di Nuoro, consentendo una volta tanto ad un gruppo di giovani di non varcare i confini della patria. Scusami se mi sono dilungato ho fatto il minimo possibile ma questo è un appello disperato che spero troverà tutta la tua comprensione, resto in attesa di una tua risposta e gradisci fraterni saluti da tutti i soci e miei particolari.

compagno GIULIANI GIOVANNI

Roma, 22 GIU. 1971

- 5195 -

Caro Garofalo,

ti invio la risposta pervenutami dal Segretario del Ministro Lauricella a seguito dell'interessamento svolto per il finanziamento della Vostra Cooperativa.

Ti prego di ricordarmi la questione fra qualche tempo per un nuovo intervento.

Cordiali saluti

(Aldo Ajello)

Sig. Guido VARCACCIO GAROPALO
Via Gambardella, 96

TOPRE ANNUNZIATA (Na)

16. VI. 1970

MOD. 30 - Ediz. 1970
cod. 092200

109

MODULARIO
Telegr. - 61

16 14 07

3329

L'Amministrazione non assume alcuna re-
sponsabilità per le conseguenze del servizio

CT DEMARTINO

MODULI
EMERGENZA

Ricevuto il

19... ore
RICEVUTO

CPRSPR

Per circuito N.

Le ore si contano sul meridiano europeo
dell'Europa Centrale.
Nei telegrammi impressi a caratteri romani, il primo numero
dopo il nome del luogo di origine rappresenta quello del telegramma,
il secondo quello delle parole, gli altri la data e l'ora e i minuti della
presentazione.



Via e indicazioni
eventuali d'ufficio

Qualifica	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE	
					Giorno e mese	Ore e minuti
	613 ROMA FN	228A	21	16	10	15

(0601318) Rich. 28 del 19-1-70 - Roma, I. P. S. - S. (c. 50.000.000)

CALOROSE FELICITAZIONI ET FRATERNI AUGURI SEMPRE MAGGIORI
SUCCESSI Ettore Troilo

PALAZZO CHIGI ROMA

VICE PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI

ON PROF FRANCESCO DEMARTINO

NOTA È DOVUTO AL FATTORINO PER IL RECAPITO

N. di recapito. Rimesso al fattorino alle ore

TELEGRAMMA



AVVERTENZA IMPORTANTISSIMA

Nei telegrammi diretti a destinatari abbonati al telefono, invece dell'indirizzo stradale, si può adoperare l'indicazione (tassata per una parola): *TF*..... (n. abbonato) seguita dal cognome o da altra designazione sociale del abbonato. Es. *TF 912468* = Gastaldi Roma; *TF 864319* = Fabrital Milano.

Qualora il mittente non conosca o non ricordi il numero telefonico del destinatario può ugualmente usufruire del servizio facendo precedere all'indirizzo completo dell'abbonato la sola indicazione *TF*. Es. *TF* = Gastaldi Mario, Via del Corso, 151 - Roma.

Detti telegrammi vengono, nei limiti del possibile, telefonati subito all'abbonato e recapitati per posta.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio telegrafico.

110
Significato delle principali
indicazioni che eventualmente
figurano prima dell'indirizzo

- FS* = Far proseguire.
- GP* = Da tenere a disposizione del destinatario presso l'Ufficio postale.
- MP* = Da consegnarsi nelle mani del destinatario.
- TC* = *Telegr. collazionato.*
- PG* = *Telegr. con avviso telegrafico di ricevimento.*
- TF* = Da telefonarsi al domicilio del destinatario.
- TR* = Da tenere a disposizione del destinatario presso l'Ufficio telegrafico.
- RP. x* = *Telegramma con risposta pagata. x rappresenta l'ammontare della tassa pagata in lire italiane, o franchi oro.*
- XP* = *Telegramma con tassa di espresso pagata dal mittente.*

Pres. 5214

114



PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

(SEZIONE ITALIANA DELL'INTERNAZIONALE SOCIALISTA)
FEDERAZIONE PROVINCIALE DI NUORO

Cas. Post. n. 6

Via Roma n. 63

Telefono 31.165

Prot. N. 167/pp

Nuoro li, 14 Giugno 1971

OGGETTO:

On.le Francesco DE MARTINO
V. Presidente del Consiglio
R O M A

Caro De Martino,

in data 17.4.1971 il compagno GIULIANI Giovanni, Presidente della Cooperativa edile "La Rinascita" di Sorgono (NU) ti ha inviato una lettera in cui chiedeva un tuo intervento presso il Ministero delle Finanze perché venisse riesaminato un verbale della tributaria di Nuoro del 29.4.969 dove veniva contestata alla "Cooperativa una evasione di I.G.E. per circa 3 milioni di lire.-

Sono pertanto a sollecitare il Tuo intervento nel senso richiesto, in quanto se non si arrivasse ad una radicale riduzione della penalità e degli interessi, si metterebbe in forse l'esistenza stessa della Cooperativa.

Sicuro di un Tuo autorevole intervento, colgo l'occasione per inviarti cordiali e fraterni saluti.

Il Segretario Provinciale
(Virgilio Asoni)



5195

112

Ministero dei Lavori Pubblici
IL CAPO DELLA SEGRETERIA PARTICOLARE
DEL MINISTRO

Roma, 11 12 GIU 1971

Coop.659
rif.n.5195

Caro Ajello,

con riferimento alle tue premure in merito alla questione del finanziamento della Coop.Edilizia "Quadrifoglio" con sede in Torre Annunziata, devo purtroppo farti presente che, al momento attuale, i fondi stanziati per tale categoria di lavori sono del tutto esauriti.

Ti assicuro comunque, che l'esigenza segnalata, sarà tenuta nella massima evidenza allorchè verranno disposte nuove assegnazioni di fondi.

Cordiali saluti.

(dr.Placido Lombardo)

Dr.Aldo AJELLO
Capo della Segreteria
del Vice Presidente del Consiglio
dei Ministri

OIOO = R O MA

RI.

Roma, 11 - 8 GIU 1971

V.

3977/LM/GC

Caro Marazzita,

con lettera in data 9.2.1971 ti ho segnalato il compagno INCHINGOLI MICHELE, residente in Roma, Circonvallazione Ostense n. 146.

In considerazione delle precarie condizioni economiche in cui versa il compagno Inchingoli e delle segnalazioni in suo favore che continuano a pervenirci, ti sarei grato se volessi considerare benevolmente il suo caso e farmi conoscere qualche notizia al riguardo.

Fraterni saluti

(Avv. Luigi Mazzella)

.....
Avv. Sen. GIUSEPPE MARAZZITA
Vice Presidente Istituto Autonomo
Case Popolari della Provincia di
R O M A
Lungotevere Tor di Nona 1

114

Roma, - 9 FEB. 1971

3977
ST/ld

Caro Marazzita,

a seguito delle nostre conversazione telefonica, torno a segnalarti con particolare calore il compagno INCHINGOLI Michele, residente a Roma in via Circonvallazione Ostiense n.146, Scala D, int.2, il quale - gia alle dipendenze dell'Istituto con una prestazione di 4 ore giornaliere e con una retribuzione di lire L. 43.000.= mensili, aspira ad essere assunto a tempo-pieno per essere addetto al servizio di pulizie delle case della zona di SPINACETO.

Le sue condizioni economiche sono infatti molto precarie e l'attuale retribuzione non risolve certo i suoi problemi familiari.

Conto sul tuo aiuto.

Grazie.

In attesa di cortesi notizie, ti saluto fraternamente.

(avv. Luigi Mazzella)

Avv. Sen. GIUSEPPE MARAZZITA
Vice Presidente Istituto Autonomo
Case Popolari della Provincia di
R O M A
Lungotevere Tor di Nona, 1



CONSIGLIO DEI MINISTRI
 IL SEGRETARIO PARTICOLARE
 DEL VICE PRESIDENTE

115

Fare fascicolo

INCHINGOLI Michele,

nato il 26.7.1925 a Canosa di Puglia (Bari) e domiciliato
 a Roma, Circonvallazione ostiense n. 146, scala D, int. 2,
 (Nella via del ~~RAI - Azienda Pubblica Industriale~~)
 aspira ad essere assunto ^{a tempo pieno} presso l'Istituto Antonino Telle
 Case Popolari (SPINACETO) ~~presso cui ha presentato~~
~~domanda~~

~~mezzogiorno~~ 1/3.7.50

Done

ho parlato con Marzetta.
 Nell'appunto scelto bisogna ripetere
 che l'Inchiesta è stata assunta
 per 4 ore giornaliere e a paga
 di 13.000 mensili. si spera ad
 un'azione a tempo pieno (8 ore)
 trovando i condizi finali di
 un'azione di lavoro - fiammi.

P. P.

Roma, 21 MAG. 1971

5195

Caro Lombardo,

ti invio qui acclusa copia della domanda di finanziamento inoltrata al Ministero dei Lavori Pubblici dal signor Guido VARCACCIO CAROFALO, in qualità di presidente della cooperativa edilizia "Quadrifoglio" di Torre Annunziata.

Ti prego caldamente di intervenire presso i competenti uffici affinché, compatibilmente con gli stanziamenti disponibili a tale titolo, l'istanza venga esaminata con ogni possibile favore.

Ti ringrazio molto per quanto potrai fare e resto in attesa di cortesi notizie.

Con i più fraterni saluti.

(Aldo Ajello)

All. 1

.....
Dott. Placido LOMBARDO
Capo della Segreteria
Ministro Lavori Pubblici
R o m a

Roma, - 7 MAG. 1971

- 4870 -

Caro Pasargiklian,

mi è gradito rinettare qui acclusa la lettera con la quale mi viene data notizia dell'inizio dell'istruttoria della pratica relativa alla Sua onorificenza.

Mi auguro di poter far seguito quanto prima con notizie definitive e Le invio, intanto, i miei cordiali saluti

(Aldo Ajello)

all.1.=

Dr. Vahan PASARGIKLIAN
Via Fontana, 2
M i l a n o



2870

119

Presidenza
del Consiglio dei Ministri

IL VICE CAPO DI GABINETTO

n. 35250


Roma, 3/5/71

Caro Ajello,

in relazione alla tua del 22 aprile u. sc., mi è gradito comunicarti che è stata presa nota della segnalazione in favore del Commendatore dr. Vahan PASARGIKLIAN, proposto per il conferimento dell'onorificenza di Grande Ufficiale.


Mi riservo di darti ulteriori notizie in merito, appena possibile.

Con molti cordiali saluti



(Nicola d'Amato)

Dr. Aldo AJELLO
Capo della Segreteria del
Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
SEDE



11870

Roma,

22 NOV. 1973

Caro D'Amato,

viene caldamente segnalato all'On. De Martino il dott. Vahan Pasargiklian, abitante a Milano in Via Fontana, 2, il quale è da tempo in attesa del conferimento dell'onorificenza di grand'ufficiale.

La pratica relativa è stata avviata nel 1968 e dovrebbe tuttora trovarsi all'esame del Gabinetto.

Ti sarò molto grato se vorrai interessarti della questione, adoperandoti affinché venga positivamente definita.

Resto in attesa di cortesi notizie da parte tua e ti invio molti cordiali saluti

(Aldo Ajello)

Dott. Cons. Nicola D'AMATO
Vice Capo di Gabinetto
Presidenza del Consiglio

S E D E

am

Avv. ALESSANDRO d'URSO

Nato a Napoli il 10 giugno 1913.

Laureato in giurisprudenza (1935) ed in Economia e Commercio (1935) all'Università di Napoli.

Ufficio Studi del Banco di Napoli (1937-1939).

Procuratore nello Studio del Padre, Avv. Mario d'Urso.

Iscritto nell'Albo degli Avvocati di Napoli.

Esercita la professione a Roma dal 1944 (Viale di Villa Grazioli 4/A) ed ha uno Studio a Milano dove risiede il figlio.

Ha svolto attività professionale in varie questioni derivanti dalla applicazione delle clausole economiche del Trattato di Pace (caso Beme, caso Athinai, caso Roula, caso Babarovic, ecc.).

E' stato avvocato e consulente di molte Società italiane nelle questioni di natura privatistica derivanti dal Piano Marshall, dal programma di aiuto alla ricostruzione della flotta mercantile ed infine dalla successiva politica di aiuto americano, alle industrie meccaniche (forniture, prestiti, ecc.), F.lli d'Amico, FIAT, Sidarma, Borletti, Società Metallurgica Italiana, Finmeccanica, Breda, Pignone, ecc.

E' avvocato in Italia delle due grandi associazioni inglesi per "protection and indemnity" (assicurazioni marittime): "United Kingdom" e "Standard".

E' consigliere per l'Italia della Société Générale di Parigi (ciò che gli facilita qualsiasi rapporto professionale con la Francia).

E' consulente in Italia di diverse società estere: Bethlehem Steel (USA), Worms (Francia), Fabre (Francia), United Fruit (USA), Sonatrach e Sonarem (Algeria), Kuhn Loeb & Co. (USA), ecc.

E' stato per molti anni consulente per gli affari esteri della Bombardini Parodi Delfino, fino alla fusione di questa con la Snia Viscosa ed è tuttora incaricato di alcuni affari della Snia all'estero.

E' in continuo contatto con i migliori studi legali italiani: Prof. Grassetti (Milano), Prof. Giannini (Roma), Prof. Nicolò (Roma), Prof. Lefebvre (Roma), ecc. Per la sua attività professionale è ben conosciuto da molti dirigenti delle grandi banche e società italiane.

Ha costanti rapporti con gli ambienti professionali e finanziari di New York, Parigi, Londra, Bruxelles, Düsseldorf, ecc., dove si reca con grande frequenza per la sua attività professionale.

Aprile 1971

Avv. ALESSANDRO d'URSO

Nato a Napoli il 10 giugno 1913.

Laureato in giurisprudenza (1935) ed in Economia e Commercio (1935) all'Università di Napoli.

Ufficio Studi del Banco di Napoli (1937-1939).

Procuratore nello Studio del Padre, Avv. Mario d'Urso.

Iscritto nell'Albo degli Avvocati di Napoli.

Esercita la professione a Roma dal 1944 (Viale di Villa Graciosi 4/A) ed ha uno Studio a Milano dove risiede il figlio.

Ha svolto attività professionale in varie questioni derivanti dalle applicazioni delle clausole economiche del Trattato di Pace (caso Petas, caso Athinai, caso Roula, caso Babarovic, ecc.).

E' stato avvocato e consulente di molte Società italiane nelle questioni di natura privatistica derivanti dal Piano Marshall, dal programma di aiuto alla ricostruzione della flotta mercantile ed infine dalla successiva politica di aiuto americano, alle industrie meccaniche (forniture, prestiti, ecc.), F.lli d'Amico, FIAT, Sidarma, Borletti, Società Metallurgica Italiana, Finmeccanica, Breda, Pignone, ecc.

E' avvocato in Italia delle due grandi associazioni inglesi per "protection and indemnity" (assicurazioni marittime): "United Kingdom" e "Standard".

E' consigliere per l'Italia della Société Générale di Parigi (ciò che gli facilita qualsiasi rapporto professionale con la Francia).

E' consulente in Italia di diverse società estere: Bethlehem Steel (USA), Worma (Francia), Fabre (Francia), United Fruit (USA), Sonatrach e Sonarem (Algeria), Kuhn Loeb & Co. (USA), ecc.

E' stato per molti anni consulente per gli affari esteri della Bombriani Parodi Delfino, fino alla fusione di questa con la Snia Viscosa ed è tuttora incaricato di alcuni affari della Snia all'estero.

E' in continuo contatto con i migliori studi legali italiani: Prof. Grassetti (Milano), Prof. Giannini (Roma), Prof. Nicolò (Roma), Prof. Lefebvre (Roma), ecc. Per la sua attività professionale è ben conosciuto da molti dirigenti delle grandi banche e società italiane.

Ha costanti rapporti con gli ambienti professionali e finanziari di New York, Parigi, Londra, Bruxelles, Düsseldorf, ecc., dove si reca con grande frequenza per la sua attività professionale.

Aprile 1971



UNIONE
DEMOCRATICA
DIRIGENTI
D'AZIENDA

PALAZZO RUSPOLI
VIA DELLA FONTANELLA DI BORGHESE, 56
TEL. 67.97.875
00186 ROMA

Prot. n. 811

123

Roma, 11 novembre 1975

Caro De Martino,

come ricorderai, qualche tempo fa ti feci presente che la presidenza del Partito Revolucionario Institucional, che è il partito di maggioranza nel Messico, desiderava averti suo ospite in una visita in quel Paese che avrebbe dovuto aver luogo in settembre o in ottobre. Secondo le tue istruzioni comunicai che non ti era possibile per il momento aderire a detta richiesta, ma che ti riservavi di esaminare la possibilità di recarti in Messico in seguito, non appena i tuoi impegni lo consentissero.

Mi è giunta recentemente un'ulteriore richiesta di sollecitare la tua adesione alla proposta in questione. Questo secondo invito proviene dal dr. Porfirio Munoz Ledo, nuovo Presidente del Partito Revolucionario Institucional.

Non si potrebbe collegare la tua visita in Messico con il tuo viaggio negli Stati Uniti?

Sono a tua disposizione per ogni opportuno chiarimento ti occorresse ai fini di una tua decisione.

Nell'attesa quindi del piacere di potermi incontrare con te ti porgo i più cordiali saluti.

(Leo Solari)

Egr. On. le
Francesco DE MARTINO
P. S. I.

RISERVATO ALLA PERSONA

124

A S.E. il Ministro Marotta

125

AVV. ALESSANDRO E MARIO D'URSO
4/A, VIALE DI VILLA GRAZIOLI - ROMA

4831 29.10.71

AAA' 126

L' avvocato (kenhedine)


Alessandro d'Urso, rientrato

dall'estero oggi, mi ha telefonato

per riproporjarmi dell'incarico

con te. Mi ha detto

che ti scriverà, come
al' alceide.





Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIERE DIPLOMATICO
DEL VICE PRESIDENTE

Roma 29 127
aprile 1941

Caro Professore,
mi è difficile parlarti. Ma suo "presento", a
fatti arrivare questa allegata "traccia", volerti
i miei commenti.

Se tu pensi che non si possa "spingere",
forse potremmo un ora accontentare il d'Urso
con una cordiale conversazione con te.

Srajie Abdu.

Avv. ALESSANDRO d'URSO

Nato a Napoli il 10 giugno 1913.

Laureato in giurisprudenza (1935) ed in Economia e Commercio (1935) all'Università di Napoli.

Ufficio Studi del Banco di Napoli (1937-1939).

Procuratore nello Studio del Padre, Avv. Mario d'Urso.

Iscritto nell'Albo degli Avvocati di Napoli.

Esercita la professione a Roma dal 1944 (Viale di Villa Grazioli 4/A) ed ha uno Studio a Milano dove risiede il figlio.

Ha svolto attività professionale in varie questioni derivanti dalla applicazione delle clausole economiche del Trattato di Pace (caso Beme, caso Athinai, caso Roula, caso Babarovic, ecc.).

E' stato avvocato e consulente di molte Società italiane nelle questioni di natura privatistica derivanti dal Piano Marshall, dal programma di aiuto alla ricostruzione della flotta mercantile ed infine dalla successiva politica di aiuto americano, alle industrie meccaniche (forniture, prestiti, ecc.), F.lli d'Amico, FIAT, Sidarma, Borletti, Società Metallurgica Italiana, Finmeccanica, Breda, Pignone, ecc.

E' avvocato in Italia delle due grandi associazioni inglesi per "protection and indemnity" (assicurazioni marittime): "United Kingdom" e "Standard".

E' consigliere per l'Italia della Société Générale di Parigi (ciò che gli facilita qualsiasi rapporto professionale con la Francia).

E' consulente in Italia di diverse società estere: Bethlehem Steel (USA), Worms (Francia), Fabre (Francia), United Fruit (USA), Sonatrach e Sonarem (Algeria), Kuhn Loeb & Co. (USA), ecc.

E' stato per molti anni consulente per gli affari esteri della Bombriani Parodi Delfino, fino alla fusione di questa con la Snia Viscosa ed è tuttora incaricato di alcuni affari della Snia all'estero.

E' in continuo contatto con i migliori studi legali italiani: Prof. Grassetti (Milano), Prof. Giannini (Roma), Prof. Nicolò (Roma), Prof. Lefebvre (Roma), ecc. Per la sua attività professionale è ben conosciuto da molti dirigenti delle grandi banche e società italiane.

Ha costanti rapporti con gli ambienti professionali e finanziari di New York, Parigi, Londra, Bruxelles, Düsseldorf, ecc., dove si reca con grande frequenza per la sua attività professionale.

Aprile 1971

W922

Roma, 28.4.1971

Dear

thank you very much indeed for your kind letter dated April 7, 1971.

Very willingly I signed the Statement that you have sent to me attached to your letter. I hope that you will have many signatures of prominent European socialists and that this relevant deed will be useful to the long awaited access of the United Kingdom and other Countries to the European Economic Community.

Yours sincerely

The Rt. Hon.
Michael Stewart
P.C., M.P.
House of Commons

LONDON



HOUSE OF COMMONS
LONDON, SW1

We the undersigned Parliamentarians are convinced that the causes of social democracy, world peace and economic advance in both developed and developing countries would be strengthened by the addition of the United Kingdom, Norway, Denmark and Ireland to the European Economic Community.

Francesco De Murtino



7th April 1971

HOUSE OF COMMONS
LONDON, SW1

Dear *M. de Martino*,

I hope you will not mind my writing to you about a Statement which is being organised by a group of Labour Members of Parliament who wish to see Britain and the other three applicant countries enter the European Economic Community. I am hoping that you would agree to put your name forward as one of the European signatories to the draft Statement which I enclose.

It has the full support of Roy Jenkins, Dennis Healey and Douglas Houghton, the Chairman of the Parliamentary Labour Party. The intention is to show the public that the concept of the EEC is one which has the support of many prominent European Socialist leaders, and is wholly compatible with the development of socialism within a member country.

We have funds to take a full page advertisement in the "Times", the "Guardian", the "Daily Mirror" and the "Sun" and Roy Jenkins will hold a press conference for London based correspondents.

We hope to have the signatures of about 30 prominent European socialist parliamentarians, and Willy Brandt has already agreed to sign. We will then add to the declaration as many Labour Members of Parliament signatures as we can achieve.

I hope that you will feel able to support this statement with your signature.

Yours sincerely,

Michael Stewart

On. Francesco de Martino,
Chamber of Deputies,
Camera dei Deputati,
Rome.

Roma, 29 10 1974

Caro Sergio,

ti invio accluso un telegramma pervenuto dal Ministro Lauricella presso il quale sono intervenuto, per tuo interessamento, in favore della Cooperativa edilizia "San Gabriele".

Potremo senz'altro tornare sulla questione al momento opportuno.

Molti cordiali saluti

(Aldo Ajello)

all. 1. =

Dott. Sergio ERCINI
Direzione DC
Piazza Sturzo

ROMA-EUR

am

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
SEZIONE DI BORGONO

17.10.71
Caro DE MARTINO

133

Voglio accompagnare la lettera del compagno Giuliani con queste poche righe, pregandoti di interessarti al caso che si presenta estremamente grave sia per la cooperativa che per il presidente, noi qui siamo disposti a tutto pur di salvarla sia in sede di partito che in sede comunale della quale giunta facciamo parte, coscienti del bene che ha portato ai soci e alle loro numerose famiglie ad a tutto il paese non privandolo di un gruppo di giovani che come molti altri sarebbero emigrati.

Gradisci cordiali saluti
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
SEZIONE DI BORGONO

ZEDDE COSTANTINO segretario di sezione

ALL'ON. FRANCESCO DE MARTINO
vice pres. del consiglio dei ministri

Zedde Costantino

R. G. I. A.

5214

Cooperativa "LA RINASCITA"

IMPRESA COSTRUZIONI EDILI

08038 SORGONO

TEL. 60202

134

S O R G O N O N. 17 / 4 / 1971

AL COMPAGNO ON.

FRANCESCO DE MARTINO

vice presidente del consiglio

dei ministri

R O M A

Caro DE MARTINO

Il sottoscritto GIULIANI GIOVANNI

COMPAGNO DELLA SEZIONE DI SORGONO in provincia di Nuoro, presidente della cooperativa edile "LA RINASCITA" fra lavoratori dell'edilizia con sede in Sorgono (NU), trovandomi in difficoltà estrema a causa di una ispezione della tributaria con verbale in data 29/4/1969, scrivo a te ~~per~~ sicuro del tuo interessamento in merito e cercherò di spiegarti le cose nel modo più breve possibile; nel 1963 un gruppo di compagni sentendo parlare di cooperazione avevamo costituito ~~la~~ cooperativa di lavoratori edili formata in prevalenza da socialisti e comunisti, incontrando subito ~~la~~ reazione della borghesia locale con mille difficoltà con poco lavoro mal pagato e tal volta fatto a cambio merce, con una giornata alla miseria ma con i denti stretti abbiamo resistito con il solo pensiero di non lasciare la nostra terra alla quale noi Sardi siamo molto attaccati. Con i pochi soldi incassati dovevamo comprare un po di attrezzatura ed il materiale che i rivenditori ci davano soltanto in contanti non avendo fiducia nella cooperativa, dopo tre anni circa ci siamo riusciti a farci iscrivere all'album delle imprese della regione mentre la iscrizione per l'album nazionale era insabbiata al provveditorato di Cagliari e c'è voluto l'intervento del compagno Mancini allora ministro dei LLPP da me interessato. In seguito siamo riusciti ad avere qualche lavoro di una certa importanza almeno per noi che ci stava facendo sperare in un domani migliore sin quando non è arrivata la visita della tributaria mandataci sicuramente da qualche grande impresa che opera nella zona visto che non avevano ottenuto nulla mandandoci l'ispettorato del

M

lavoro che venendo a Sorgono visitava solo la cooperativa.

Con la triburaria sono riusciti nel loro intento infatti ci è stata contestata una evasione di IGE di circa 3.000.000 per gli anni dal 64 al 69, è successo che appena costituita la cooperativa lavorava solo con privati a le condizioni prima espresse in'oltre noi il nostro lavoro lo sappiamo fare, ma di IGE non ne sapevamo un bel niente, tanto che gli stessi agenti si sono meravigliati della nostra buona fede scrivendolo anche nel verbale. Da cosa nasce cosa l'ufficio del registro ci contesta la registrazione delle somme che per noi sapendolo avevamo speso circa cento mila lire a tassa fissa mentre ci contestano adesso fra penalità ed interessi circa 3.500.000, e così anche le imposte si sono interessate di noi, e da pochi giorni che l'intendenza di finanza di Nuoro mi ha fatto notificare la pena pecuniaria per la IGE evasa rispondendone in proprio per la cifra di 4.000.000 circa pur essendo la nostra una società a responsabilità limitata. Come puoi vedere è stata emessa una condanna a morte, ti chiedo dunque il tuo interessamento affinché questa condanna non sia eseguita affinché ci sia garantito il posto di lavoro e che non ci sia preso ciò che abbiamo ~~minimo~~ saputo costruirci assogetandoci ad un misera paga impiantando nella nostra provincia la cooperazione fra operai edili essendo la nostra la prima cooperativa funzionante nella provincia di Nuoro, consentendo una volta tanto ad un gruppo di giovani di non varcare i confini della patria. Scusami se mi sono dilungato ho fatto il minimo possibile ma questo è un appello disperato che spero troverà tutta la tua comprensione, resto in attesa di una tua risposta e gradisci fraterni saluti da tutti i soci e miei particolari.

compagno GILLIANI' GIOVANNI



W8/wo



Ambasciata d' Italia
Parigi

2-4-71

136

Caro Gianni

Pellino è il segretario di
 Parigi. Mi sta aiutando ad
 allargare la base del partito
 qui in Francia. Viene da te
 per esporti un fatto gravissi-
 mo che ci colpisce nella nostra
 azione. lui ti spiegherà
 tutto. Per parte mia ti sconsiglio
 di preparare una lettera di
 De Martino al Console di Parigi
 Profili con cui si sottolinei
 l'importanza che il compagno
 Fanucci vada a Parigi nonché
 le ombre sull'operato del

AM

Federazione
PFI Parigi

colpevole del Trasferimento.

Soprattutto però devi far
fare un passo vigorosissimo
su Vanni (UIL) affinché
revochi il provvedimento
infame. E subito!!

La popolarità di Fanucci è
tale che se ~~il movimento~~ la
voce non sarà intervenuta,
gran parte dei nuovi compagni
reclutati negli ultimi tre mesi
poserà la sera: ti scongiuro
veramente di ~~non~~ far intervenire
subito De Martino. Ci contiamo
tutti. Fatti sentire presto.

tuo aff. mo

Guido



Vice Presidenza del Consiglio dei Ministri

Famiceo Camillo - direttore
del Patronato ITAL di Parigi

Trasferito a Lilla senza alcun
motivo plausibile -

Il Famiceo è padre di due figlie
di cui una ha bisogno assoluto
di curarsi a Parigi mentre l'altra
frequenta le scuole nella stessa
città

Il provvedimento è stato voluto
dal Ferioli Procuratore capo delegato
di Francia e Belgi dell'ITAL -



Il Ministro dei Lavori Pubblici

Roma, li

26 MAR. 1971

F/2458

Caro Ajello,

in relazione alle vive premure rivoltemi in favore dell'Avv. Mario ZACCAGNINI, il quale desidera ottenere un incarico di esperto presso la mia Segreteria, sono piacente doverti comunicare che tutti i miei Uffici sono sufficientemente coperti di personale amministrativo e tecnico, per cui non riesce possibile utilizzare l'opera del Tuo raccomandato.

Cordiali saluti.

(Salvatore Lauricella)

Dott. Aldo AJELLO
Capo della Segreteria del Vice
Presidente del Consiglio
Palazzo Chigi
R O M A



Il Ministro dei Lavori Pubblici

Roma, li

140
20 MAR. 1971

F/2458

Caro Ajello,

in relazione alle vive premure rivoltemi, in favore dell'Avv. Mario ZACCAGNINI, il quale desidera ottenere un incarico di esperto presso la mia Segreteria, sono piacente doverti comunicare che tutti i miei Uffici sono sufficientemente coperti di personale amministrativo e tecnico, per cui non riesce possibile utilizzare l'opera del Tuo raccomandato.

Cordiali saluti.

(Salvatore Lauricella)

Dott. Aldo AJELLO
Capo della Segreteria del Vice
Presidente del Consiglio
Palazzo Chigi
R O M A

1708

PERSONALE

145

Roma, 9.3.1971

Conferma ambasciatore

un giovane collega della Tua Segreteria -dottor Martini- che avevo pregato per un'informazione del tutto "facile" e che comportava, per rispondermi, al massimo una telefonata ad altro funzionario della Tua Direzione, mi ha dichiarato di non aver tempo per tale telefonata e mi ha consigliato:

- a) di telefonare io stesso al funzionario competente o
- b) di "avviare" il soggetto richiedente l'informazione, (una giovane medico americana, assistente di Bietti) verso la sua personale e diretta telefonata al funzionario competente.

Poichè non è per me possibile svelarmi i misteri della cortesia di un giovane diplomatico 1971 non posso che limitarmi a ricordare gli antichissimi tempi -1955- nei quali io ero capo della segreteria del Direttore Generale Ambasciatore Attilio Cattani. Mi era stato facile farmi buca regola di non rispondere mai -in casi così semplici- di non avere il tempo per una cortesia.

Comunque, sono soddisfatto, per Te, dalla constatazione che Tui segretari abbiano i minuti veramente "contati".

F. V. Aldo Marchetti

Signor Ambasciatore
Mario MONDELLO
Direttore Generale delle Relazioni Culturali
Ministero degli Esteri
ROMA

A. S. I. R. C. I. S.

ASSOCIAZIONE SOCI EREDI ISTITUTO ROMANO COOPERATIVO CASE IMPIEGATI DELLO STATO "I.R.C.I.S."

(Reg. Municipali reg. Atti Pubblici, Albano Laziale, 4-7-1955 vol. 135, n. 26)

SEZIONE SANITARIA "VERBANO"

Prot. N. *Capria*

Roma, 27 febbraio 1971
Via Foro, 29 - Telefono 841.346

PRO MEMORIA

per il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri On. De Martino

La proposta di legge n.2026 del 17.11.1969, degli Onn. Querci e Vassalli, tende a sanare, dopo circa mezzo secolo, quanto possibile :
- soprusi, angherie, atti legislativi illegittimi perpetrati dal regime fascista in violazione di umani e sociali diritti, defraudando cromaticamente l'intero patrimonio immobiliare collettivo dell'Istituto romano cooperativo case impiegati dello Stato " I.R.C.I.S. " - 2.600 alloggi e oltre 300 locali ad uso commercio -, costruiti con esclusivo danaro dei soci-azionisti, SENZA ALCUN CONTRIBUTO DELLO STATO (v.art. 61 del R.D.L. 12.3.1908, n.151).

- I soci del fagocitato Ente cooperativo edilizio a patrimonio collettivo - primo sorte in Italia nel lontano 1908 -, ininterrottamente, dal 1946 ad oggi, hanno tentato di rivendicare il loro patrimonio privato, tramite l'auspicata ricostituzione del disciolto Ente. Apposito disegno di legge, nel 1946, fu formulato dall'On. Salvatore Aldisio, Ministro dei Lavori Pubblici: decadde per anticipato scioglimento del Parlamento. Le successive cinque proposte di legge, rimasero insabbiate per carenza dei lavori Parlamentari !

- Le norme disciplinanti la cessione in proprietà degli alloggi costruiti a totale o parziale carico dello Stato di cui alla legge delega 447 del 21.3.1958, contenute nel Decreto Presidenziale 17.1.1959, n.2,

./.

erroneamente includono anche gli alloggi ex I.R.C.I.S., che, al contrario, non hanno avuto alcun contributo . Il legislatore, ha volutamente ignorato le proposte dei vari Deputati, nonchè dello stesso Ministro Togni, ampiamente illustrate entro l'Aula di Montecitorio il 28 febbraio 1958, tutte auspicanti provvedimenti ben diversi e più favorevoli per il riscatto degli alloggi ex I.R.C.I.S..

- Violazione dell'art.358 del T.U. per l'edilizia popolare n.1165 del 28.4.1938, VIETANTE tassativamente l'alienazione degli immobili ex I.R.C.I.S. FINCHE' FOSSE IN VITA UN SOLO SOCIO O UN SOLO SUO EREDE.

- La proposta di legge Querci-Vassalli, tuttora all'esame della IX Commissione Lavori Pubblici della Camera dei Deputati, relatore l'On. Vittorino Carra, mira a sanare, sia pure minimamente, l'ingiusto e inverosimile trattamento legiferato ai danni dei benemeriti pionieri del primo ente cooperativo a patrimonio collettivo sorto in Italia, arbitrariamente trasformati da proprietari a semplici inquilini, e, come tali, vincolati al pagamento di un ipotetico " valore venale " gravante alloggi edificati 50 anni orsono, vetusti e fatiscenti.

- Il Presidente della Camera dei Deputati On. Sandro Pertini, ascoltando con vivo interesse i Dirigenti di questo Sodalizio, il 27 maggio 1970, promise che avrebbe fatto discutere il provvedimento in ge- de legislativa dopo la ripresa dei lavori Parlamentari autunnali.

Deprecando un eventuale ennesima insabbiamento del provvedimento legislativo in oggetto, si rivolge cortese preghiera alla S.V.Onle. affinchè Voglia sollecitarne la definizione.

Con devota osservanza e ringraziamenti,

Il Presidente
(rag. Benedetto Trillini)



1031

SENATO DELLA REPUBBLICA

16/4

On. Inesistente

mi rivolgo a lei per pregartelo

di intervenire a favore del

compagno Mikeš Rodolfo abitante

in Trieste via S. Anna 110/1,

che vuole la abbia scritto. S.

Tratto di un caso fittoso ed

incredibile, da decenni si

risulta da cittolemauro italo,

ma, si tratta di un ottimo caso

colore e di un cittadino ineccepibile.

La ringrazio vivamente in ogni

riso di quanto vorrà fare.

cordialmente

Paolo Sena

Grapho A1

Sena

145

Roma, 25 FEB. 1971

- 4031 -

Caro Senatore,

in relazione alle pressure rivolte a De Martino desidero assicurarti che non mancheremo di adoperarci per la positiva definizione della pratica per il conferimento della cittadinanza italiana al compagno Rodolfo Mikeš.

Data la complessità del problema, ti prego di suggerire all'interessato di prendere diretto contatto con noi fornendoci gli elementi necessari per svolgere l'intervento richiesto.

Ti invio fraterni saluti

(Aldo Ajello)

Sen. Paolo SENA
Palazzo Madama
ROMA

ch.



146

Consiglio dei Ministri

Roma,

IL CAPO DELLA SEGRETERIA
DEL VICE PRESIDENTE

- 4031 -

Caro Senatore,

in relazione alla tua con la quale sottoponi a De Martino il caso del compagno Mikeš Rodolfo, ti prego di fornirmi maggiori elementi necessari per svolgere il nostro interessamento.

Fraterni saluti

(Aldo Ajello)

Ajello

*en l'intemat si
muto in contact
mai*

A

Sen. Paolo SEMA
Palazzo Madama

ROMA

147

Sen. Paolo SEMA

Palazzo Madama

ROMA

148



Consiglio dei Ministri

IL CAPO DELLA SEGRETERIA
DEL VICE PRESIDENTE

4039

149

MODULARIO
Promiscuo - 239



11 FEB. 1971 102

MINISTERO

DISPACCIO TELEGRAFICO

CENTRO AZIONE DOCUMENTAZIONE AMERICA LATINA

PIAZZA SAN CARLO 1/A

MILANO

SONO STAMANE PERSONALMENTE INTERVENUTO PRESSO MINI-
STERO ESTERI CHE MI HA ASSICURATO CHE NOSTRA RAPPRE-
SENTANZA DIPLOMATICA IN BRASILE ET CONSOLATO GENERA-
LE IN SAN PAOLO- A SEGUITO ISTRUZIONI MINISTERIALI
SEGUE ATTENTAMENTE PRESSO AUTORITA' BRASILIANESVI-
LUPPI QUESTIONE SACERDOTE VICINI. ANCHE IN BASE
PASSATE ANALOGHE ESPERIENZE DI ALTRI CITTADINI ITA-
LIANI DI CUI SORTE MI SONO INTERESSATO RITENGO CHE
DATO SISTEMI POLIZIESCHI BRASILIANI OCCORRE CHE A-
ZIONE DIPLOMATICA VENGHA SVOLTA CON FERMEZZA MA AN-
CHE CON PRUDENZA.

FRANCESCO DE MARTINO
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI

MODULABIO
Teleg. - 61

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio telegrafico.

150
MOD. 30 - Ed. 1970



INDICAZIONI
D'URGENZA

Ricevuto 1971 FEB 9 10 06
P. C. 106
P. C. 106
Per circuito N.

Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa Centrale.
Nel telegrammi in il primo numero dopo il nome del luogo, il secondo quello delle tra e i minuti della presentazione.

CT 1A +++

Qualifica DESTINAZIONE PROVENIENZA NUM. PAROLE DATA DELLA PRESENTAZIONE Via e numero eventuali d'ufficio

++ 31701 MI PXU 18 LOC 177 ROMA MILANO FN 9354 51 8 1540

(001318) Rich. 28 del 19-1-70 - Roma, I. P. S. - B. (c. 58000X)

+ IN RELAZIONE ARRESTO IN BRASILE GIULIO VICINI SACERDOTE ITALIANO
COMUNICHIAMO CHE VESCOVO SAN PAOLO HABET DIFFUSO NOTIZIA GRAVI TORTURE
PRESSO DOPS POLIZIA POLITICA STOP RENDERSI NECESSARIO SUO PERSONALE
INTERVENTO SALVARE VITA VICINI FIDUCIOSAMENTE -
CENTRO AZIONE DOCUMENTAZIONE AMERICA LATINA PIAZZA SANCARLO 1A MILANO

Manotta

0220

TELEGRAMMA

158

N. di recapito. Rimesso al fattorino alle ore

ONOREVOLE FRANCESCO DEMARTINO

VICEPRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI

PALAZZO CHIGI ROMA



Significato delle principali
 indicazioni che eventualmente
 figurano prima dell'indirizzo

PS = Far proseguire.

GP = Da tenere a disposizione
 dell'ufficio postale.

MP = Da consegnarsi nelle ma-
 ni del destinatario.

TC = Teleg. collazionata.

PC = Teleg. con avviso tele-
 grafico di ricevimento.

TF = Da telefonarsi al domi-
 cilio del destinatario.

TR = Da tenere a disposizione
 del destinatario presso
 l'ufficio telegrafico.

RP, X = Telegramma con rispo-
 sta pagata, X rappresenta
 l'ammontare della tassa.

Nei telegrammi diretti a
 destinatari abbonati al te-
 lefono, invece dell'indirizzo
 stradale, si può adoperare
 l'indicazione (tassata per una
 parola): TF..... (n. abbonato)
 seguita dal cognome o da al-
 tra designazione sociale del-
 l'abbonato. Es. TF 912468 =
 Castaldi Roma; TF 864319 =
 Fabriali Milano.

Qualora il mittente non co-
 nosca o non ricordi il numero
 telefonico del destinatario può
 ugualmente usufruire del ser-
 vizio facendo precedere al-
 l'indirizzo completo dell'ab-
 bonato l'indicazione T.F.

AVVERTENZA
IMPORTANTISSIMA



Photo. 3999

152

Arme informis
ve (colorare)

Gratie

ST



*Il Capo di Gabinetto
della Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Roma,

- 6 FEB. 1971

Caro Ferrara,

ti invio l'unito promemoria con preghiera di
portarlo a conoscenza degli interessati.

Cordiali saluti

(Pietro  Fortunato)

Prof. Giovanni FERRARA
Capo di Gabinetto dell'On.le
Vice Presidente del Consiglio

S E D E



Presidenza del Consiglio dei Ministri

N.11348

GABINETTO

OGGETTO: D.P.R. 28.12.1970 n.1077 - Pagamento stipendi al personale fuori ruolo e comandato.

Per effetto del disposto degli artt.34 e 35 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n.1077, il pagamento degli stipendi del personale fuori ruolo o comandato dovrà essere effettuato non più dall'Amministrazione presso la quale presta servizio, bensì dall'Amministrazione di appartenenza.

Per il personale fuori ruolo o comandato presso questa Presidenza la Ragioneria Centrale del Ministero del Tesoro provvederà tuttavia a pagare gli stipendi del mese di febbraio.

Al fine di evitare ritardi nella prosecuzione del pagamento degli stipendi del mese di marzo e successivi, il personale che intenda continuare a riscuotere gli stipendi tramite il Cassiere di questa Presidenza, è invitato a prendere contatti con la propria Amministrazione per il rilascio dell'atto di delegazione a favore di detto Cassiere.

DIPENDENTI ex

Governo Militare
Alleato



156

Roma, 1 FEB. 1971


1553

Caro Mazzella,

desidero, anzitutto, ringraziarti vivamente per l'interessamento circa il problema del personale ex G. M. A.

Condivido pienamente il giudizio da te espresso in merito alla soluzione del problema in questione ed in tal senso ho informato il compagno Willy MARCOCCI perchè mi fornisca di ulteriori elementi al fine di sollecitare le opportune iniziative in sede parlamentare.

Nel rinnovarti i miei ringraziamenti, ti prego ricevere i più cordiali e fraterni saluti.


(Antonio Giolitti)

~~All. 1~~

Avv. Luigi MAZZELLA
Vice Capo di Gabinetto
del Vice Presidente
Consiglio dei Ministri
00100 ROMA

FP/eo



PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
FEDERAZIONE DI MODENA

41100 MODENA - VIALE FABRIZI, 1 - TEL. 39.012 - 24.671

TELEGRAMMI: FEDERPSI MODENA

157

Adli

Egr. Dr. SILVANO LABRIOLA

PALAZZO CHIGI

R O M A

Caro Silvano,

il comp. greco GIORGIO MATTEBACHIS ha una difficoltà d'iscrizione all'Università di Modena in quanto tutto il materiale di documentazione deve pervenire alla stessa tramite il Ministro degli Esteri.

Vedi di dargli una mano.

Fraterni saluti.

Il Segretario Provinciale

(Dr. Aleardo *Linani*)

Linani

Modena, 29 Gennaio 1971

REGNO DI GRECIA

COMMISSIONE ESAMINATRICE PER ESAMI DI MATURITÀ

GINNASIO PRIVATO IL "PAGRITION" IN ERACLIO-CANDIA (D.L.129/1967)

DIPLOMA DI MATURITÀ

Reg. A1:68

N.ri Reg. Ril. Doc:196

Dipl. Mat:21

Anno Scolastico 1968-1969

L'alunno Matteacachis Giorgio di Angelo del padre medico, di religione ortodossa, registrato sulla matricola del comune di Panormos al n.ro d'ordine I ed anno di nascita 1951, come risulta dal certificato di detto comune n.ro 70/30-6-68, è iscritto nell'anno scolastico milionenovecentosessantotto-milionenovecentosessantanove (1968-1969) alla Sesta (VI) classe del Ginnasio Privato "IL PAGRITION" reparto classico, avendo frequentato in tutti gli insegnamenti relativi e sostenuto gli esami prescritti di maturità innanzi la commissione esaminatrice per esami di maturità istituita con decreto n.ro 662/5-6-69 dell'Ispezione Generale dell'Istruzione Media, 28 Distretto d'Istruzione, venne dichiarato idoneo il periodo di Giugno 1969 con suo atto di rilascio n.ro 22/30-6-69, con votazione media "Quasi Bene" dodici e cinque undicesimi (12 5/11). La sua condotta fu lodevolissima. La votazione media per ogni insegnamento

è così:

Religione undici II

Lingua antica greca dodici 12

Letteratura greca novellenica dieci 10

Matematica tredici 13

Fisica dodici 16

Storia dodici 12

Filosofia undici II

Geografia dodici 12

Biologia quindici 15

Ginnastica dodici 16

Lingua Latina nove 9.

Braclio 11 4 Luglio 1969

VISTO

Braclio 11 7-7-1969

L'Ispettore Generale dell'Istruzione Media,
28 Distretto d'Istruzione

L.S. F.to

IL PRESIDENTE I

L.S. F.to (cognome le firme)

Fotografia firmata e sigillata. Si dichiara che la persona che figura sulla fotografia quanto sopra incolata è Matteacchis Giorgio d'Angelo.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

L.S. F.to

Si certifica la validità delle firme e del contenuto del presente titolo di studi rilasciato al nome di Matteacchis Giorgio d'Angelo.

Braclio 11 4-12-1970

Il Preside

L.S. F.to

Seguono le legalizzazioni del Ministero Educazione Nazionale e Culti.

Per traduzione conforme all'allegato stesso in lingua greca.

Athene 11 23-12-1970

N.E. TSINGAS

ROYAUME DE GRECE
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Vu pour la légalisation de la signature de
Mr. N. TSIGAS

Traducteur au Ministère des Affaires Etrangères
ATHENES LE 23 DEC. 1970

PAR AUTORISATION DU MINISTRE
LE DIRECTEUR

A. ZERVOPOULOS
DIRECTEUR A

REALE AMBASCIATA DI GRECIA
IN ROMA

UFFICIO CONSOLARE

Visto per la legalizzazione della
firma del Sig. ZERVOPOULOS

31 DIC. 1970

Roma
Capo dell'Ufficio Consolare

J. Calogeras

(M. LAMBRIDIS)



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
R. P. M. A.
VISTO: per la legalizzazione dello
firma del Sig. *Giorgio d'Angelo*

31 DIC. 1970
P. IL MINISTRO
L'Ispettore Amministrativo
Dr. Grazia DAL CANTO

159



βεβαιούται ότι ο εικονιζόμενος είναι
ο γνήσιος απολυτήριος
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αλοειμπίδες



ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΤΟ "ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ"
ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ - ΚΡΗΤΗΣ

«Α. Ν. 129/1967»

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΝ

Αριθμοί
Μαθητολογίου 68
Βιβλίου Π.Σ. 196
Απολυτηρίου 21

Σχολ. έτος 1968 - 1969

Ο μαθητής Μακδαριαώτης Γεώργιος εἰς τὴν ἑξῆς
πατρὸς Γεωργίου, Χριστιανῆ Ὀρθόδοξος ἐγγεγραμμένη εἰς τὴν Μικρῶν
τῆς Δῆμου τῆ Κοινότητος Πανόρμου ὑπ' αὐξ. ἀριθ. 1
καὶ ἔτος γεννήσεως 1951, ὡς προκύπτει ἐκ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 70 καὶ χρονολογίαν 30-6-68
πιστοποιητικοῦ τῆς ἄνω Δῆμου τῆ Κοινότητος, ἐνεγράφη κατὰ τὸ σχολικὸν ἔτος χίλια ἑνα-
κόσια ἐξήκοντα δύο ἕως χίλια ἑνακόσια ἐξήκοντα έννέα (1968 - 1969) εἰς τὴν

ἐπιτελεσθεῖσα ἐν τῷ ἰδιωτικῷ Γυμνασίῳ τοῦ Πανόρμου τῆς ἐπιτελεσθεῖσας
δὲ τὰ ἐν τῇ τάξει ταύτῃ διδασκόμενα μαθήματα καὶ τὴν νόμιμον ἀπολυτήριον δοκιμασίαν
ὑποστὰς ἐνώπιον τῆς διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. 662/5-6-69 ἀποφάσεως τῆς Γενικῆς Ἐπιθεωρή-
σεως Μέσης Ἐκπαίδευσος τῆς Κ.Θ. Ἐκπαιδευτικῆς περιφερείας συγκροτηθείσης ἐξετα-
στικῆς Ἐπιτροπῆς διενεργείας ἀπολυτηρίων ἐξετάσεων κατὰ τὴν περίοδον Ιουνίου 1969
ἀπελύθη διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. 22/30-6-69 πράξεως αὐτῆς.

Μὲ γενικὸν βαθμὸν ἐκαταβόθου δέκα πέντε ἑνδέκατοι (125/11)
καὶ διαγωγὴν Κοσμιωτέων

- Οἱ κατὰ μάθημα βαθμοὶ τῆς ἐξέτασεως ἔχουσιν ὡς ἀκολούθως:
- | | | | |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1) Ὄρθοδοξία | <u>ἐνδέκα (11)</u> | 8) Ἀγγλικά | — |
| 2) Ἀρχαία Ἑλληνικά | <u>δέκα δύο (12)</u> | 9) Ἱστορία | <u>δέκα δύο (12)</u> |
| 3) Νέα Ἑλληνικά | <u>δέκα (10)</u> | 10) Φιλοσοφικά | <u>ἐνδέκα (11)</u> |
| 4) Μαθηματικά | <u>δέκα τριῶν (13)</u> | 11) Κοσμογραφία | <u>δέκα δύο (12)</u> |
| 5) Φυσικά | <u>δέκα ἑξ (16)</u> | 12) Ἀγωγή | — |
| 6) Λατινικά | <u>ἐννέα (09)</u> | 13) Βιολογία | <u>δέκα πέντε (15)</u> |
| 7) Γαλλικά | — | 14) Γυμναστική | <u>δέκα ἑξ (16)</u> |

Ἐν Ἡρακλείῳ τῆς 4 - Ιουλίου 1969

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ἐν Ἡρακλείῳ τῆς 7 - 7 - 1969
Ο-ΓΕΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ
ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑὲ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ



ΤΑ ΜΕΛΗ
Παναγιώτης Κωνσταντίνου
Νικόλαος Στυλιανίδης
Ευάγγελος Παπαδόπουλος
Παναγιώτης Παπαδόπουλος



169 REAL
Office of
161
Office of
BIC. 1970
Office of



ΚΟΨΙΔΑΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ
« ΤΟ ΤΑΓΕΡΤΙΟΝ »
ΕΝ ΦΡΑΝΚΕΙΟ-ΚΡΗΤΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ
Βεβαιούμεν την γνησιότητα του περιεχομένου
αυτού των αναγραφόμενων στοιχείων του
ταξιδιού, Α.Υ. 68, Β.Π.Σ 196, απόλυτων
πρόσδον απόλυτων ελευθέρων, του ματταί-
ου και Γιωργίου τῷ Μπαλάου σικουζογιάννη ἐν
ἐν Φραγκίον σὺν 4/12/70
ὁ Γενικός Γραφεὶς



Κερίσσοδος
19/12/



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
ROMA
VISTO: per la legalizzazione della
firma del Sig. Stavros
31 DIC. 1970
p. IL MINISTRO
L'Inferiore Amministrativo



Stavros DAL CANTO



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

επισημάνθη διὰ τὸ γνήσιον τῆς
συνγραφῆς τοῦ
ΑΥΤ. Μαζαράκη
19-12-70
ὁ Τηματογράφος Π. Μ. Έκκ. 605

5

ROYAUME DE GRECE
MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
N°

Vu pour la légalisation de la signature
de Mr. St. Chourdaki
Directeur du Ministère de l'Éducation
ATHENES LE 22 DEC 1970
PAR AUTORISATION DU MINISTRE
LE DIRECTEUR



A. ZERVOPoulos
DIRECTEUR

ROYAUME DE GRECE
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
BUREAU DE TRADUCTION

Traduzione del greco

162
No 49457

REGNO DI GRECIA
DISTRETTO DI RETIMNO
PROVINCIA MILOPOTAMU
COMUNE DI PANORMOS
N.ri Prot. -

Attest:63

Fotografia firmata e sigillata.

CERTIFICATO

Il Presidente del Comune certifica che:
La persona che figura sulla fotografia quanto sopra Mattoacachis
Giorgio di Angelo e di Georgia nato in Panormos, abitante di Me-
lidonion è registrato sulla matricola maschile di detto comune al
n.ro d'ordine I ed anno di nascita millenovecentocinquanteuno
(1951) data di nascita 4-8-1951.

Il presente si rilascia a richiesta dell'interessato per da
valere ove convenga.

Panormos li 24-10-1970

Il Presidente del Comune

L.S. F.to

Il Segretario

F.to

Segue la legalizzazione del Ministero dell'Interno.

Per traduzione conforme all'allegato stesso in lingua greca.

Atene li 23-12-1970

N.E. TSINGAS

ROYAUME DE GRECE
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Vu pour la légalisation de la signature de
Mr. N. TSINGAS
Traducteur au Ministère des Affaires Etrangères

NEALE AMBASCIATA DI GRECIA
IN ROMA

UFFICIO CONSOLARE

Visto per la legalizzazione della



23 DEC. 1970

M. ZERVOPOLIS
DIRECTEUR



31 DIC. 1970

Segno dell'Ufficio

M. Lambridis

M. LAMBRIDIS



163

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
ROMA

VISTO: per la legalizzazione della
firma del Sig. Johannes

31 DIC. 1970



IL MINISTRO
L'esperto Amministrativo

[Handwritten signature]

DAL GANTO



164



ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣΟΥ
ΝΟΤΙΑ ΠΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΧΡΕΩΣΗ
ΣΗΜΟΚΟΙΝΟΤΗΣ Πανόρμου ΝΟΤ.

Αριθ. Πρωτ. 63 ΗΤ. ΣΙΛΙΝΒΑ ΝΒ
ΠΡΟΤΑΓΜΑΤΩΝ 63

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ

Ο Πρόεδρος τῆς Κοινότητος

Πιστοποιεῖ ὅτι

Ὁ ἐν τῇ ἀνωτέρω φωτογραφία εἰκονιζόμενος
Ματθαίου Μωῦσης τοῦ Αγγέλου
καὶ τῆς Ρωφίας γεννηθεὶς ἐν Πανόρμῳ
καὶ κατοικῶν ἐν Μεγιδονίῳ φέρεται ἐγγεγραμμένος
εἰς τὴν Μ. Α. τῆς καθ' ἡμᾶς Κοινότητος ὑπ' αὐξ. ἀριθμὸν 1
καὶ ἔτος γεννήσεως χίλια ἑνεακόσια ἑνὴντα ἓνα (1951)
ἡμερομηνία γεννήσεως 4-8-1951.

Τῇ αἰτήσει του ἐκδίδεται τὸ παρὸν πιστοποιητικὸν ἵνα χρησιμεύσῃ
ὡς οὐδὲν

διὰ

Ἐν Πανόρμῳ τῇ 24-10-50 1950

Ὁ Γραμματεὺς

Ὁ Πρόεδρος τῆς Κοινότητος

Ελευθερίου Γ. Λουλούδακης
ΕΠΙ ΘΑΘΜΟ ΘΘ



ΠΡΙΛΛΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΠΙΚΥΡΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΤΟΥ Πρόεδρου Κ/τα Παναγιώτη Ρεπούση
υ. Βολ. - Μπρ/τ. 990120
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 19-12-1970
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ



[Signature]
ΝΙΚ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

ROYAUME DE GRECE
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

№ _____
Vu pour la légalisation de la signature
de Mr. N. Fotiadis
Directeur du Ministère de l'Intérieur
ATHENES LE 23 DEC. 1970
PAR AUTORISATION DU MINISTRE
LE DIRECTEUR

[Signature]
ΑΙ ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ
DIRECTEUR



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
ROMA

VISTO: per la legalizzazione della
firma del Sig. [Signature]
31 DIC. 1970



IL MINISTRO
Vice Ministro Amministrativo
[Signature]
Dr. Grazie DAL CANTO

REALE AMBASCIATA DI GRECIA
IN ROMA
UFFICIO CONSOLARE

Visto per la legalizzazione della
firma del Sig. ZERVOPoulos
Roma 31 DIC. 1970
Il Capo dell'Ufficio Consolare

[Signature]





166

Alla Pubblica Istruzione
Dir. Gen. Relazioni-Cultura
li Estero
MINISTERO DEGLI ESTERI

Il sottoscritto MATTEAKACHIS GIORGIO di Angelo
nato a Panormo Rethimno Kreta (Grecia) il giorno
4.8.1951 chiede a Codesto Ufficio di mandare con cor
tese sollecitudine i suoi documenti all'Univesità di
MODENA essendo necessari per la Sua iscrizione alla
Facoltà di Ingegneria.

Ringraziando

Con osservanza

MATTEAKACHIS GIORGIO

Giorgio Matteakachis

MATTEAKACHIS GIORGIO

c/o GIUSTO

Via Gramsci, 235

41100 MODENA

Wm
Ed

43

1988

Dott. Edoardo Murzi
Sost. Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello

Milano

Ab. = Napoli - Via A. Manzoni, 78 - Tel. = 64.55.13 -
169

Ufficio = Ministero di Grazia e Giustizia -
Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione
e Pena, -

Ufficio IX - Tel. = (06) 62.56.650

Roma, 28 giugno 1984

Caro De Carolis,

Permettimi di esporti un caso meritevole della più umana considerazione. Il dr. Edorado Muzj, magistrato di Corte di Appello attualmente Direttore dell'Ufficio IX della Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena, è stato recentemente vittima di un tragico incidente automobilistico. In esso hanno perso la vita la moglie e la suocera, mentre il suocero, Carlo Ntaelli, Consigliere della Corte di Cassazione ha riportato lesioni gravissime. A sua volta il Muzj ha riportato lesioni multiple con postumi invalidanti. Egli ha una figliuola di otto anni, della quale soltanto una sua sorella, che risiede a Napoli, può prendersi cura.

In conseguenza di questa tragedia familiare il magistrato ha chiesto al Consiglio Superiore di essere trasferito alla Procura Generale o alla Corte di Appello di Napoli.

Il mio intervento è spontaneo e non sollecitato, perché il Muzj è stato mio assistente all'Università.

Confido nella tua grande sensibilità ed in quella del Consiglio intero.

ONOREVOLE CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Io sottoscritto dott. Eduardo MUZZI, nato a Napoli il

15-8-1938, magistrato di Corte d'Appello con funzioni di appello; attualmente Direttore dell'Ufficio IX della Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena (Ministero di Grazia e Giustizia); già Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano;

C H I E D O

a Codesto Onorevole Consiglio di essere trasferito in una delle seguenti Sedi ed Uffici giudiziari, che indico in successione preferenziale :

- 1) - Procura Generale della Repubblica, in NAPOLI;
- 2) - Corte d'Appello di NAPOLI.

Nell'esaminare questa istanza, prego l'Onorevole Consiglio di tener presente la eccezionale e tragica situazione personale e familiare nella quale mi sono venuto a trovare, in seguito al disastroso incidente stradale verificatosi il 28 aprile u.s. presso Terracina, nel quale hanno perso la vita mia moglie e mia suocera; mentre mio suocero, Dott. Carlo NATELLIS, Consigliere della Corte di Cassazione e residente in

172

Napoli, ha riportato gravissime ferite, a causa delle quali é stato, per alcuni giorni, in pericolo di vita.-'

Io stesso ho riportato fratture e lesioni multiple con emorragia pleurica, dalle quali non sono ancora guarito. La mia bambina ha subito, anche lei, lesioni multiple diffuse.-'

Le lesioni da me subite, in conseguenza del drammatico fatto, mi hanno procurato postumi di natura invalidante, che richiedono non solo controlli medici e specialistici periodici e frequenti, ma sarebbero aggravati dagli affaticamenti e dai disagi derivanti dai continui viaggi necessari per raggiungere il posto di lavoro.-'

Per poter intendere, nella sua completezza e concretezza, le eccezionali difficoltà, di ordine morale e materiale, nelle quali mi dibatto, occorre conoscere, sia pure sinteticamente, la composizione del mio nucleo familiare, che é la seguente :

A)- ho un'unica figlia, Rita, di otto anni, alunna di terza Elementare, ben inserita nell'Istituto scolastico che frequenta a NAPOLI; -

B)- ho una sola sorella, Giulia, nubile, docente di ruolo di Materie letterarie presso il Ginnasio-

Liceo "A.Pansini" di NAPOLI, che convive con mia madre, vedova, di anni ottantadue, gravemente inferma e bisognevole di assistenza ininterrotta diurna e notturna; -

C)- mio suocero, che risiede a NAPOLI, é rimasto solo al mondo, avendo perso, nel tragico incidente, la moglie e l'unica figlia.-

Non sfuggirà all'attenzione e, ancor più, alla sensibilità del Consiglio, il fatto che io mi trovo a dover fronteggiare una situazione estremamente grave e complessa.-

E' indispensabile, oltre che naturale, che io resti vicino alla mia bambina, senza alcuna soluzione di continuità; é indispensabile, per la bambina, la vicinanza e la concreta disponibilità di mia sorella, che però, nel contempo, é costretta ad accudire mia madre, molto anziana e gravemente inferma.-

Sarebbe impossibile, e comunque disastroso, sotto molteplici ed evidenti profili, sradicare sia la bambina, sia mia madre dall'ambiente domestico e sociale nel quale hanno sempre vissuto; sarebbe inesigibile pretesa costringere mia sorella, non più giovane, impegnata a NAPOLI da lunghi anni in attività culturali e scolastiche, ad abbandonare la sua Città, nella

quale é sempre vissuta; sarebbe disumano, infine, dopo quanto é accaduto, sradicare mio suocero, di età avanzata, distrutto da un dolore senza aggettivi, leghatissimo alla sua unica nipotina, bisognoso di affetto e di tutto, dall'ambiente nel quale ha trascorso la maggior parte della sua vita e nel quale gli rimangono soltanto i ricordi, unico bene cui può ancora aggrapparsi.-

Chiedo scusa al Consiglio se questa mia istanza potrà apparire poco rituale nella lettera e nella sostanza; ma la situazione che ho descritto é tristemente cruda, reale e documentale.-

Se mi sono deciso a presentare questa domanda, é perché al suo accoglimento é legata l'unica possibilità che mi rimane di salvare e di ricostruire per me, per i miei cari, e soprattutto per la mia bambina, quel tanto che occorre per poter continuare a sopravvivere: mi si creda, non ho altra scelta umanamente praticabile.-

Con ossequio.-

Napoli, 7 giugno 1984.

P.S.-Mi riservo di produrre ogni idonea documentazione

Da parte di Luciano Dalla Torre (Parma) Att. 175
pratica trattata dal prof. Lebricola nei confronti
del Ministero delle P. I. per la quale si attende come
risposta. Ministero della Sanità della
Repubblica di Liberia.

Il presente certificato (traduzione dell' allegato certificato
in lingua inglese) conferma le affermazioni fatte dalla
Per quanto mi concerne: Ammirante di Torino nei confronti
del prof. Gian Carlo Setti. —

Questo è per certificare che il Prof. Gian Carlo Setti è
stato impiegato come Professore di Anatomia del Monrovia-Torino
College of Medicine, ora divenuto il Dogliotti College di Me-
dicina della Università di Liberia, dal settembre 1968 al
Giugno 1970.-

Durante il periodo di servizio, egli ha dimostrato di es-
sere degno della massima fiducia, efficiente e preciso nello
svolgimento dei suoi compiti e dei suoi doveri.

Firmato

Edwin M. BARCLAY M.D.
MINISTRO DELLA SANITA'

MONROVIA, 27 Gennaio 1971




REPUBLIC OF LIBERIA
NATIONAL PUBLIC HEALTH SERVICE
MONROVIA

REF. NO.

TO WHOM IT MAY CONCERN:

This is to certify that Professor Gian Carlo Setti was employed as Professor of Anatomy at the Monrovia Torino College of Medicine, now the Dogliotti College of Medicine of the University of Liberia, from September 1968 to June 1970.

During his tenure of service, he was found to be faithful, efficient and trustworthy in the discharge of his duties.


Edwin M. Barclay, M.D.
DIRECTOR GENERAL

Monrovia, Liberia
January 27, 1971

Roma, 13 GEN. 1971

- 2987 -

Caro Amato,

ti rimetto qui acclusa la risposta inviata dal Segretario di Lauricella in merito alla eventuale concessione di un contributo alla Cooperativa edilizia "La Perosina".

Ti prego di ricordarmi la questione tra qualche tempo per un nuovo intervento.

Ti invio, intanto, i più fraterni saluti

(Aldo Ajello)

all.1.=

Dr. Raimondo AMATO
Consigliere Amministrazione
Provinciale

T o r i a o

Roma, 11 - 9 GEN. 1971

2946/ST/gc

Caro Di Nolfo,

mi riferisco alla tua del 13.11.u.s.
per inviarti l'acclusa lettera del Prof. Torre
grossa - Capo Gabinetto del Ministro Lauricel-
la.

Come vedi della questione si riparle
rà nel proente esercizio finanziario.

Cordiali saluti.

(Prof. Gianni Ferrara)

All. 1

Prof. Ennio DI NOLFO
Direttore dell'Istituto
di Studi Storici
Facoltà Scienze Politiche
Università di
PADOVA

3651

179

file



Roma, - 9 GEN. 1971

Caro ~~D~~ Martino,

in relazione alle vive premure che mi hai rivolto in favore dell'editore Dott. Alberto MAROTTA, il quale aspirerebbe ad essere nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Musica di Napoli, ti faccio presente che, in seguito alla situazione di disagio che si è determinata nell'anno 1969 nel Conservatorio di Musica di Napoli a causa dei contrasti sorti tra il Direttore ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Prof. Umberto FRAGOLA, il Ministero ritenne di provvedere ad una temporanea gestione straordinaria del predetto Istituto.

Pertanto, con decreto 10 gennaio 1970, fu conferita la gestione commissariale al Prof. Ing. Fortunato GANGEMI.

Tale gestione dovrebbe scadere al 31 dicembre 1970.

Tuttavia non mi sembra opportuno costituire a tale scadenza un nuovo Consiglio di Amministrazione in quanto è tuttora in atto un ricorso al Consiglio di Stato del Prof. FRAGOLA avverso la sua mancata riconferma nell'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione del predetto Conservatorio, nonchè di Commissario straordinario dell'Ente Morale "S. Pietro a Majella".

Cordiali saluti.

*f. p.
Storioni*

On.le Prof. FRANCESCO DI MARTINO
Vice Presidente del Consiglio
dei Ministri

R O M A

Raccomandata R.R. n.0127
del 5.1.1971

Torre Ann/ta, li 5 gennaio 1971

AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Direzione Generale Edilizia Statale e
Sovvenzionata - Divisione XVI bis

= R O M A =

OGGETTO : Sovvenzionamento Cooperativa.-

Il sottoscritto VARCACCIO GAROFALO Guido, Presidente della Soc. Cooperativa Edilizia a.r.l. "Quadrifoglio" costituita con atto per Notaio Di Liegro di Pomigliano d'Arco del 22 dicem. 1970, con sede in Torre Annunziata alla Pasquale Fusco I/T, in riferimento ai fondi di Codesto On.le Ministero per l'edilizia economica e popolare, fa istanza a Codesta On.le Direz. Gener. Edilizia Statale e Sovvenzionata-Div. XVI bis affinché, per poter dare una casa a dodici soci promotori e sette ordinari, venga concesso alla Cooperativa Edilizia s.r.l. "Quadrifoglio" con sede in Torre Annunziata Via Pasquale Fusco, n. I/T un prestito di L. 150.000.000 (centocinquantamila milioni).

Il sottoscritto si riserva d'inviare a Codesta Direzione Generale non appena omologato l'atto costitutivo, l'elenco dei soci e le cariche sociali.

Sicuro che la presente venga presa in benevole considerazione, porge sentiti ringraziamenti e devoti ossequi.

IL PRESIDENTE

(Guido VARCACCIO GAROFALO)

Copia-Numero del Repertorio 21997

Numero della Raccolta 1291



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Guido Varcaccio Garofalo".

Ne ho fatti

a Francesco Th'

un esposto le rinfaccia

che non aveva poche.

è venuta

Fascicolo

ALIA CESARÉ

5

2-271

MODULARIO
Telegr. - 61

1971 GEN 2 W 26

1. Amministrazione non assume alcuna responsabi-
lità civile in conseguenza del servizio telegrafico.

MOD. 30 - Ediz. 1970
cod. 092200

INDICAZIONI
D'URGENZA

Ricevuto il 19 ORO
..... RECEVUTE

Per circuito N.

Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio
dell'Europa Centrale.
Nelle telegrammi impressi a caratteri romani, il primo numero
PXG del luogo di origine rappresenta quello del telegramma, il
secondo quello delle parole, gli altri la data e l'ora e i minuti dalla
presentazione.

182
Bolle
d'ufficio

79715 PXU1 NU = LOC 112 ROMA NUORO 5400 47 2 1230 mi

(0601318) Rich. 28 del 19-1-70 - Roma, I. P. S. - S. (c. 50.000.000)

PREGHIAMOTI INTERVENIRE ENERGIAMENTE PER OTTENERE REVOCA
PROVVEDIMENTO DISCRIMINATORIO ET PROVOCATORIO ADOTTATO DA
MINISTRO DEL LAVORO NEI CONFRONTI COMPAGNO CESARE PILIA DIRETTORE
GENERALE STESSO MINISTERO ET GIA CAPO GABINETTO COMPAGNO BRODOLINI
FRATERNAMENTE = VIRGILIO ASONI SEGRETARIO FEDERAZIONE P.S.I. NUORO

1740 A



AVVERTENZA IMPORTANTISSIMA

Nei telegrammi diretti a destinatari abbonati al telefono, invece dell'indirizzo stradale, si può adoperare l'indicazione (tassata per una parola): **TF.....** (n. abbonato) seguita dal cognome o da altra designazione sociale dell'abbonato. Es. **TF 912468** = Castaldi Roma; **TF 864319** = Fabrital Milano.

Qualora il mittente non conosca o non ricordi il numero telefonico del destinatario può ugualmente usufruire del servizio facendo precedere all'indirizzo completo dell'abbonato la sola indicazione **TF**. Es. **TF = Castaldi Mario**, del Corso, 151 - Roma.

Detti telegrammi venendo, nei limiti del possibile, telefonati subito all'abbonato e recapitati per posta.



TELEGRAMMA
ON FRANCESCO DEMARTINO V
PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI ROMA

IN TUTTA E DOVUTA AL FATTORE PER IL RECAPITO

di recapito. Rimesso al fattorino alle ore

TELEGRAMMA

183

Significato delle principali indicazioni che eventualmente figurano prima dell'indirizzo

- FS = Far proseguire.
- GP = Da tenere a disposizione del destinatario presso l'Ufficio postale.
- MP = Da consegnarsi nelle mani del destinatario.
- TC = Telegr. collazionato.
- PC = Telegr. con avviso telegrafico di ricevimento.
- TF = Da telefonarsi al domicilio del destinatario.
- TR = Da tenere a disposizione del destinatario presso l'Ufficio telegrafico.
- RP. x = Telegramma con risposta pagata. x rappresenta l'ammontare della tassa pagata in lire italiane, o franchi oro.
- XP = Telegramma con tassa di espresso pagata dal mittente.

183

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 2 gennaio 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Anno L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo - Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero dell'Interno: Ricompense al valor civile Pag. 2

LEGGI E DECRETI

1970

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 ottobre 1970, n. 1063.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di
Milano Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 ottobre 1970, n. 1064.

Trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla
cattedra di parassitologia della facoltà di medicina e chirurgia
dell'Università di Roma alla cattedra omonima della
facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.
Pag. 4

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1970.

Sostituzione di un membro e del segretario del comitato
previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
29 giugno 1960, n. 970 Pag. 4

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1970.

Istituzione delle agenzie consolari di 2ª categoria in
Lismore e Newcastle (Australia) Pag. 4

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1970.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Narni,
con sede in Narni Pag. 5

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1970.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di L'Aquila,
con sede in L'Aquila Pag. 5

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1970.

Costituzione del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale Pag. 5

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, arti-
gianato e agricoltura di Savona ad applicare l'aliquota di
imposta camerale per l'anno 1971 Pag. 6

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, arti-
gianato e agricoltura di Arezzo ad applicare l'aliquota di
imposta camerale per l'anno 1971 Pag. 6

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur.
Pag. 7

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Trasferimento dal
demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune
di Grosseto Pag. 7

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio
« S. Pellico » di Cuneo ad accettare una donazione Pag. 7
Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio
« Bodoni » di Saluzzo ad accettare una donazione . Pag. 7
Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo classico
« G. Meli » di Palermo ad accettare una donazione Pag. 7
Autorizzazione alla cassa scolastica dell'istituto magistra-
le statale « Gambara » di Brescia ad accettare una dona-
zione Pag. 7
Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo scientifico
statale « G. Galilei » di Voghera ad accettare una donazione.
Pag. 7

Ministero della marina mercantile: Approvazione del nuovo
regolamento organico per il personale di stato maggiore
e per gli addetti agli uffici delle società esercenti servizi
postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carat-
tere locale Pag. 7

Ministero dei lavori pubblici:

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di ter-
reno in comune di Rovigo Pag. 7
Conferma del vice presidente dell'Istituto autonomo per
le case popolari della provincia di Nuoro Pag. 7

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bergamo Pag. 7

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 8

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Nomina del vice presidente del Monte di credito su pegno di Alatri, di 2^a categoria, con sede in Alatri Pag. 8

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Catanzaro, di 2^a categoria, con sede in Catanzaro, in liquidazione coatta Pag. 8

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consiglio nazionale delle ricerche: Bandi di concorso a borse di studio e di addestramento Pag. 9

Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato: Concorso per esami ad un posto di perito in prova del personale non statale della stazione sperimentale per la seta in Cormanò Pag. 9

Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità: Commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia Pag. 11

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a tre posti di vice segretario tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto della direzione generale dell'aviazione civile Pag. 11

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Istituto nazionale della previdenza sociale: Data della prova scritta del concorso pubblico, per titoli e per esami, ad un posto di medico anestesista Pag. 11

Ministero della difesa:

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina ad operaio dello Stato dei vincitori del concorso a sette posti di « cuoco marittimo », nella categoria degli operai specializzati, del ruolo dei servizi generali Pag. 11

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina ad operaio dello Stato dei vincitori del concorso a tre posti di « addetto all'esercizio delle stazioni meteo », nella categoria degli operai qualificati, del ruolo dei servizi generali. Pag. 12

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina ad operaio dello Stato dei vincitori del concorso a due posti di « cuoco », nella categoria degli operai qualificati, del ruolo dei servizi generali Pag. 12

REGIONI

Regione siciliana:

LEGGE 28 novembre 1970, n. 48.

Impiego delle disponibilità del fondo di solidarietà nazionale 1966-1971 Pag. 12

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 26 giugno 1970 su proposta del Ministro per l'Interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuna indicate.

Medaglie d'argento:

Alla memoria di **BIASINI Sergio**, il 30 giugno 1969 in Boffalora sopra Ticino (Milano).

Accortosi che un amico, nel bagnarsi in un profondo fiume, era venuto a trovarsi in gravi difficoltà non esitava a slanciarsi animosamente in suo soccorso per cercare di trarlo in salvo alla riva. Stremato per lo sforzo e travolto dalla corrente, sacrificava la giovanissima vita ai più alti ideali di generosità e coraggio.

Alla memoria di **SONZA Giuseppe**, il 23 luglio 1969 in Galliera Veneta (Padova).

Informato che un proprio congiunto giaceva, preda di tossiche esalazioni sul fondo di un pozzo, non esitava, con generoso impulso, ad accorrere in soccorso del pericolante. Nel coraggioso ed altruistico intervento veniva a sua volta, colpito dai velenosi gas, facendo olocausto della propria vita ai più alti valori di umana solidarietà.

Alla memoria di **SONZA Mario**, il 23 luglio 1969 in Galliera Veneta (Padova).

Accortosi che il proprio fratello era rimasto colpito da tossiche esalazioni durante l'esecuzione di lavori sul fondo di un pozzo, non esitava, malgrado il grave rischio personale, ad accorrere in soccorso del malcapitato. Mentre il pericolante poteva essere tratto in salvo, egli stremato dallo sforzo ed a sua volta vittima dei velenosi gas, ricadeva sul fondo, sacrificando la giovane vita ai più nobili ideali di generoso altruismo.

Alla memoria di **BAGAROTTO Guido**, il 10 settembre 1968 in Boffalora sopra Ticino (Milano).

Scorto un ragazzo che, accidentalmente precipitato nelle profonde e vorticoso acque di un fiume, era venuto a trovarsi in gravi difficoltà, non esitava a tuffarsi in soccorso del pericolante. Mentre il giovane poteva così essere tratto in salvo, egli, stremato per lo sforzo e travolto dalla forte corrente, faceva olocausto della propria vita ai più alti ideali di operante umana solidarietà.

Alla memoria dell'appuntato dei carabinieri **SCIFO Giorgio**, il 19 settembre 1969 in Breganze (Vicenza).

Con alto senso d'altruismo e sprezzo del pericolo, non esitava a far scudo del proprio corpo ad un'anziana persona, minacciata dalla furia omicida di uno squilibrato armato, riportando nell'occasione mortali ferite. Nobile esempio di profonda abnegazione e di elevato attaccamento al dovere spinto fino all'estremo sacrificio.

LORENZI Alfonso, brigadiere dei carabinieri, il 5 novembre 1969 in Brugnato (La Spezia).

Informato della presenza di due bombole di gas liquido all'interno di una abitazione in preda a violento incendio, non esitava, incurante del grave rischio personale, ad addentrarsi ripetutamente nei locali in fiamme per estrarre i pericolosi contenitori. Mirabile esempio di attaccamento al dovere e di sprezzo del pericolo.

Medaglie di bronzo:

TORTA Riccardo, il 15 settembre 1966 in Venezia.

Incurante del grave rischio personale, non esitava a slanciarsi direttamente dalla finestra della propria abitazione nelle acque del sottostante canale per trarre in salvo due giovani in procinto di annegare.

CIVOLANI Gino, il 6 gennaio 1969 in Massa Lombarda (Ravenna).

Con coraggio e tempestività, traeva in salvo gli occupanti di una autovettura, precipitata, a causa di un incidente, nelle gelide acque di un canale.

FRATINI Roberto, il 29 aprile 1969 - strada statale Aurelia 322 + 400 (Pisa).

Scorta una vettura, che era precipitata nelle profonde acque di un canale, raggiungeva, dopo notevoli difficoltà, il veicolo, ormai sommerso, riuscendo ad estrarne salvo il conducente.

NUGNES Vincenzo, appuntato di mare della guardia di finanza, il 9 luglio 1969 in Imperia.

Accortosi che due donne, per una improvvisa violenta burrasca, erano precipitate tra il molo di attracco ed una grossa nave da cui stavano sbarcando, non esitava a tuffarsi nell'angusto spazio, riuscendo a trarle illese, in salvo.

DEI Egidio, il 20 luglio 1969 in Villa S. Giovanni (Reggio Calabria).

Unitamente ad altro generoso, si tuffava nelle profonde acque di un porto, riuscendo a trarre in salvo gli occupanti di un'autovettura, ivi precipitata.

MERCURI Ettore, il 20 luglio 1969 in Villa S. Giovanni (Reggio Calabria).

Unitamente ad altro generoso, si tuffava nelle profonde acque di un porto, riuscendo a trarre in salvo gli occupanti di un'autovettura, ivi precipitata.

BAGGIO Sante, il 23 luglio 1969 in Galliera Veneta (Padova).

Coraggiosamente discese all'interno di un pozzo per soccorrere un uomo vittima di tossiche esalazioni, veniva, a sua volta, colpito dai venefici gas e doveva essere tratto in salvo da altri generosi.

BIGOLIN Luigi, il 23 luglio 1969 in Galliera Veneta (Padova).

Con generoso sprezzo del pericolo, si faceva calare sul fondo di un pozzo, riuscendo a trarre in salvo due persone ivi giacenti, perchè colpite da venefiche esalazioni.

MOLETTA Pietro, il 23 luglio 1969 in Galliera Veneta (Padova).

Incurante del grave rischio personale, si calava all'interno di un pozzo, per consentire il recupero del corpo di un uomo vittima di tossiche esalazioni.

ZANON Isidoro, il 23 luglio 1969 in Galliera Veneta (Padova).

Fattosi calare all'interno di un pozzo per soccorrere due uomini colpiti da venefiche esalazioni, veniva, a sua volta, sopraffatto dai tossici gas e doveva essere tratto in salvo da altri generosi.

SALVADORI Loris, il 23 luglio 1969 in Revere, località Bordigazze (Mantova).

Si slanciava animosamente fra le vorticoso acque di un canale, riuscendo, dopo notevoli sforzi, a trarre in salvo una bambina, accidentalmente precipitata.

QUINTINI Luigi, il 7 agosto 1969 in Chiesa in Valmalenco (Sondrio).

Con coraggioso e tempestivo intervento, raggiungeva e traeva salvo a riva un ragazzo, venutosi a trovare in gravi difficoltà nelle fredde e profonde acque di un lago.

CECALA Salvatore, l'8 agosto 1969 in Ventimiglia di Sicilia (Palermo).

Malgrado in precarie condizioni di salute, riusciva a trarre in salvo un bambino che, sorpreso da un improvviso temporale, aveva cercato rifugio in un cunicolo ed era stato travolto dalla forte corrente.

LENUZZA Mattia, il 22 agosto 1969 in Osoppo (Udine).

Affrontava animosamente l'impetuosa corrente di un fiume, riuscendo, con ripetuti, estenuanti interventi, a trarre a riva tre uomini rimasti bloccati su di un isolotto per un'improvvisa ondata di piena.

MANGIAPANE Salvatore, il 24 agosto 1969 in Cammarata (Agrigento).

Informato che, in un'abitazione in preda a violento incendio, trovavasi una bombola di gas liquido, penetrava, coraggiosamente, nei locali in fiamme, riuscendo ad allontanare il pericoloso contenitore.

TOMMASIELLO Ernesto, carabiniere, il 12 ottobre 1969 in Merano (Bolzano).

Con generoso sprezzo del pericolo ed elevato senso del dovere, affrontava un grosso bovino, imbizzarritosi nel corso di una pubblica manifestazione, e riusciva, dopo notevoli sforzi, ad arrestarne la furiosa corsa.

PERINO Domenico, il 25 dicembre 1969 in Sierre (Svizzera).

Malgrado la giovane età, si prodigava, con generosità e coraggio, per trarre in salvo un amico, precipitato nelle gelide acque di un lago per il cedimento della superficie ghiacciata.

(12403)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 ottobre 1970, n. 1063.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'art. 13 dello statuto dell'Università degli studi di Milano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1970, n. 701, concernente il riordinamento del corso di laurea in scienze politiche è modificato nel senso che l'insegnamento di diritto internazionale II al n. 4) della lettera e) deve essere rettificato in quello di « Diritto delle comunità europee »; inoltre gli insegnamenti n. 12) Diritto delle comunità europee e n. 38) Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa devono essere soppressi. Nello stesso articolo vengono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

Storia medioevale;
Storia della filosofia;
Storia delle istituzioni religiose;
Filosofia morale;
Diritto diplomatico e consolare;
Dottrina dello Stato;
Storia del diritto romano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 29. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 ottobre 1970, n. 1064.

Trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di parassitologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma alla cattedra omonima della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1949, relativo alla ripartizione dei posti di ruolo di assistente, di tecnico e di ausiliario fra le varie facoltà e cattedre delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica numeri 1153 e 874 del 27 dicembre 1958 e del 19 giugno 1961, con i quali, tra gli altri, è stato assegnato, rispettivamente, un posto di assistente di ruolo alla cattedra di parassitologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma;

Visto il verbale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, in data 4 giugno 1970, con il quale il predetto consesso ha proposto il trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di parassitologia della predetta facoltà alla cattedra di parassitologia della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Cagliari, a decorrere dal 1° novembre 1970;

Visto il verbale, in data 16 luglio 1970, con il quale il senato accademico del predetto ateneo ha espresso parere favorevole al citato trasferimento;

Visti i verbali, in data 12 e 29 ottobre 1970, con i quali il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nonché il senato accademico dell'Università di Cagliari hanno espresso parere favorevole al trasferimento stesso;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1970, uno dei posti di assistente di ruolo, presentemente assegnati alla cattedra di parassitologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, è trasferito alla cattedra di parassitologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, il Guardasigilli: **REALE**

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 72. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1970.

Sostituzione di un membro e del segretario del comitato previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970, concernente il regolamento di esecuzione della legge 1° agosto 1959, n. 703;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1968, concernente la ricostituzione del comitato consultivo previsto dall'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1969, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale, tra l'altro, il direttore generale dott. Sergio Parboni, già direttore generale delle importazioni e delle esportazioni è stato nominato membro effettivo del comitato consultivo previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1970, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 91, con il quale il dott. Beniamino Miozzi è stato nominato direttore generale della direzione generale delle importazioni e delle esportazioni;

Considerata la necessità di sostituire il dott. Sergio Parboni con il dott. Beniamino Miozzi oltre che il direttore di sezione dott. Andrea Consolo, segretario del predetto comitato, passato ad altro incarico, con il direttore di divisione dott. Michele Di Chio;

Decreta:

Il dott. Beniamino Miozzi, direttore generale delle importazioni e delle esportazioni del Ministero del commercio con l'estero, è nominato membro effettivo del comitato consultivo previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970, in sostituzione del direttore generale dott. Sergio Parboni.

In sostituzione del dott. Andrea Consolo, le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal direttore di divisione del Ministero del commercio estero dott. Michele Di Chio o, in caso di impedimento, dal dott. Guglielmo Costantini, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1970
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 203

(12476)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1970.

Istituzione delle agenzie consolari di 2° categoria in Lismore e Newcastle (Australia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Considerata la necessità di provvedere agli interessi della numerosa collettività italiana in Australia;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita in Lismore (Australia) una agenzia consolare di 2° categoria alle dipendenze del consolato

generale in Sydney e con la seguente circoscrizione territoriale: Lismore, Tweeds Heads, Murwillumbah, Brunswick Heads, Mullumbimbi, Ballina, Evans Head, Coffs Harbour, Kyoglo, Casino, Grafton, Glenn Innes, Inverell.

Art. 2.

E' istituita in Newcastle (Australia) un'agenzia consolare di 2^a categoria alle dipendenze del consolato generale in Sydney e con la seguente circoscrizione territoriale: Newcastle, Lessnock, Maitland, Singleton, Muswelbrook, Port Stephen, Scone, Patrick Plains, Dunsog, Denman, Murrurundi, Merriwa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1970

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1970
Registro n. 314, foglio n. 201

(12733)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1970.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Narni, con sede in Narni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Narni, con sede in Narni (Terni), approvato con decreto ministeriale in data 17 giugno 1969;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione e dall'Assemblea dei soci della predetta Cassa in data 21 marzo 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 27, comma terzo, dello statuto della Cassa di risparmio di Narni, con sede in Narni (Terni), in conformità al seguente testo: « I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione, all'assemblea dei soci e possono assistere alle adunanze del comitato ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(12761)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1970.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di L'Aquila, con sede in L'Aquila.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di L'Aquila, con sede in L'Aquila, approvato con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1967;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 5 febbraio 1970, nonché dall'assemblea dei soci della ripetuta Cassa in data 18 marzo 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 27, comma terzo, dello statuto della Cassa di risparmio di L'Aquila, con sede in L'Aquila, in conformità al seguente testo: « I sindaci durano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione, all'assemblea dei soci e possono assistere alle adunanze del comitato ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(12762)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1970.

Costituzione del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153; per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 29 del decreto medesimo relativo alla composizione del collegio dei sindaci dell'Istituto;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione del suindicato collegio dei sindaci;

Decreta:

Art. 1.

Il collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è composto come segue:

Previdente?

Sindaci effettivi:

- Campanella dott. Domenico, direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- Roselli dott. Ferdinando, direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- Pilia dott. Cesare, direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- Del Pesce dott. Corrado, ispettore generale del Ministero del tesoro;
- Dainelli dott. Luigi, ispettore generale del Ministero del tesoro.

Art. 2.

Sono nominati i seguenti sindaci supplenti:

- Di Gerardo dott. Matteo, direttore di divisione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- Di Renzo dott. Sirio, direttore di divisione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- Cozzolino dott. Pasquale, direttore di divisione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- Nuzzaci dott. Umberto, direttore di divisione del Ministero del tesoro;
- De Luca dott. Maris, direttore di divisione del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 7 dicembre 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro

FERRARI AGGRADI

(12984)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di L. 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 12 dicembre 1970

(12772)

p. Il Ministro: MAMMI

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 12 dicembre 1970

(12771)

p. Il Ministro: MAMMI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI****Concessioni di exequatur**

In data 9 dicembre 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Manuel Onos De Plandolit, console di Spagna a Roma.

(12793)

In data 9 dicembre 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Walter Tuna, console onorario di Austria a Taormina.

(12794)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Grosseto**

Con decreto interministeriale 30 novembre 1970, n. 1205, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dei terreni della superficie complessiva di Ha 9.23.00 distinti nel catasto del comune di Grosseto al foglio n. 32 particelle 85, 86, 85 1/2, 86 1/2; foglio n. 33 particelle 54, 54 1/2, 8, 8 1/2, 57, 57 1/2; foglio n. 34 particelle 2, 4, 4 1/2; foglio n. 45 particella 1, non più utilizzabili alle esigenze della bonifica.

(12797)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio « S. Pellico » di Cuneo ad accettare una donazione**

Con decreto del prefetto della provincia di Cuneo n. 4709 del 23 ottobre 1970, il preside del liceo ginnasio « S. Pellico », in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dall'avv. Luca Roma la somma di L. 1.450.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Francesco Roma ».

(12834)

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio « Bodoni » di Saluzzo ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Cuneo n. 4169 del 22 agosto 1970, il preside del liceo ginnasio « Bodoni » di Saluzzo, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dalle signore Tirsa e Alma Levi la somma di L. 1.000.000 per l'istituzione di una borsa di studio intitolata « prof. Ugo Levi ».

(12835)

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo classico « G. Meli » di Palermo ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Palermo n. 28011 del 10 agosto 1970, il preside del liceo classico « G. Meli » di Palermo, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dai signori Aguglia, Caracausi e Gulotta ed altri la somma di L. 1.100.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « prof. Giovanni Purpura ».

(12836)

Autorizzazione alla cassa scolastica dell'istituto magistrale statale « Gambara » di Brescia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Brescia n. 4361 del 9 marzo 1970, il preside dell'istituto magistrale « Gambara » di Brescia, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dalle signore Maria Mazzucchi, Teresina Pomari e Teresa Morandi la somma di L. 1.500.000 per l'istituzione di una borsa di studio intitolata « Gamba Vittoria ».

(12837)

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo scientifico statale « G. Galilei » di Voghera ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Pavia n. 10170 del 19 febbraio 1970, il preside del liceo scientifico « G. Galilei » di Voghera, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dal dott. Federico Barbieri la somma di L. 500.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Timoteo Preti ».

(12838)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE**Approvazione del nuovo regolamento organico per il personale di stato maggiore e per gli addetti agli uffici delle società esercenti servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale.**

Con decreto ministeriale 23 novembre 1970, è stato approvato il nuovo regolamento organico per il personale di stato maggiore e per gli addetti agli uffici delle società esercenti servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale (« Toscana », « Navisarma », « Partenopea », « S.I.R.E.N.A. », « Linee marittime dell'Adriatico », « Navigazione Alto Adriatico »).

(12840)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Rovigo**

Con decreto 29 luglio 1970, n. 146, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in sinistra del fiume Canalbianco in comune di Rovigo, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 13, mappale 53-b della superficie di mq. 2.410 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 5 luglio 1969 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Rovigo; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(12799)

Conferma del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Nuoro

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3624, in data 16 dicembre 1970, il sig. Mario Murgia è stato confermato nella carica di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Nuoro.

(12844)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bergamo

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3451, in data 16 dicembre 1970, l'avv. Riccardo Olivati è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bergamo.

(12845)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 246

Corso dei cambi del 31 dicembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623,20	623,20	623,10	623 —	622,70	623,20	623,30	623 —	623,20	623,25
Dollaro canadese	616 —	616,50	616 —	615,75	615,10	616 —	616,10	615,75	616 —	615,50
Franco svizzero	144,46	144,40	144,30	144,25	144,20	144,46	144,53	144,25	144,46	144,45
Corona danese	83,27	83,25	83,30	83,245	83,15	83,28	83,2950	83,245	83,27	83,25
Corona norvegese	87,42	87,43	87,42	87,35	87,30	87,43	87,47	87,35	87,42	87,50
Corona svedese	120,59	120,50	120,65	120,70	120,50	120,58	120,61	120,70	120,59	120,65
Fiorino olandese	173,17	173,25	173,20	173,28	173 —	173,16	173,17	173,28	173,17	173,10
Franco belga	12,54	12,545	12,5525	12,545	12,54	12,54	12,5515	12,545	12,54	12,55
Franco francese	112,91	112,91	113,07	112,83	112,75	112,90	112,91	112,83	112,91	112,88
Lira sterlina	1491,80	1491,50	1491,50	1490,90	1490 —	1491,80	1491,80	1490,90	1491,80	1491,75
Marco germanico	170,99	170,93	170,95	170,74	170,65	170,98	170,98	170,74	170,99	171 —
Scellino austriaco	24,13	24,13	24,13	24,181	24,14	24,13	24,1320	24,181	24,13	24,16
Escudo portoghese	21,84	21,84	21,84	21,84	21,80	21,84	21,84	21,84	21,84	21,82
Peseta spagnola	8,95	8,95	8,95	8,94	8 —	8,95	8,9525	8,94	8,95	8,96

Media dei titoli del 31 dicembre 1970

Rendita 5% 1935	93,75	Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,375
Redimibile 3,50% 1934	99,775	" " " 5,50% 1977	99,75
" 3,50% (Ricostruzione)	81,20	" " " 5,50% 1978	99,375
" 5% (Ricostruzione)	89,10	" " " 5,50% 1979	99,925
" 5% (Riforma fondiaria)	89,15	Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1971)	99,925
" 5% (Città di Trieste)	88,875	" 5% (" 1° aprile 1973)	96,65
" 5% (Beni esteri)	87,95	" 5% (" 1° aprile 1974)	93,50
" 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	86,825	" 5% (" 1° aprile 1975)	90,80
" 5,50% " " 1968-83	86,625	" 5% (" 1°-10-1975) II emiss.	90,425
" 5,50% " " 1969-84	90,05	" 5% (" 1° gennaio 1977)	89,925
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	97,10	" 5% (" 1° aprile 1978)	89 —
" " " 5,50% '976	98,575	" 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	97,50

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 dicembre 1970

Dollaro USA	623 —	Franco belga	12,548
Dollaro canadese	615,75	Franco francese	112,825
Franco svizzero	144,335	Lira sterlina	1491,025
Corona danese	83,257	Marco germanico	170,81
Corona norvegese	87,41	Scellino austriaco	24,13
Corona svedese	120,655	Escudo portoghese	21,84
Fiorino olandese	173,315	Peseta spagnola	8,946

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIONomina del vice presidente del Monte di credito su pegno
di Alatri, di 2° categoria, con sede in Alatri

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive
modificazioni;Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto
25 maggio 1939, n. 1279;Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
17 luglio 1947, n. 691;Visto il proprio provvedimento in data 17 dicembre 1965
con il quale il prof. Alessandro Sarandrea fu confermato vice
presidente del Monte di credito su pegno di Alatri, di 2° cate-
goria, con sede in Alatri (Frosinone);Considerato che il predetto nominativo è scaduto di carica
per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il prof. Alessandro Sarandrea è confermato vice presidente
del Monte di credito su pegno di Alatri, di 2° categoria, consede in Alatri (Frosinone), con decorrenza dalla data del pre-
sente provvedimento e per la durata prevista dalle norme sta-
tutarie.Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1970

Il Governatore: CARLA

(12767)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza del
Monte di credito su pegno di Catanzaro, di 2° categoria,
con sede in Catanzaro, in liquidazione coatta.Nella riunione del 3 dicembre 1970, tenuta dal comitato di
sorveglianza del Monte di credito su pegno di Catanzaro, di
2° categoria, con sede in Catanzaro, in liquidazione coatta, il
dott. Silvio Panella è stato nominato presidente del comitato
stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del
regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifica-
zioni.

(12896)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a borse di studio e di addestramento

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, anno V, n. 15 del 10 dicembre 1970, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Bando di concorso a cinque borse di addestramento per laureati, nell'ambito dei programmi di ricerca del comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche.

Bando di concorso a tre borse di addestramento per laureati, nell'ambito dei programmi di ricerca del comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche.

Bando di concorso a due borse di addestramento alla ricerca per tecnici, nell'ambito dei programmi di ricerca del comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche.

Comunicato:

Borse di studio per l'estero offerte a cittadini italiani da Stati esteri per l'anno accademico 1971-1972.

(13090)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami ad un posto di perito in prova del personale non statale della stazione sperimentale per la seta in Cormano.

IL PRESIDENTE DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER LA SETA

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1969 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'11 novembre 1970 con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un perito;

Vista la tabella A, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria dei periti e segretari;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di perito in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di perito industriale.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana;
- 2) godimento dei diritti politici;
- 3) buona condotta morale e civile;
- 4) idoneità fisica all'impiego;
- 5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per la seta per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio o di esperti.

Le elevazioni predette si cumulano purché complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonché nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dello istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la seta, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione. La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Al fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la seta sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico contenente oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonché alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere A) e F) del presente articolo, nonché la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere C), D), E), F) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perveniranno alla segreteria della stazione sperimentale per la seta dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione e da uno o due professori di istruzione secondaria di secondo grado.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consistiranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Svolgimento di un tema su argomento di analisi e di tecnologia delle fibre tessili in generale.

Prova pratica:

Analisi qualitativa e quantitativa di una miscela fibrosa.

Prova orale:

Colloquio su argomenti di chimica applicata alle fibre tessili in generale ed alla seta in particolare.

Nozioni sulla legislazione delle stazioni sperimentali per la industria.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Cormano (Milano), via dei Giovi n. 6, presso la stazione sperimentale per la seta.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa; quelle della prova pratica e della prova orale saranno fissate direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 6 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova pratica ed a quella orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica e quella orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, in quella pratica ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di perito in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 202 del personale civile dello Stato.

La nomina a perito effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Cormano, addì 23 novembre 1970

Il presidente: ZANOTTI

(12859)

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il proprio decreto in data 20 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1970, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la domanda di partecipazione al concorso ai fini della nomina dei membri aggiunti per le lingue straniere;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, è composta come segue:

Memmo dott. Adolfo, consigliere di Stato, presidente;
Cimmino prof. Aldo, ordinario di microbiologia nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma;

Miani prof. Nicolò, straordinario di anatomia umana normale nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano;

Babudieri prof. Brenno, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità;

Vella prof. Luciano, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia dell'istituto predetto;

Vella prof. Giuseppe, docente di lingua inglese nella facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto;

Mormile prof. Mario, docente di lingua francese nella facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto.

Sono nominati supplenti:

Rita prof. Geo, ordinario di virologia nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma;

Vicari prof. Giuseppe, ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia dell'istituto predetto.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Nicola Minnaja, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto predetto.

La spesa presuntiva di L. 480.000 graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione della spesa per l'anno 1970, Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1970

Registro n. 10 Sanità, foglio n. 256

(12747)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a tre posti di vice segretario tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto della direzione generale dell'aviazione civile.

Nel Bollettino ufficiale n. 3 del marzo 1970 è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 5 marzo 1970 relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per esami a tre posti di vice segretario tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto della Direzione generale dell'aviazione civile.

(12805)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Data della prova scritta del concorso pubblico, per titoli e per esami, ad un posto di medico anestesista

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli e per esami, ad un posto di medico anestesista — categoria direttiva, ruolo « medici specialisti di anestesista » — il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 24 settembre 1970, avrà luogo a Roma, presso la direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, viale della Agricoltura (EUR) - Roma, il giorno 19 gennaio 1971, con inizio alle ore 8,30.

(13089)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina ad operaio dello Stato dei vincitori del concorso a sette posti di « cuoco marittimo », nella categoria degli operai specializzati, del ruolo dei servizi generali.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 44 del 31 ottobre 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 17 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1970, registro n. 50 Difesa, foglio n. 110, con il quale sono stati nominati operai dello Stato i vincitori del concorso a sette posti di « cuoco marittimo », nella categoria degli operai specializzati del ruolo dei servizi generali, indetto con decreto ministeriale 11 novembre 1968.

(12656)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina ad operaio dello Stato dei vincitori del concorso a tre posti di « addetto all'esercizio delle stazioni meteo », nella categoria degli operai qualificati, del ruolo dei servizi generali.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 43 del 24 ottobre 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 4 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1970, registro n. 49 Difesa, foglio n. 215, con il quale sono stati nominati operai dello Stato i vincitori del concorso a tre posti di « addetto all'esercizio delle stazioni meteo », nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1968.

(12657)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina ad operaio dello Stato dei vincitori del concorso a due posti di « cuoco », nella categoria degli operai qualificati, del ruolo dei servizi generali.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 43 del 24 ottobre 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 4 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1970, registro n. 49 Difesa, foglio n. 319, con il quale sono stati nominati operai dello Stato i vincitori del concorso a due posti di « cuoco », nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1968.

(12658)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 28 novembre 1970, n. 48.

Impiego delle disponibilità del fondo di solidarietà nazionale 1966-1971.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione n. 52 del 28 novembre 1970)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disponibilità del fondo di solidarietà nazionale per il periodo 1° luglio 1966 - 31 dicembre 1971 derivanti dalle assegnazioni disposte con la legge 6 marzo 1968, n. 192, avuto riguardo alle economie già realizzate negli impegni assunti, alle sopravvenienze attive della gestione del fondo, comprese quelle del triennio 1° gennaio 1972 - 31 dicembre 1974, nonché agli impegni disposti con leggi regionali, saranno utilizzati per la esecuzione di opere di pubblico interesse nei settori e per gli importi sottoindicati:

1) Agricoltura e foreste	L. 92.000.000.000
2) Industria e commercio	» 7.000.000.000
3) Sanità	» 6.000.000.000
4) Turismo, comunicazioni e trasporti	» 21.700.000.000
5) Pubblica istruzione	» 6.000.000.000
6) Lavoro	» 2.000.000.000
7) Lavori pubblici	» 48.500.000.000

Totale L. 183.200.000.000

Art. 2.

Sulla base degli elaborati del piano di sviluppo economico regionale e — nelle more per l'approvazione dello stesso — della relazione annuale previsionale e programmatica, l'Assessorato dello sviluppo economico predisporrà le direttive da osservarsi nella programmazione delle opere da eseguire con gli stanziamenti di cui alla presente legge. Tali direttive, che dovranno essere sottoposte alla approvazione della Giunta regionale entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, conterranno le norme per assicurare il coordinamento della spesa in

rapporto agli altri interventi pubblici, con particolare riferimento alla osservanza delle disposizioni di cui al n. 4 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28.

Decorso infruttuosamente il termine previsto nel comma precedente, le amministrazioni regionali interessate procederanno alla formulazione dei programmi di dettaglio, a norma degli articoli successivi.

Art. 3.

L'autorizzazione di spesa disposta dal n. 1 dell'articolo 1 è destinata quanto:

a) a L. 30.000.000.000 per la viabilità rurale e la trasformazione di trazzere in rotabili aventi le caratteristiche tecniche delle strade di bonifica e per gli acquedotti rurali;

b) a L. 12.000.000.000 per la difesa e la conservazione del suolo mediante l'esecuzione ed il completamento di rimboschimenti, rinsaldamenti ed opere costruttive connesse su terreni ricadenti in bacini montani ovvero in zone vincolate o vincolabili, a termine del regio. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nonché mediante la ricostruzione dei boschi estremamente deteriorati;

c) a L. 50.000.000.000 per l'attuazione dei piani di sviluppo zonale dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA).

Gli interventi finanziati con i fondi di cui alla lettera a) dovranno interessare tutte le 28 zone definite in base alla legge regionale 10 agosto 1965, n. 21.

Le consulte zonali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, inviano all'Assessore per l'agricoltura e le foreste proposte relative alle opere da eseguire nell'ambito della zona.

Trascorso il termine di novanta giorni, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste adotta le decisioni definitive.

Ai piani di sviluppo zonale dell'ESA finanziati con lo stanziamento di cui alla lettera c) si applicano le disposizioni della legge regionale 30 luglio 1969, n. 26.

Per la immediata realizzazione delle opere pubbliche previste nei piani zonali, l'Ente di sviluppo agricolo può, in attesa dell'approvazione dei piani stessi, predisporre stralci comprendenti opere, aventi carattere prioritario, quali ricerche idriche, impianti irrigui, di sistemazione idraulico-forestale, infrastrutture viarie, acquedotti, elettrodotti, nonché strutture per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

In deroga a quanto disposto dall'art. 22 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, le deliberazioni dell'ESA, ai fini dell'attuazione della presente legge, sono immediatamente esecutive.

L'ESA ha l'obbligo di presentare all'Assessore per l'agricoltura e le foreste un rendiconto semestrale relativo alla utilizzazione dei fondi assegnatigli ai sensi del presente articolo.

Copie di tali rendiconti vengono trasmesse dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste alla Giunta del bilancio dell'Assemblea regionale siciliana.

I progetti riguardanti le opere previste nei suddetti stralci sono approvati dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste, con le modalità previste dalla legge regionale 30 luglio 1969, n. 26.

Gli interventi finanziati con i fondi della lettera c) dovranno interessare tutte le 28 zone definite in base alla legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, assicurando comunque ad ogni zona una quota non inferiore ad un miliardo e 500 milioni di lire.

Le consulte zonali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, inviano all'ESA le proposte relative alle opere da eseguire nell'ambito della zona.

Trascorso il termine di novanta giorni, il consiglio di amministrazione dell'ESA provvede nei successivi sessanta giorni.

Decorso infruttuosamente tale termine, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste provvede in via sostitutiva.

Alle zone ESA-ricadenti nell'area dei Nebrodi, delle Madonie e della fascia centro-meridionale è altresì assegnata la somma di L. 8 miliardi, la cui ripartizione in parti eguali per ciascuna zona interessata, verrà effettuata dal consiglio di amministrazione dell'ESA entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Nel caso in cui le consulte non siano regolarmente costituite per mancata designazione da parte degli enti rappresentati, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste, in deroga a quanto disposto dall'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, costituisce le consulte stesse nominando i rappresentanti già designati.

L'Assessore provvede all'adempimento di cui sopra entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

196

Per l'adempimento dei compiti spettanti alle consulte zonali in virtù della presente legge, il Presidente della consulta convoca la consulta stessa entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Trascorso tale termine l'Assessore per l'agricoltura e le foreste provvede direttamente alla convocazione.

La consulta può comunque essere convocata dal Presidente su richiesta scritta di almeno un quinto dei suoi componenti.

Le somme stanziata alla lettera e) dell'art. 1 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, nonché quelle di cui alla lettera c) del presente articolo sono versate all'ESA.

Per il servizio di cassa relativo alle somme di cui al precedente comma, l'ESA si avvarrà dell'Istituto di credito tesoriere dei fondi di cui alla presente legge, con il quale stipulerà apposita convenzione.

Gli interessi attivi sulle giacenze saranno versati in entrata al bilancio del fondo di solidarietà nazionale.

Art. 4.

L'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato a contrarre mutui con gli istituti di credito fino ad un ammontare di L. 50 miliardi, garantiti con fidejussione della Regione siciliana, da destinare alle stesse finalità indicate nel sesto comma dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 5.

L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concorrere, fino ad un massimo del 97 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, alla realizzazione di opere per nuove costruzioni e per il riattamento di strade vicinali e interpoderali.

A tal fine è autorizzata, a carico dello stanziamento previsto all'art. 3, lettera a) della presente legge, la spesa di L. 5 miliardi.

Art. 6.

Per un importo non superiore a L. 6 miliardi, all'esecuzione delle opere indicate nella lettera b) dell'art. 3 provvedono, in amministrazione diretta, gli ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territori e l'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

Per i lavori in amministrazione diretta si deroga dal limite di importo previsto dall'art. 11 della legge regionale 18 luglio 1961, n. 10.

Art. 7.

A carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla lettera b) dell'art. 3 della presente legge è destinata una somma sino a L. 2 miliardi per il completamento dei lavori di sistemazione idraulico-forestale e di rimboscimento di zone particolarmente idonee alla creazione di parchi regionali.

Per la progettazione e l'esecuzione delle opere previste dal comma precedente l'Amministrazione regionale si avvale della Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

Art. 8.

Per l'impiego degli stanziamenti disposti nel settore della agricoltura e delle foreste si applicano, salvo quanto diversamente stabilito nei precedenti articoli, le norme della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, e successive aggiunte e modificazioni. L'efficacia delle provvidenze disposte dall'art. 21 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e delle corrispondenti leggi regionali è estesa alle opere non ancora collaudate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

L'autorizzazione di spesa disposta dal n. 2) dell'art. 1 è destinata quanto a:

a) lire 5 miliardi per il completamento delle zone industriali regionali, e per opere, impianti ed attrezzature pubblici di complessi portuali;

b) lire 2 miliardi per il completamento della diga sul fiume Morello.

Gli stanziamenti previsti nel presente articolo sono utilizzati con le modalità stabilite nell'art. 9 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 34.

Art. 10.

L'autorizzazione di spesa disposta dal n. 3) dell'art. 1 è destinata all'attuazione di opere, infrastrutture, impianti ed attrezzature fisse per il completamento di ospedali, preventori

ed ambulatori, nonché alla copertura di maggiori oneri derivanti dall'adeguamento dei progetti di opere, comprese nei precedenti programmi di impiego del fondo di solidarietà nazionale ed alle prescrizioni di edilizia antisismica.

A carico dell'autorizzazione di spesa suindicata si provvede, inoltre, alla realizzazione da parte della Regione di sedi di istituti per minorati psichici ed all'attuazione di opere, infrastrutture, impianti ed attrezzature fisse al servizio delle sedi degli istituti medesimi. A tale finalità è riservato almeno il 25 per cento della spesa autorizzata col n. 3 dell'art. 1.

Con la predetta autorizzazione possono essere anche finanziate le spese per la redazione dei progetti generali di ampliamento e sopraelevazione ancorchè i lavori programmati riguardino soltanto uno o più lotti o stralci dei medesimi progetti generali.

Art. 11.

L'autorizzazione di spesa disposta dal n. 4) dell'art. 1 è destinata quanto a:

a) lire 5 miliardi per l'esecuzione di opere di valorizzazione del patrimonio archeologico della Sicilia secondo programmi formulati dalle soprintendenze alle antichità;

b) lire 4 miliardi e 500 milioni per la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento, il completamento ed il potenziamento di impianti sportivi secondo piani predisposti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

c) lire 5 miliardi per l'esecuzione di infrastrutture, impianti, opere edili ed attrezzature per la valorizzazione del patrimonio idro-termale della Regione;

d) lire 4 miliardi e 700 milioni al potenziamento delle attività artistiche e culturali dell'Isola ed in particolare all'esecuzione di opere di costruzione, ricostruzione, completamento, riaménagement, trasformazione e restauro dei seguenti teatri: teatro Massimo, teatro Politeama Garibaldi e complesso immobiliare teatrale della fondazione Andrea Biondo di Palermo; teatri Bellini e Coppola di Catania; teatro Pirandello di Agrigento; teatro Margherita di Caltanissetta; teatro Garibaldi di Enna; teatro comunale di Siracusa; teatro Garibaldi di Trapani; teatro Bellini di Acireale; teatro comunale di Adrano; teatro Mandanici di Barcellona; teatro Garibaldi di Caltagirone; teatro Selinus di Castelvetrano; teatro comunale di Gela; teatro comunale di Marsala; teatro comunale di Noto; teatro Garibaldi di Piazza Armerina.

La programmazione degli interventi per i teatri sopra elencati, viene effettuata da una commissione presieduta dall'Assessore per il turismo e composta da sei funzionari, rispettivamente indicati dagli Assessori per la pubblica istruzione, per il turismo e per i lavori pubblici.

A carico dello stanziamento previsto nella precedente lettera d) viene destinata la somma di lire un miliardo a favore del comune di Taormina per il completamento del teatro Auditorium (Palazzo dei congressi), di cui alla legge regionale 31 gennaio 1958, n. 2, e la somma di lire 700 milioni a favore del comune di Messina per il restauro, il completamento, le attrezzature fisse e gli impianti del teatro Vittorio Emanuele di Messina, di cui alla legge regionale 27 marzo 1956, n. 20.

Gli interventi previsti nella suddetta lettera d) sono subordinati all'impegno degli enti proprietari di non concedere a privati la gestione dei singoli teatri;

e) lire 2 miliardi e 500 milioni per l'esecuzione di infrastrutture, opere ed impianti di interesse turistico nei comprensori delimitati a norma del primo e secondo comma dell'articolo 19 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4.

Sui programmi formulati dall'Assessore per il turismo viene richiesto il parere dei Consigli provinciali competenti per territorio.

Il parere suddetto va espresso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 12.

L'autorizzazione di spesa disposta dal n. 5) dell'art. 1 è destinata, ad integrazione degli interventi statali in applicazione della legge 28 luglio 1967, n. 641, per l'attuazione di organici programmi diretti alla realizzazione presso le Università degli studi della Sicilia, di centri residenziali universitari, comprendenti locali ed attrezzature per i collegi, per le attività culturali ed associative, per l'assistenza sanitaria, con particolare riguardo alla medicina preventiva, nonché per impianti ed attrezzature per le attività sportivo-ricreative.

Lo stanziamento è ripartito in ragione di un terzo per ciascuna università e sarà impiegato, ai fini di cui al precedente comma, per l'esecuzione di opere edili, per l'acquisizione — ove

1997

ocorra — anche mediante espropriazione, delle aree, per lo acquisto e l'impianto di attrezzature fisse, per la esecuzione delle infrastrutture e degli allacciamenti ai servizi pubblici.

Ad impianti ed attrezzature per le attività sportivo-ricreative potrà essere destinato non più del 15 per cento della somma assegnata a ciascuna Università.

I programmi saranno redatti e presentati dalle università, sentita l'Opera universitaria, ed approvati dall'Assessorato della pubblica istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 2 della presente legge. La relativa esecuzione sarà affidata in concessione alle università mediante apposite convenzioni, in cui saranno stabilite le modalità di attuazione dei programmi e per i pagamenti.

L'Amministrazione regionale verserà le somme assegnate, a norma del secondo comma, alle università che, per il relativo servizio di cassa, si avvarranno dell'Istituto di credito tesoriere dei fondi di cui alla presente legge, con il quale stipuleranno apposite convenzioni. Gli interessi attivi sulle giacenze saranno versati in entrata al bilancio del fondo di solidarietà nazionale.

Art. 13.

L'autorizzazione di spesa disposta dal n. 6) dell'art. 1 è destinata alla costruzione, anche in concorso con gli altri enti o istituti o con la Cassa per il Mezzogiorno, di due edifici e delle relative attrezzature, anche didattiche, per assolvere ad attività di qualificazione e specializzazione professionale dei lavoratori.

Art. 14.

L'autorizzazione di spesa disposta dal n. 7 dell'art. 1 è destinata quanto a:

a) lire 2 miliardi per l'esecuzione di opere per il potenziamento, il completamento e l'ampliamento dei porti di competenza regionale, con particolare riguardo ai porti pescherecci, con priorità per il finanziamento dei lavori diretti a dare funzionalità ad opere e complessi di opere eseguite o in corso di esecuzione;

b) lire 4 miliardi per la concessione — con le modalità previste dalla legge regionale 30 marzo 1967, n. 29 — di contributi alle amministrazioni provinciali, comunali e loro consorzi, ad integrazione di quelli previsti dalle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, 21 aprile 1962, n. 181 e 26 gennaio 1963, n. 31, nonché per l'erogazione di contributi a favore degli enti concessionari dei contributi in capitale di cui all'art. 14 e all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, in misura non superiore alla differenza tra la spesa riconosciuta necessaria a norma dell'art. 14 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica e l'ammontare del contributo statale.

Sono a carico del contributo integrativo previsto nella presente lettera b) le spese tecniche per la progettazione, direzione e collaudo dei lavori, che rimangono fissate nella misura massima del 6 per cento dell'importo complessivo dell'opera;

c) lire 8 miliardi ad aumento dello stanziamento di pari importo previsto dal secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1968, n. 27;

d) lire 13 miliardi per la concessione di contributi di cui alla lettera f) della legge regionale 30 novembre 1967, n. 55, con le modalità previste nel successivo art. 15, per la realizzazione di infrastrutture primarie nei maggiori centri urbani, e in particolare di acquedotti e di opere stradali urbane ed extra-urbane comprese quelle con caratteristiche autostradali e con percorsi in sopraelevazione, per il collegamento veloce degli agglomerati dei predetti centri con le autostrade e le strade di grande comunicazione;

e) lire 21 miliardi e 500 milioni per le finalità della legge regionale 30 novembre 1967, n. 55, da ripartirsi in conformità a quanto stabilito nell'articolo 2, lettere da a) ad e), della stessa legge. Lo stanziamento sarà utilizzato, secondo le disposizioni previste negli articoli 2, 3, 4 e 5 della citata legge regionale 30 novembre 1967, n. 55, per le destinazioni indicate nelle lettere a), e), f), g), l) ed o) dell'art. 1 della legge medesima.

Le deliberazioni relative all'impiego delle somme previste nelle lettere d) ed e) del presente articolo vengono adottate dal consiglio comunale su programmi di utilizzazione proposti dalla Giunta comunale.

Art. 15.

I contributi per le opere stradali previste nella lettera d) dell'articolo precedente possono essere concessi a favore di enti locali, dei consorzi autostradali di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, nonché di società da costituirsi tra gli enti territoriali nel cui ambito le opere

ricadono ed aziende a totale partecipazione diretta od indiretta dello Stato, esclusi in ogni caso enti o persone privati. Le relative modalità saranno disciplinate mediante apposite convenzioni.

Gli statuti delle società costituite ai sensi del comma precedente dovranno prevedere la nomina da parte della Regione di non meno di tre membri effettivi e di un membro supplente del collegio sindacale.

L'erogazione dei contributi previsti nel primo comma del presente articolo avverrà dopo che i consorzi e le società interessati avranno ottenuto la concessione delle opere.

I contributi per opere acquedottistiche, di cui al medesimo articolo precedente, sono erogati agli enti esecutori dopo l'approvazione dei progetti esecutivi.

Art. 16.

Lo stanziamento di lire 250 milioni relativo al completamento della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Palermo, previsto al n. 8 dell'art. 1 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4 e già impegnato sul capitolo 24 res. dell'esercizio finanziario 1967, può essere utilizzato per rimborsare all'Università degli studi di Palermo le somme dalla stessa anticipate per i lavori di completamento della facoltà anzidetta.

I rimborsi saranno effettuati dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione con mandati diretti intestati all'Università degli studi di Palermo, dietro presentazione degli atti dimostrativi dei pagamenti effettuati per l'esecuzione delle opere e delle attrezzature fisse; e previo collaudo e accertamento di regolare esecuzione delle stesse.

Art. 17.

E' autorizzata la spesa di lire un miliardo e 500 milioni da assegnarsi alla Università degli studi di Palermo per opere, attrezzature ed impianti fissi per la facoltà di ingegneria.

Alla spesa si fa fronte utilizzando le disponibilità esistenti sugli stanziamenti previsti nel primo comma, n. 8, lettera b), dell'art. 1 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4 e nella lettera c) dell'art. 2 della stessa legge.

Alla utilizzazione delle somme assegnate alla università si provvede con le modalità indicate negli ultimi due commi dell'art. 12 della presente legge.

Art. 18.

Le sopravvenienze attive del fondo di solidarietà nazionale, eccedenti quelle previste nel successivo art. 37, sono destinate alla costruzione di immobili e al potenziamento delle attrezzature tecniche per la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Catania nella misura di lire 3 miliardi, da utilizzare con le modalità indicate negli ultimi due commi dell'art. 12 della presente legge.

Art. 19.

Le ulteriori sopravvenienze attive sono destinate alla costruzione di opere pubbliche di interesse comprensoriale contenute nei piani previsti dall'art. 2 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, al finanziamento delle strade a scorrimento veloce Caltanissetta-Gela, Palermo-Sciacca, Pozzallo-Ragusa-Catania, Monte Lauro-Zona industriale di Priolo, del collegamento fra le autostrade Messina-Catania e Messina-Palermo, del raccordo fra l'autostrada Palermo-Catania con le strade a scorrimento veloce Ragusa-Catania e Gela-Catania, dell'autostrada Gela-Siracusa e della strada a scorrimento veloce Gela-S. Agata Militello, nonché alle finalità previste dalla lettera b) dell'art. 16 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4.

Art. 20.

Lo stanziamento disposto con l'art. 2, lettera a), della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, può essere utilizzato anche per spese dirette a realizzare le infrastrutture delle zone industriali regionali di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, e successive aggiunte e modificazioni, e di quelle a servizio della zona dei marmi, di cui al decreto istitutivo del nucleo di industrializzazione di Trapani.

Art. 21.

Lo stanziamento previsto nell'art. 1, primo comma, n. 2, lettera c), della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, è erogato ai consorzi per le zone industriali regionali della fascia centro-meridionale, per l'esecuzione diretta delle opere indicate nel-

l'art. 12 della medesima legge, subito dopo l'approvazione dei relativi programmi da parte dell'Assessore per lo sviluppo economico.

Si applicano, per il servizio di cassa, le disposizioni contenute nel quarto e quinto comma dell'art. 9 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 34.

Alle spese per la redazione dei piani regolatori dei consorzi previsti nel primo comma, nonché a quelle necessarie per la progettazione, direzione e collaudo delle opere previste dai piani stessi, si provvede con lo stanziamento indicato nel medesimo primo comma.

I piani regolatori delle zone industriali di cui sopra devono essere armonizzati con i piani comprensoriali previsti dalla legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, ove esistano.

Art. 22.

Gli assessori regionali sottopongono all'approvazione della Giunta regionale, entro il termine di due mesi dall'approvazione delle direttive indicate nell'art. 2 della presente legge, i programmi di dettaglio di rispettiva competenza.

Art. 23.

Nei programmi debbono essere riservate le somme necessarie ad assicurare il finanziamento dei lavori di completamento e funzionalità delle opere finanziate, in tutto o in parte, con precedenti assegnazioni di fondi, nonché un'aliquota per l'esecuzione dei lavori di riparazione e di manutenzione straordinaria di opere di pubblica utilità già realizzate.

Art. 24.

Le disposizioni degli articoli 2 e 22 si applicano anche alle eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie ai fini dell'attuazione dei programmi già approvati per l'impiego delle precedenti assegnazioni del fondo di solidarietà nazionale.

Art. 25.

Al paragrafo «Assessorato dello sviluppo economico» dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1962, n. 28, sono aggiunte le parole «Programmazione e disposizione della spesa per le opere di propria competenza».

Al decimo comma dell'art. 12 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, sono aggiunte le parole «anche nelle more dell'approvazione dei piani regolatori».

L'ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, è sostituito dal seguente: «Le zone destinate ad imprese artigiane, non ricadenti nell'ambito dei consorzi previsti dal presente articolo, possono essere realizzate anche all'interno delle zone industriali regionali».

L'art. 2 della legge regionale 5 luglio 1966, n. 16, è abrogato.

Art. 26.

Si applicano alle opere finanziate a carico del fondo di solidarietà nazionale le disposizioni per l'acceleramento dell'esecuzione delle opere pubbliche regionali contenute nella legge regionale 25 luglio 1969, n. 23.

Art. 27.

L'approvazione dei progetti relativi alle opere pubbliche previste nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza, a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modifiche ed integrazioni.

Alle procedure espropriative si applicano le disposizioni del titolo 1 della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29, salvo le eccezioni previste dall'art. 15 della stessa legge.

Art. 28.

Allorché si provveda alla esecuzione delle opere a mezzo di concessione, il rimborso a favore degli enti esecutori delle spese di progettazione, direzione e amministrazione va stabilito in misura non superiore al 6 per cento dell'importo del progetto, salvo le eventuali disposizioni più favorevoli per gli enti concessionari.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare agli enti ed uffici incaricati della progettazione i rimborsi previsti nel precedente comma, fino al limite del 2 per cento dell'importo preventivo dell'opera, per l'esecuzione delle indagini geo-

gnostiche e geotecniche e per le spese di altri studi e ricerche, anche sperimentali eventualmente occorrenti per la redazione dei progetti.

L'anticipazione è disposta sulla base di un provvedimento sommario delle spese per le indagini e gli studi.

Art. 29.

Gli Assessori regionali comunicano agli enti ed agli uffici indicati nell'art. 5 della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29, l'elenco delle opere di rispettiva competenza, comprese nei programmi previsti dall'art. 22 della presente legge.

Il ricorso a privati professionisti per la progettazione delle opere è consentito, oltre che nel caso previsto nel secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29, quando gli enti ed uffici suindicati non abbiano provveduto, entro un mese dalla comunicazione di cui al precedente comma, a rendere noto agli Assessorati regionali competenti l'intendimento di provvedervi direttamente.

Art. 30.

Gli Assessori regionali, annualmente, presenteranno alla Giunta regionale, e il Presidente della Regione alla Giunta del bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, una relazione analitica sullo stato di attuazione dell'impiego degli stanziamenti del fondo di solidarietà nazionale.

Art. 31.

L'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato alla costruzione di alloggi popolari da assegnare in locazione semplice.

Per gli alloggi costruiti in attuazione della presente legge non si applicano le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 14 del decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 12 luglio 1952, n. 11, né quelle della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26.

Gli alloggi da costruire devono essere rispondenti alle esigenze climatiche ed ambientali ed a quelle urbanistiche delle zone in cui devono sorgere.

E' consentita la costruzione di alloggi di cinque vani ed accessori con una superficie utile non superiore a 110 metri quadrati, limitatamente ad un quinto di ogni singolo complesso di alloggi.

Nei nuovi edifici devono essere riservati anche locali da destinare, ove occorra, ai servizi pubblici, della municipalità, a farmacie ed al servizio postale.

Per la progettazione e l'esecuzione delle opere previste dal presente articolo e per la gestione degli alloggi, l'Assessore regionale per i lavori pubblici si avvale degli istituti autonomi per le case popolari e dell'Istituto per lo sviluppo della edilizia sociale (I.S.E.S.).

Gli alloggi potranno essere realizzati nelle aree comprese nei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero nelle zone destinate ad edilizia residenziale nei piani regolatori generali o nei programmi di fabbricazione vigenti.

Per i comuni che abbiano adottato, con deliberazione divenuta esecutiva, i piani od i programmi anzidetti, nelle more della prescritta approvazione, è consentita la realizzazione degli alloggi nelle zone indicate nel comma precedente purché nelle lottizzazioni siano rispettate le norme contenute nel decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 3519 e, per quanto riguarda la densità fondiaria, quelle del decreto ministeriale 7 novembre 1968.

Per le finalità indicate nel primo comma del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi.

L'Assessore per i lavori pubblici ripartisce, per provincia, la somma prevista nel comma precedente proporzionalmente agli indici di affollamento delle abitazioni ed agli indici di disoccupazione più recenti pubblicati dall'ISTAT.

Sulla base delle somme assegnate l'Assessore per i lavori pubblici formula i programmi di costruzione per i vari comuni della provincia, riservando non più del 30 per cento delle somme assegnate, ai comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti.

Art. 32.

E' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi destinata:

a) alle opere di urbanizzazione relative agli alloggi previsti nell'articolo precedente ed a quelli da costruire con finanziamento a totale o parziale carico della Regione;

b) alle opere di urbanizzazione degli alloggi popolari costruiti in tutto o in parte con fondi dello Stato;

c) agli interventi ed alle opere indicati nell'art. 1, lettere a) e b), della legge 29 settembre 1964, n. 847, sia per le aree comprese nei piani di zona della legge 18 aprile 1962, n. 167, sia per le zone destinate ad edilizia residenziale nei piani e nei programmi di cui al settimo ed ottavo comma dell'articolo precedente e da acquisire per l'attuazione di programmi di edilizia popolare.

Le opere indicate nella lettera a) del comma precedente hanno carattere prioritario.

Art. 33.

Alla copertura delle spese previste dai precedenti articoli 31 e 32 si provvede mediante l'utilizzazione delle somme indicate negli articoli 5 e 6 della legge regionale 25 luglio 1969, n. 22.

I predetti articoli 5 e 6 della legge regionale 25 luglio 1969, n. 22, sono pertanto abrogati.

Il Governo della Regione revocherà le convenzioni stipulate con gli istituti di credito, a norma dell'art. 5 della citata legge

Art. 34.

L'indennità di espropriazione delle aree necessarie alla realizzazione delle opere previste nei precedenti articoli 31 e 32 è determinata ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29, nei modi previsti dall'art. 13 della legge 18 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 35.

All'assegnazione degli alloggi previsti nella presente legge provvede, applicando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, la commissione prevista nell'art. 10 del medesimo decreto, integrata da due rappresentanti dell'Assessorato dei lavori pubblici, di cui uno appartenente al ruolo tecnico.

Per quanto concerne l'assegnazione degli alloggi suindicati l'Assessore regionale per i lavori pubblici esercita le attribuzioni che il predetto decreto del Presidente della Repubblica conferisce al Ministro per i lavori pubblici.

Art. 36.

La ripartizione per anni finanziari ed i relativi limiti di spesa per gli interventi autorizzati con l'art. 1 della presente legge sono fissati nella tabella annessa alla legge medesima.

Art. 37.

Agli oneri previsti dall'art. 1 della presente legge di complessivi milioni 183.200, si fa fronte:

a) con le disponibilità del fondo di solidarietà nazionale derivanti dalla legge 6 marzo 1968, n. 192: (in milioni)	
accertate a tutto il 31 dicembre 1969	30.448
previste per gli anni finanziari 70-71	99.216
b) con le sopravvenienze attive della gestione del fondo di solidarietà nazionale:	
disponibili a tutto il 31 dicembre 1969	186
previste:	
per gli anni finanziari 1970 e 1971	29.000
per gli anni finanziari 1972 e 1973	17.000
per l'anno finanziario 1974	7.350

Totale in milioni . . . 183.200

Art. 38.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti, da pubblicare nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione, gli spostamenti di rubriche, le modificazioni di denominazione, le altre variazioni al bilancio del fondo di solidarietà nazionale, conseguenti all'attuazione della presente legge per quanto concerne le somme disponibili sia in conto di competenza che in conto residui.

Art. 39.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 novembre 1970

FASINO

BONFIGLIO — MURATORE — RUSSO
— FAGONE — MANGIONE —
D'ACQUISTO — MUCCIOLI —
MACALUSO — OCCHIPINTI —
NATOLI

Tabella della ripartizione della spesa autorizzata con l'art. 1

	Importi in milioni di lire						Totali
	1969	1970	1971	1972	1973	1974	
1) Agricoltura e foreste	16.134	28.108	33.108	3.800	5.500	5.350	92.000
2) Industria e commercio	1.000	3.000	3.000				7.000
3) Sanità	1.000	3.000	1.000	1.000			6.000
4) Turismo, comunicazioni e trasporti	2.000	10.000	7.000	1.700	1.000		21.700
5) Pubblica istruzione	1.000	2.000	3.000				6.000
6) Lavoro	1.000	1.000					2.000
7) Lavori pubblici	8.500	18.000	16.000	2.000	2.000	2.000	48.500
	30.634	65.108	63.108	8.500	8.500	7.350	183.200

(12440)

Visto, il Presidente: FASINO

ANTONIO SESSA, direttore

ACHILLE DE ROGATIS, redattore

INTEREST BOARD
 A. DEBBERI UENIE DET CO...
 LEVACECO DE T...

299

Mod. 30 - Ediz. 1969

MODULARIO
Telegr. - 51

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio telegrafico.

Ricevuto il 19..... OTT.....
COP BASOLN/1 2010²³
 Per circuito N.

Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa Centrale.
 Nel telegramma brevetti e caratteri speciali, il primo numero dopo il nome del luogo indica sempre quello del telegramma, il secondo quello della parola, gli altri la data e l'ora e i minuti della presentazione.



Qualifica	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE	
					Giorno e mese	Ore e minuti
	ROMA	ROMA	65004	61/TF	23	1730

(201454) Elch. 01 del 1969 - Roma, Ital. Telegr. Stato - S. (n. 12.000.000)

CONSIGLIO MINISTRI IERI SU PROPOSTA MINISTRO DONAT CATTIN HABET COLLOCATO
 FUORI RUOLO COMPAGNO CESARE PILIA UNICO DIRET. ORE GENERALE
 SOCIALISTA MINISTERO LAVORO STOP PROVVEDIMENTO ADOTTATO
 AT INSAPUTA INTERESSATO RAPPRESENTA GRAVE ATTO DISCRIMINATORIO
 ET PROVOCATORIO CONFRONTI SOCIALISTI MINISTERO LAVORO
 CHE ELEVANDO AT RIGUARDO VIBRATA PROTESTA CHIEDONO TUO
 IMMEDIATO INTERVENTO PER REVOC. PROVVEDIMENTO AT TUTELA
 DIGNITA ET PRESTIGIO PARTITO STOP
 SALVATORE PUGLIESE SEGRETARIO MAS

20/10/69

MINISTRI ROMA

VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO

FRANCESCO DE MARTINO

INTELLA E DOVUTO AL FATTORINO PER IL RECAPITO

N. di recapito. Rimesso al fattorino alle ore

TELEGRAMMA



AVVERTENZA IMPORTANTISSIMA

Nei telegrammi diretti a destinatari abbonati al telefono, invece dell'indirizzo stradale, si può adoperare l'indicazione (tassata per una parola): *TF*..... (n. abbonato) seguita dal cognome o da altra designazione sociale dell'abbonato. Es. *TF 912468* = Gastaldi Roma; *TF 864319* = Fabrital Milano.

Qualora il mittente non conosca o non ricordi il numero telefonico del destinatario può ugualmente usufruire del servizio facendo precedere all'indirizzo completo dell'abbonato la sola indicazione *TF*. Es. *TF* = Gastaldi Mario, Via del Corso, 151 - Roma.

Detti telegrammi vengono, nei limiti del possibile, telefonati subito all'abbonato e recapitati per posta.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio telegrafico.

200
Significato delle principali
indicazioni che eventualmente
figurano prima dell'indirizzo

FS = Far proseguire.

GP = Da tenere a disposizione
del destinatario presso
l'Ufficio postale.

MP = Da consegnarsi nelle ma-
ni del destinatario.

TC = Telegr. collazionato.

PG = Telegr. con avviso tele-
grafico di ricevimento.

TF = Da telefonarsi al domi-
cilio del destinatario.

TR = Da tenere a disposizione
del destinatario presso
l'Ufficio telegrafico.

RP. x = Telegramma con rispo-
sta pagata. *x* rappresenta
l'ammontare della tassa
pagata in lire italiane, o
franchi oro.

XP = Telegramma con tassa di
espresso pagata dal mit-
tente.



39-68

Mh

202

*Il Ministro per il Lavoro
e la Previdenza Sociale*

Personale

Roma, 2 DIC 1970

1074/R

Caro De Martino,

mi spiace del taglio politico che sembra tu voglia dare al collocamento fuori ruolo, a seguito della loro nomina a componenti effettivi del collegio sindacale dell'INPS, di tre Direttori generali, per il fatto che tra essi sia incluso il dott. Pilia che è socialista.

La circostanza che anche altri due Direttori generali, che non appartengono al P. S. I., siano stati nominati sindaci dell'INPS avrebbe dovuto portarti ad escludere subito una interpretazione del genere.

D'altra parte, la funzione di sindaco effettivo dell'INPS non è certamente di secondaria importanza anche se mi rendo conto che qualcuno possa mostrare una certa preferenza a svolgere il compito di direttore generale nel Ministero.

In realtà, ho ritenuto di affidare ai più anziani direttori generali il compito del controllo dell'INPS e ringiovanire, contemporaneamente, i quadri direttamente operativi di questa Amministrazione.

Inoltre, la ristrutturazione del Ministero, che si renderà possibile sia in attuazione dell'ordinamento regionale sia per effetto dell'emanazione delle leggi delegate per la riforma della pubblica amministrazione, darà modo, in breve tempo, di procedere ad altre nomine e, se dipenderà da me, potrai constatare come non avrò affatto dimenticato il valore di funzionari che sono del tuo partito.

Cordialmente

(Carlo Donat Cattin)

On. Prof. Dr. Francesco DE MARTINO
Vice Presidente del Consiglio dei Ministri

R O M A



CAMERA DEI DEPUTATI

GRUPPO PARLAMENTARE
DEL PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
IL VICE PRESIDENTE

RISERVATA PERSONALE

203
Pescara, li 31.12.70

AL COMPAGNO ON. GIACOMO MANCINI
SEGRETARIO P.S.I.

ROMA

AL COMPAGNO ON.
FRANCESCO DE MARTINO
V. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

ROMA

AL COMPAGNO ON. GINO BERTOLDI
PRESIDENTE GRUPPO PARLAMENTARE
P.S.I.

ROMA

Il collocamento fuori ruolo del Direttore Generale del Ministero del Lavoro, PILLIA CESARE, nominato a tale posto dal compianto compagno GIACOMO BRODOLINI, ha suscitato una forte reazione tra i compagni del predetto Ministero. Essi lamentano altresì che tra i nuovi Direttori Generali non ci sia alcun compagno socialista. Essi chiedono pertanto che il provvedimento di collocamento fuori ruolo del Dott. Cesare Pilia sia revocato.

A quanto mi è stato riferito il collocamento fuori ruolo sarebbe avvenuto senza chiedere il preventivo parere dell'interessato ed il Ministro del Lavoro avrebbe mentito affermando di averne parlato col Dott. Pilia. Questo fatto esaspera ancor più la reazione dei compagni del Ministero.

Ho creduto opportuno farvi presente quanto sopra perché ritengo, per ovvie e intuitive ragioni, che una interrogazione parlamentare, presentata da un deputato socialista, concernente un atto che investe la responsabilità collegiale del Governo, non avrebbe senso.

D'altra parte la revoca del provvedimento è più facile ottenerla sempre che sia possibile, nelle "vie brevi", piuttosto che attraverso la pubblicità di un'atto parlamentare.

Restando in attesa mi è gradita l'occasione per augurarvi Buon anno e salutarvi fraternamente.


Raffaele Di Primio

204

Σ.Μ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΒΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΙΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΕΩΣ
Δ/ΝΣΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αρ. Πρωτ. 183044

Εν Αθήναις τη 19/12/1970
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
ROMA
VISTO: per la legalizzazione della
firma del Sig. _____

31 DIC. 1970
p. IL MINISTRO
L'Ispettore Amministrativo
(Dr. Grazia DAL CANTO)



Η Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ

Ο ἐπ' ὀνόματι τοῦ Γεωργίου Μαυρομακάκη
τοῦ Ἀρχέλου ὑπ' ἀριθ. 21 τίτλος σπουδῶν
τοῦ Ἰδιωτικοῦ Γυμνασίου τοῦ "Παγκρητίου" Ἡρακλείου Κρήτης
σχολικοῦ ἔτους 1968-1969 . . . ὑπὸ χρονολογίαν 4-7-1969 .
εἶναι ἔγκυρος διὰ τὴν ἐγγραφήν τοῦτου εἰς Σχολὴν Ἀνωτάτης
Ἐκπαιδεύσεως ἐν Ἑλλάδι, ἥτις γίνεται κατόπιν εἰκιτηρίου δια-
γωνισμοῦ.

Τὸ παρὸν χορηγεῖται τῇ αἰτήσει τ.σ. . . καί ἰσχύει διὰ τὰ
Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικὰ Ἰδρύματα τοῦ Ἐξωτερικοῦ.-

Ὁ Τμηματάρχης
Κωνσταντῆς

VISTO: per la legalizzazione della
firma del Sig. _____
31 DIC. 1970
p. IL MINISTRO
L'Ispettore Amministrativo
(Dr. Grazia DAL CANTO)



REALE AMBASCIATA DI SPAGNA
IN ROMA
UFFICIO CONSOLARE

Visto per la legalizzazione della
firma del Sr. ΖΕΚΚΟΥΡΑΚΟΣ

31 DIC. 1970
L'Ufficiale Consolare



M. Lambridis
(M. LAMBRIDIS)



ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 19/12/1970
Ο ΤΙΘΕΤΑΡΙΟΣ
ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ

905

ROYAUME DE GRECE
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

N°
Vu pour la légalisation de la signature
de Mr. St. Charitaci

Directeur du Ministère de l'éducation

ATHÈNES LE 2 DEC. 1970

PAR AUTORISATION DU MINISTRE,
LE DIRECTEUR



[Handwritten signature]
ZERVOPOULOS
DIRECTEUR ADJ.

205

REGNO DI GRECIA
MINISTERO EDUCAZIONE NAZIONALE E CULTI
DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE
DIREZIONE DEGLI STUDI E RICERCHE
SEZIONE ESAMI D'AMMISSIONE

N.ro Prot: I83044

Atene li 19-12-1970

CERTIFICATO

Il titolo di studi n.ro 21 dell'anno scolastico 1968-1969, intestato a Mattheacachi, Giorgio di Angelo, rilasciato dal Privato Ginnasio "Pagrition" di Eraclio-Candia in data 4-7-1969, è valido per l'immatricolazione a Scuola d'Istruzione Superiore in Grecia che si fa in seguito a esami d'ammissione.

Il presente si rilascia a richiesta dell'interessato per gli usi consentiti della Legge, presso gli Istituti Superiori Istruzione Esteri.

IL CAPO REPARTO

F.to

Segue la legalizzazione del Ministero Educazione Nazionale e Culti.

Per traduzione conforme all'allegato steso in lingua greca.

ROYAUME DE GRECE
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Vu pour la légalisation de la signature de
Mr. N. TSIGAS
Traducteur au Ministère des Affaires Etrangères
ATHENES LE 23 DEC. 1970
AUTORISATION DU MINISTRE
DIRECTEUR

Atene li 23-12-1970

N.E. TSINGAS

N. E. Tsingas

REALE AMBASCIATA DI GRECIA
IN ROMA

UFFICIO CONSOLARE

Visto per la legalizzazione della

DEGLI STUDI L. Y. ZERVOPoulos

Roma 31 DIC. 1970

Il Capo dell'Ufficio Consolare

M. Lambridis

(M. LAMBRIDIS)



207

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
ROMA

VISTO: per la legalizzazione della
firma del Sig. John Andri

31 DIC. 1970



p. IL MINISTRO:

Il Direttore Amministrativo

[Handwritten signature]

(Dr. Grazia DAL CANTO)





CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL CAPO DI GABINETTO DEL VICE PRESIDENTE

[Handwritten signature]

Conf. int. "Edilizia "Anichini"

con sedi a Torre Annunziata - Via Fuso, 177

ha chiesi contributi ^{di LLPP} e stili per parte

della legge in l'edilizia e sovvenzioni

segnala Presidente - Varcaccio Garofalo
Antonio

Via Gombardella, 46

T. Annunziata, 177

Segno con 4 L. in l'edilizia

e cofin 1 2 lavor ed all'uterosol.